

# Gazzetta ufficiale

# L 266

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

58° anno

13 ottobre 2015

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/1828 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi** ..... 3
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/1830 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti** ..... 9
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi** ..... 14
- ★ **Regolamento (UE) 2015/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'eritritolo (E 968) come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti<sup>(1)</sup>** ..... 27
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1833 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti** ..... 29
  
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1834 della Commissione, del 12 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 53

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

## DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa** ..... 55
  - ★ **Decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria** ..... 75
  - ★ **Decisione (PESC) 2015/1837 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa** ..... 83
  - ★ **Decisione (PESC) 2015/1838 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, recante modifica della decisione 2013/391/PESC a sostegno dell’attuazione pratica della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori** ..... 96
- 

## Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2015/1190 della Commissione, del 20 luglio 2015, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 193 del 21.7.2015)** ..... 97

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2015/1828 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2015

**che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio <sup>(2)</sup> attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC.
- (2) Il 12 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1836 <sup>(3)</sup>, che modifica la decisione 2013/255/PESC. La decisione (PESC) 2015/1836 definisce i criteri per l'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi negli allegati I e II di dettadecisione. I motivi dell'inserimento in detti elenchi sono esposti nei considerando della decisione (PESC) 2015/1836 e nella decisione 2013/255/PESC.
- (3) Poiché le misure di congelamento dei beni rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, per la loro attuazione è necessaria un'azione a livello dell'Unione.
- (4) Il regolamento (UE) n. 36/2012 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come segue:

1) all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«1bis. L'elenco di cui all'allegato II comprende inoltre persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio <sup>(\*)</sup> sono stati identificati dal Consiglio come ricadenti in una delle seguenti categorie:

a) principali esponenti della comunità d'affari che opera in Siria;

<sup>(1)</sup> GUL 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (cfr. pagina 75 della presente Gazzetta ufficiale).

- b) membri delle famiglie Assad o Makhoul;
- c) ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;
- d) membri dell'esercito siriano con il grado di "colonnello" o di grado equivalente o superiore in servizio dopo maggio 2011;
- e) membri dei servizi di sicurezza e di intelligence siriani in servizio dopo maggio 2011;
- f) membri delle milizie fedeli al regime;
- g) persone, entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni che operano nel settore della proliferazione delle armi chimiche;

e persone fisiche o giuridiche ed entità ad essi associate e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento.

*1ter.* Le persone, le entità e gli organismi che rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1bis non sono inclusi o mantenuti nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II se non sussistono informazioni sufficienti in merito al fatto che non siano, o non siano più, associati al regime o non esercitano influenza sul medesimo o non presentano un rischio concreto di elusione.

(\*) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).»

2) L'articolo 32, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio comunica la sua decisione sull'inserimento nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i motivi di tale inserimento, alla persona o all'entità interessata, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni. In particolare, qualora una persona, entità od organismo è incluso nell'allegato II in ragione della sua appartenenza ad una delle categorie di persone, entità od organismi figuranti nell'articolo 15, paragrafo 1bis, la persona, l'entità o l'organismo può presentare prove e osservazioni in base alle quali, sebbene rientrante in una tale categoria, considera la sua designazione non giustificata.»

3) Il titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi di cui agli articoli 14, 15, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1bis».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015

Per il Consiglio  
Il presidente  
F. MOGHERINI

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1829 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 2015****che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 15, paragrafo 8,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 66, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1144/2014 ha abrogato il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio <sup>(3)</sup> e stabilisce le nuove norme secondo le quali le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli e determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli realizzate nel mercato interno o nei paesi terzi possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell'Unione.
- (2) Le norme definite nel presente regolamento riguardano soprattutto i programmi semplici, gestiti dagli Stati membri. Per i programmi multipli, gestiti direttamente dalla Commissione, si applica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Tuttavia, le condizioni alle quali le organizzazioni proponenti possono presentare un programma, contenute nell'articolo 1 del presente regolamento, dovrebbero applicarsi sia ai programmi multipli che a quelli semplici.
- (3) L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1144/2014 stabilisce l'elenco delle organizzazioni proponenti. Occorre precisare a quali condizioni ciascuna categoria di tali organizzazioni può presentare una proposta di programma di informazione e di promozione destinato ad essere cofinanziato dall'Unione. Per far sì che le organizzazioni proponenti siano rappresentative del settore in questione, occorre specificare il livello di rappresentanza necessario. Laddove possibile si dovrebbe applicare la semplice regola di rappresentare la maggioranza del settore.
- (4) Le azioni d'informazione e promozione cofinanziate dall'Unione dovrebbero mirare ad aprire nuovi mercati nei paesi terzi e dovrebbero essere intraprese da una vasta gamma di organizzazioni. Al fine di stimolare la concorrenza ed assicurare il più ampio accesso possibile al regime di promozione dell'Unione, è necessario garantire che un'organizzazione non ottenga sostegno per lo stesso programma di promozione più di due volte consecutive.
- (5) Nella scelta degli organi responsabili dell'attuazione dei programmi semplici le organizzazioni proponenti devono dar prova della massima efficienza, evitando qualsiasi conflitto d'interessi. Se l'organizzazione proponente è un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, si applicano le norme della direttiva stessa recepite nell'ordinamento giuridico nazionale.

<sup>(1)</sup> GUL 317 del 4.11.2014, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GUL 3 del 5.1.2008, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GUL 94 del 28.3.2014, pag. 65). La direttiva 2004/18/CE è abrogata con effetto dal 18 aprile 2016.

- (6) Il regime di promozione dell'Unione dovrebbe integrare e rafforzare i regimi applicati dagli Stati membri, concentrandosi su un messaggio dell'Unione. Le azioni di informazione e di promozione cofinanziate dall'Unione dovrebbero pertanto manifestare una dimensione unionale specifica, di cui occorre stabilire i criteri necessari.
- (7) Ad oggi, in quasi due terzi dei programmi svolti nel mercato interno, solo lo Stato membro d'origine è stato preso in considerazione dalle organizzazioni proponenti. Inoltre, ora l'origine dei prodotti può essere visibile sul materiale informativo e promozionale, a determinate condizioni. Per assicurare un valore aggiunto unionale concreto, i mercati cui sono rivolti i programmi cofinanziati dall'Unione nel mercato interno dovrebbero essere estesi, non limitati allo Stato membro d'origine dell'organizzazione proponente, a meno che i programmi in parola trasmettano un messaggio inerente ai regimi europei di qualità o a determinate pratiche alimentari in linea con il libro bianco della Commissione «Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità» <sup>(1)</sup>.
- (8) Onde evitare sovrapposizioni con le azioni di promozione finanziate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, occorre escludere dai finanziamenti del presente regolamento i programmi che hanno solo un impatto locale e favorire invece quelli di dimensioni più vaste, segnatamente nel mercato interno, in termini di copertura transfrontaliera.
- (9) Le azioni di informazione e di promozione cofinanziate dall'Unione non dovrebbero essere orientate ad un marchio o ad un'origine, ma trasmettere un messaggio unionale, a livello di mercato interno, nell'ambito di uno dei regimi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014; tale messaggio dovrebbe sottolineare le caratteristiche o le garanzie offerte da questi regimi, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della consapevolezza e del riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione.
- (10) Per informare i consumatori, occorre precisare che tutti i dati inerenti all'impatto di un prodotto sulla salute devono avere un fondamento scientifico riconosciuto ed essere conformi all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> o essere accettati dalle autorità nazionali competenti responsabili della sanità pubblica del paese in cui si svolgono le operazioni.
- (11) Data la natura specifica delle azioni di promozione, è necessario definire le norme sull'ammissibilità dei costi sostenuti dal beneficiario per l'attuazione di un programma.
- (12) I programmi semplici dovrebbero essere finanziati ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 <sup>(4)</sup> della Commissione, le spese relative alle cauzioni sono a carico della persona che costituisce la cauzione. Secondo l'articolo 126, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che dovrebbe applicarsi ai programmi multipli, i costi relativi a una garanzia di pre-finanziamento depositata dal beneficiario della sovvenzione sono considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione. Per assicurare pari trattamento ai programmi semplici e multipli che possono essere presentati dalle medesime organizzazioni proponenti, si dovrebbe derogare all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e accordare alle spese relative alle cauzioni l'ammissibilità al finanziamento dell'Unione.
- (13) Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione, occorre adottare misure adeguate per combattere le frodi e le negligenze gravi. A tal fine, occorre definire sanzioni amministrative effettive, proporzionali e dissuasive. Le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento dovrebbero essere considerate sufficientemente dissuasive per scoraggiare le inadempienze intenzionali.

<sup>(1)</sup> COM(2007) 279 definitivo, del 30.5.2007.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 18).

- (14) Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione <sup>(1)</sup> recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008. Esso dovrebbe tuttavia restare applicabile ai programmi selezionati in forza delle disposizioni del regolamento stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Condizioni alle quali le organizzazioni proponenti possono presentare un programma semplice o multiplo

1. Le organizzazioni proponenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014 possono presentare una proposta di programma di informazione e di promozione purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato come segue:
  - a) le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro o a livello dell'Unione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
    - i) se rappresentano almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del valore commercializzabile della produzione del prodotto/dei prodotti o del settore interessati, nello Stato membro interessato o a livello dell'Unione; oppure
    - ii) se sono organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> o dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;
  - b) un gruppo, definito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, e di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o valore di produzione del prodotto o dei prodotti commerciabili il cui nome è protetto;
  - c) un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
  - d) ad eccezione dei programmi svolti dopo una perdita di fiducia del consumatore, l'organismo del settore agroalimentare di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore.
2. In deroga alla lettera a), punto i) e alla lettera b) del paragrafo 1, si possono accettare soglie più basse se nella proposta l'organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato a giustificazione del trattamento dell'organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.
3. L'organizzazione proponente dispone delle risorse tecniche, finanziarie e professionali necessarie a svolgere efficacemente il programma.
4. L'organizzazione proponente non riceve sostegno per programmi di informazione e di promozione relativi al medesimo prodotto o regime, svolti nel medesimo mercato geografico, per più di due volte consecutive.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GUL 147 del 6.6.2008, pag. 3).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1).

*Articolo 2***Selezione degli organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici**

1. Nella scelta degli organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici le organizzazioni proponenti devono dar prova della massima efficienza, adottando tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni in cui l'esecuzione imparziale e obiettiva del programma sia compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi («conflitto d'interessi»).
2. L'organizzazione proponente, laddove sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE, deve selezionare organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici conformemente alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva.

*Articolo 3***Ammissibilità dei programmi semplici**

1. Per essere ammissibili, i programmi semplici:
  - a) rispettano la normativa unionale applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione;
  - b) hanno dimensioni significative, segnatamente in termini di impatto transfrontaliero quantificabile previsto. Nel mercato interno, ciò significa che un programma sarà eseguito in almeno due Stati membri con allocazione di una quota proporzionale del bilancio, tenendo conto in particolare delle rispettive dimensioni del mercato in ciascuno Stato membro interessato, oppure sarà eseguito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'organizzazione proponente. Tale criterio non si applica ai programmi il cui messaggio riguarda i regimi di qualità dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014, e ai programmi il cui messaggio riguarda le buone pratiche alimentari;
  - c) hanno una dimensione unionale, in termini sia di contenuti che di impatto, in particolare forniscono informazioni sulle norme europee di produzione, la qualità e sicurezza dei prodotti alimentari europei e le pratiche e la cultura alimentari in Europa, promuovono l'immagine dei prodotti europei nel mercato interno e nei mercati internazionali, aumentano il grado di conoscenza dell'opinione pubblica e delle imprese commerciali in relazione ai prodotti e ai simboli grafici dei prodotti europei. Ciò significa, in particolare, che un programma a livello di mercato interno riguardante uno o più regimi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014, dovrà concentrarsi sul suddetto regime/sui suddetti regimi nel messaggio principale dell'Unione. Quando nel suddetto programma uno o più prodotti illustrano tali regimi, appaiono come messaggio secondario rispetto al messaggio principale dell'Unione;
2. inoltre, se l'informazione trasmessa da un programma riguarda l'impatto sulla salute, il messaggio:
  - a) a livello di mercato interno, rispetta l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006, o è accettato dall'autorità nazionale responsabile della salute pubblica nello Stato membro in cui si svolgono le operazioni;
  - b) a livello di paesi terzi, è accettato dall'autorità nazionale responsabile della salute pubblica del paese in cui si svolgono le operazioni.

*Articolo 4***Costi dei programmi semplici ammissibili al finanziamento dell'Unione.**

1. I costi ammissibili al finanziamento dell'Unione soddisfano i seguenti criteri:
  - a) sono effettivamente sostenuti dall'organizzazione proponente nel corso dell'esecuzione del programma, ad eccezione di quelli relativi alle relazioni e alla valutazione finali;
  - b) sono indicati nella stima della dotazione finanziaria complessiva del programma;

- c) sono necessari all'esecuzione del programma oggetto del cofinanziamento;
- d) sono identificabili e verificabili, in particolare in quanto iscritti nei registri contabili dell'organizzazione proponente e fissati secondo i principi contabili vigenti nello Stato membro in cui è stabilita l'organizzazione proponente;
- e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
- f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. Gli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014 precisano le categorie di costi considerate ammissibili al finanziamento dell'Unione.

Tuttavia, le seguenti categorie di costi sono ammissibili:

- a) in deroga all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 907/2014, i costi relativi ad una cauzione fornita da una banca o da un istituto finanziario e presentati dall'organizzazione proponente se la cauzione è necessaria ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1144/2014;
  - b) i costi relativi agli audit esterni, ove tali audit siano richiesti a supporto delle domande di pagamento;
  - c) i costi del personale limitatamente a stipendi, oneri sociali e altri costi compresi nella retribuzione del personale assegnato all'esecuzione del programma, secondo la normativa nazionale applicabile o in forza del contratto di assunzione, i costi per le persone fisiche che lavorano a diretto contatto con l'organizzazione proponente senza rientrare un contratto di assunzione o sono distaccate da un terzo dietro remunerazione;
  - d) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se non è recuperabile in virtù della legislazione nazionale sull'IVA e se è versata da beneficiari diversi dai soggetti non passivi definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - e) i costi di studi di valutazione dei risultati delle azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014, realizzati da un organo esterno indipendente e qualificato.
3. I costi indiretti ammissibili sono calcolati applicando un tasso forfettario del 4 % dei costi totali diretti ammissibili per il personale dell'organizzazione proponente.

#### Articolo 5

### Sanzioni amministrative relative ai programmi semplici

1. In caso di irregolarità, all'organizzazione proponente è comminata una sanzione amministrativa equivalente al pagamento del doppio della differenza tra l'importo inizialmente pagato o richiesto e l'importo effettivamente dovuto.
2. In caso di colpa grave, in particolare reiterazione delle irregolarità di cui al paragrafo 1 o quando l'organizzazione proponente sia risultata in violazione grave dei propri obblighi nella procedura di selezione dei programmi o durante il loro svolgimento, l'organizzazione proponente è esclusa dal diritto di partecipare alle azioni di informazione e di formazione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui è accertata l'infrazione.

#### Articolo 6

### Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 501/2008 è abrogato. Resta tuttavia applicabile ai programmi approvati in forza delle disposizioni del regolamento stesso prima del 1° dicembre 2015.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

---

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° dicembre 2015 alle proposte di programmi presentate a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1830 DELLA COMMISSIONE****dell'8 luglio 2015****che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 <sup>(2)</sup> della Commissione definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi e valori limite relativi alle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente sulla base del parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (in appresso: «COI»).
- (2) Al fine di garantire l'applicazione a livello dell'Unione delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, occorre adeguare i valori limite inferiori per l'acido linoleico stabiliti in una nota alla seconda tabella dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91. Inoltre, il riferimento al 2015 nel calendario di progressiva riduzione del limite di etil esteri degli acidi grassi per l'olio extra vergine di oliva figurante in tale allegato dovrebbe essere sostituito da un riferimento al 2016.
- (3) Il metodo di rilevazione della presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva di cui all'allegato XX bis del regolamento (CEE) n. 2568/91 non è più utilizzato. Occorre perciò sopprimere una nota alla prima tabella dell'allegato I di tale regolamento che fa riferimento al suddetto metodo.
- (4) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2568/91, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GUL 248 del 5.9.1991, pag. 1).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

## CARATTERISTICHE DEGLI OLI DI OLIVA

Categoria	Etil esteri degli acidi grassi (EEAG) (*)	Acidità (%) (*)	Numero dei perossidi mEq O <sub>2</sub> /kg (*)	Cere mg/kg (**)	2 gliceril monopalmitato (%)	Stigmastadieni mg/kg (1)	Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42 (calcolo teorico)	K <sub>232</sub> (*)	K <sub>268</sub> o K <sub>270</sub> (*)	Delta-K (*)	Valutazione organolettica Mediana del difetto (Md) (*)	Valutazione organolettica Mediana del fruttato (Mf) (*)
1. Olio extra vergine di oliva	EEAG ≤ 40 mg/kg (campagna 2013-2014) (2)	≤ 0,8	≤ 20	C42 + C44 + C46 ≤ 150	≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %	≤ 0,05	≤  0,2	≤ 2,50	≤ 0,22	≤ 0,01	Md = 0	Mf > 0
	EEAG ≤ 35 mg/kg (campagna 2014-2016)				≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %							
2. Olio di oliva vergine	—	≤ 2,0	≤ 20	C42 + C44 + C46 ≤ 150	≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %	≤ 0,05	≤  0,2	≤ 2,60	≤ 0,25	≤ 0,01	Md ≤ 3,5	Mf > 0
					≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %							
3. Olio di oliva lampante	—	> 2,0	—	C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (3)	≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %	≤ 0,50	≤  0,3	—	—	—	Md > 3,5 (4)	—
					≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %							
4. Olio di oliva raffinato	—	≤ 0,3	≤ 5	C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350	≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %	—	≤  0,3	—	≤ 1,10	≤ 0,16	—	—
					≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %							

Categoria	Etil esteri degli acidi grassi (EEAG) (*)	Acidità (%) (*)	Numero dei perossidi mEq O <sub>2</sub> /kg (*)	Cere mg/kg (**)	2 gliceril monopalmitato (%)	Stigmastadieni mg/kg (1)	Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42 (calcolo teorico)	K <sub>232</sub> (*)	K <sub>268</sub> o K <sub>270</sub> (*)	Delta-K (*)	Valutazione organolettica Mediana del difetto (Md) (*)	Valutazione organolettica Mediana del fruttato (Mf) (*)
5. Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini	—	≤ 1,0	≤ 15	C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350	≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %	—	≤  0,3	—	≤ 0,90	≤ 0,15	—	—
					≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %							
6. Olio di sansa di oliva greggio	—	—	—	C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (2)	≤ 1,4	—	≤  0,6	—	—	—	—	—
7. Olio di sansa di oliva raffinato	—	≤ 0,3	≤ 5	C40 + C42 + C44 + C46 > 350	≤ 1,4	—	≤  0,5	—	≤ 2,00	≤ 0,20	—	—
8. Olio di sansa di oliva	—	≤ 1,0	≤ 15	C40 + C42 + C44 + C46 > 350	≤ 1,2	—	≤  0,5	—	≤ 1,70	≤ 0,18	—	—

(1) Somma degli isomeri che potrebbero (o non potrebbero) essere separati mediante colonna capillare.

(2) Questo limite si applica agli oli di oliva prodotti a decorrere dal 1° marzo 2014.

(3) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è pari o inferiore a 3,5 %.

(4) La mediana del difetto può essere pari o inferiore a 3,5 e la mediana del fruttato uguale a 0.

(5) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è superiore a 3,5 %.

Categoria	Composizione in acidi grassi (1)						Somma degli isomeri transoleici (%)	Somma degli isomeri translinoleici + translinolenici (%)	Composizione in steroli					Steroli totali (mg/kg)	Eritrodiole e uvaolo (%) (**)	
	Miristico (%)	Linolenico (%)	Arachico (%)	Eicosenoico (%)	Beenico (%)	Lignoceroico (%)			Colesterolo (%)	Brassicasterolo (%)	Campesterolo (2) (%)	Stigmasterolo (%)	β — sito-sterolo apparente (3) (%) (**)			Delta-7-stigmasterolo (2) (%)
1. Olio extra vergine di oliva	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5
2. Olio di oliva vergine	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5
3. Olio di oliva lampante	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	—	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5 (4)

Categoria	Composizione in acidi grassi (1)						Somma degli isomeri transoleici (%)	Somma degli isomeri translinoleici + translinolenici (%)	Composizione in steroli						Steroli totali (mg/kg)	Eritrodiolo e uvaolo (%) (**)
	Miristico (%)	Linolenico (%)	Arachico (%)	Eicosenoico (%)	Beenico (%)	Lignocericico (%)			Colesterolo (%)	Brassicasterolo (%)	Campesterolo (2) (%)	Stigmasterolo (%)	β — sitosterolo apparente (3) (%) (**)	Delta-7-stigmasterolo (2) (%)		
4. Olio di oliva raffinato	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,30	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5
5. Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,30	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5
6. Olio di sansa di oliva greggio	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,10	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	—	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 2 500	> 4,5 (5)
7. Olio di sansa di oliva raffinato	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,40	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 800	> 4,5
8. Olio di sansa di oliva	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,40	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 600	> 4,5

(1) Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,50-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,30; eptadecenoico: ≤ 0,30; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00-83,00; linoleico: 2,50-21,00.

(2) V. Appendice del presente allegato.

(3) β-sitosterolo apparente: delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + beta-sitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

(4) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5 %.

(5) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5 %.


#### Note:

- I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica. L'ultima cifra deve essere aumentata di una unità se la cifra successiva è superiore a 4.
- È sufficiente che una sola caratteristica non sia conforme ai valori indicati perché l'olio venga cambiato di categoria o dichiarato non conforme riguardo alla sua purezza ai fini del presente regolamento.
- Le caratteristiche contrassegnate con un asterisco (\*) e riguardanti le qualità dell'olio implicano che: — per l'olio di oliva lampante, i due corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente, — per gli oli di oliva vergini, l'inosservanza di almeno uno di questi valori limite comporta il cambiamento di categoria, pur rimanendo classificati in una delle categorie degli oli di oliva vergini.
- Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (\*\*) implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i due corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente.

## Appendice

## SCHEMA DECISIONALE


Schema decisionale per il **campesterolo** nell'olio di oliva vergine e nell'olio extra vergine di oliva.



Gli altri parametri devono rispettare i limiti fissati dal presente regolamento.


Schema decisionale per il **delta-7-stigmasterolo**.

— Nell'olio di oliva vergine e nell'olio extra vergine di oliva



Gli altri parametri devono rispettare i limiti fissati dal presente regolamento.

— Negli oli di sansa di oliva (greggio e raffinato)



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1831 DELLA COMMISSIONE****del 7 ottobre 2015****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1144/2014 ha abrogato il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilendo nuove norme relative alle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione in materia. Per garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico devono essere adottate determinate norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione <sup>(3)</sup>, abrogato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) Le azioni di informazione e di promozione non dovrebbero essere orientate in funzione dell'origine. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014, è possibile indicare l'origine dei prodotti, a determinate condizioni. È opportuno stabilire norme per garantire in particolare che il riferimento all'origine non comprometta il principale messaggio dell'Unione di un programma.
- (3) Per evitare qualsiasi rischio di confusione per il pubblico destinatario riguardo alla differenza tra una campagna generica che fa riferimento all'origine e una campagna che si riferisce a specifici prodotti registrati dai regimi di qualità dell'Unione come indicazione geografica protetta, il riferimento all'origine dovrebbe essere limitato alla sola origine nazionale. Tuttavia, tenuto conto dell'elenco dei regimi ammissibili stabilito all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014, per tali regimi specifici dovrebbe essere possibile indicare l'origine in termini diversi dall'origine nazionale. Inoltre, dovrebbe essere possibile indicare un'origine sovranazionale, quale quella nordica, alpina o mediterranea, in quanto corrisponde a un riferimento comune paneuropeo.
- (4) Le azioni di informazione e di promozione non dovrebbero essere orientate in funzione di marchi commerciali. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014 è possibile indicare i marchi commerciali dei prodotti durante talune operazioni e a determinate condizioni. L'esposizione di tali marchi dovrebbe essere limitata alle dimostrazioni e degustazioni di prodotti, vale a dire ad attività organizzate specificamente per aumentare le vendite, e al corrispondente materiale informativo e promozionale esposto durante tali attività specifiche. È opportuno stabilire norme per garantire che tutti i marchi commerciali siano ugualmente visibili e che la loro rappresentazione grafica abbia un formato ridotto rispetto al principale messaggio dell'Unione della campagna. Al fine di garantire che rimanga invariata la natura delle azioni non orientata in funzione dei marchi commerciali, dovrebbero essere stabilite norme per garantire che siano esposti svariati marchi commerciali, salvo in circostanze debitamente giustificate, e che la superficie dedicata a tali marchi sia limitata a una percentuale massima dello spazio destinato alla comunicazione.
- (5) Il regolamento (UE) n. 1144/2014 autorizza le organizzazioni proponenti a eseguire alcune parti dei rispettivi programmi. È opportuno stabilire le modalità di applicazione di tali disposizioni.

<sup>(1)</sup> GUL 317 del 4.11.2014, pag. 56.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GUL 3 del 5.1.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GUL 147 del 6.6.2008, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta Ufficiale).

- (6) I programmi semplici dovrebbero essere attuati in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, mentre i programmi multipli dovrebbero essere finanziati in regime di gestione diretta conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Poiché una stessa organizzazione proponente potrebbe avere sia programmi semplici che programmi multipli, le norme di attuazione delle due categorie di programmi dovrebbero differire il meno possibile. A tal fine, i programmi semplici dovrebbero essere assoggettati a norme equivalenti alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti le sovvenzioni che si applicano ai programmi multipli, quali ad esempio l'assenza dell'obbligo di costituire una cauzione a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
- (7) Gli Stati membri sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati dalla Commissione. Occorre stabilire disposizioni relative alla designazione delle autorità nazionali responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Per garantire condizioni uniformi, occorre stabilire le norme relative alla conclusione di contratti per l'attuazione dei programmi semplici selezionati. A tal fine, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione degli Stati membri un contratto tipo e dovrebbe essere fissato un termine ragionevole per la conclusione dei contratti. Tuttavia, in considerazione dei diversi tipi di azioni che possono essere previste nell'ambito di un programma, occorre introdurre una certa flessibilità per quanto riguarda la data d'inizio dell'attuazione del programma.
- (8) Ai fini della sana gestione finanziaria, le organizzazioni proponenti e gli organismi incaricati dell'esecuzione dovrebbero essere obbligati a conservare i registri e gli altri documenti giustificativi necessari per dimostrare che il programma è stato attuato correttamente e che i costi dichiarati sono ammissibili al finanziamento dell'Unione.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero controllare l'attuazione dei programmi semplici conformemente al regolamento (UE) n. 1306/2013. Dovrebbero inoltre essere tenuti ad approvare la selezione dell'organismo di esecuzione prima di concludere il contratto con l'organizzazione proponente interessata e a verificare ogni domanda di pagamento prima di effettuare qualsiasi pagamento. Tranne che per le domande di anticipo, tutte le domande di pagamento dovrebbero comprendere una relazione finanziaria che dichiara e specifica i costi ammissibili sostenuti dall'organizzazione proponente, una relazione sull'esecuzione tecnica del programma nonché una relazione di valutazione per le domande di pagamento del saldo.
- (10) A fini di semplificazione e per ridurre l'onere amministrativo, i periodi di riferimento delle relazioni intermedie e delle corrispondenti domande di pagamento dovrebbero essere fissati a un anno. Inoltre, quando viene chiesto il rimborso di determinati importi dovrebbe essere presentato un certificato relativo ai rendiconti finanziari rilasciato da un revisore abilitato e indipendente. Il certificato dovrebbe fornire agli Stati membri elementi di prova riguardo all'ammissibilità dei costi dichiarati.
- (11) Per consentire agli Stati membri di verificare se il materiale prodotto nell'ambito dell'attuazione di un programma è conforme al diritto dell'Unione, come previsto all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014, e in particolare che sono state applicate le disposizioni relative al principale messaggio dell'Unione, all'indicazione dell'origine e all'esposizione dei marchi commerciali, occorre stabilire una disposizione secondo cui il materiale utilizzato, compresi gli elementi visivi, deve essere presentato allo Stato membro.
- (12) Al fine di mettere a disposizione delle organizzazioni proponenti una riserva di tesoreria, occorre stabilire le modalità di versamento degli anticipi. Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione, il versamento dell'anticipo dovrebbe essere subordinato alla costituzione di una cauzione che dovrebbe essere mantenuta fino al pagamento del saldo, quando viene liquidato l'anticipo. Poiché le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria potrebbero incontrare difficoltà per costituire una cauzione per l'intero importo che può essere anticipato, occorre stabilire una disposizione specifica che consenta loro di ottenere anticipi in due quote.
- (13) Ai fini della sana gestione finanziaria, è opportuno stabilire disposizioni secondo cui gli anticipi e i pagamenti intermedi devono rimanere al di sotto della partecipazione finanziaria totale dell'Unione, prevedendo anche un margine di sicurezza.
- (14) Alla luce dell'esperienza, occorre precisare il contenuto dei controlli in loco che devono essere svolti dagli Stati membri, in particolare la loro frequenza, l'ambito e il luogo. È pertanto opportuno esigere che ciascun

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

programma debba essere oggetto di un controllo in loco almeno una volta nel corso della sua attuazione. In considerazione del fatto che le attività di informazione e di promozione sono attuate in tempi diversi e spesso sono di durata limitata e del fatto che taluni programmi sono attuati al di fuori dello Stato membro di origine dell'organizzazione proponente o al di fuori dell'Unione, i controlli in loco dovrebbero essere svolti nei locali delle organizzazioni proponenti e, se del caso, dell'organismo di esecuzione.

- (15) Il tasso di interesse in caso di pagamenti indebiti dovrebbe essere allineato al corrispondente tasso di interesse applicabile ai programmi multipli.
- (16) Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dei programmi di informazione e di promozione, occorre stabilire disposizioni che impongono alle organizzazioni proponenti e agli Stati membri il monitoraggio e la valutazione adeguati dei programmi nonché del rendimento globale della politica di promozione.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 per quanto riguarda la visibilità dell'origine e dei marchi commerciali nei programmi semplici e multipli nonché le norme in base alle quali un'organizzazione proponente può essere autorizzata a eseguire alcune parti di un programma semplice.

Esso stabilisce altresì le norme specifiche per la conclusione dei contratti, la gestione, il monitoraggio e il controllo dei programmi semplici nonché un sistema di indicatori per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione.

#### CAPO II

### DISPOSIZIONI COMUNI PER I PROGRAMMI SEMPLICI E PER I PROGRAMMI MULTIPLI

#### SEZIONE 1

#### **Visibilità dell'origine**

#### Articolo 2

#### **Condizioni generali relative all'indicazione dell'origine in tutto il materiale informativo e promozionale**

1. Il messaggio principale del programma è un messaggio dell'Unione e non verte su un'origine specifica.
2. Ogni indicazione dell'origine deve soddisfare l'insieme delle seguenti condizioni:
  - a) non equivale a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli e alimentari in violazione dell'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  - b) non incentiva i consumatori ad acquistare prodotti nazionali esclusivamente in virtù della loro origine e fa riferimento alle proprietà particolari del prodotto piuttosto che alla sola origine; e
  - c) integra il principale messaggio dell'Unione.

3. Il principale messaggio dell'Unione del programma non è oscurato da materiale relativo all'origine del prodotto, come ad esempio immagini, colori, simboli o musica. L'indicazione dell'origine figura in uno spazio distinto da quello dedicato al principale messaggio dell'Unione.

4. L'indicazione dell'origine sul materiale informativo e promozionale è limitata al materiale visivo. Nessuna indicazione dell'origine è data nel materiale audio.

#### Articolo 3

### **Indicazione specifica dell'origine sul materiale informativo e promozionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014**

1. L'indicazione dell'origine sul materiale informativo e promozionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è limitata all'origine nazionale, vale a dire al nome dello Stato membro, o a una comune origine sovranazionale. L'indicazione dell'origine può essere esplicita o implicita.

2. Devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 e va tenuto conto del risalto del testo o del simbolo, ivi comprese le immagini e la presentazione generale, che si riferisce all'origine rispetto al testo o al simbolo che si riferisce al principale messaggio dell'Unione del programma.

#### Articolo 4

### **Indicazione dell'origine sul materiale informativo e promozionale concernente i regimi ammissibili di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1144/2014**

1. Le azioni di informazione e di promozione che citano i regimi ammissibili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 possono riportare il nome delle regioni ultraperiferiche nei relativi simboli grafici, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>, e nei relativi materiali visivi, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, le azioni di informazione e di promozione che citano i regimi ammissibili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 la cui denominazione rimanda all'origine possono indicare tale origine specifica, purché soddisfino le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014.

#### SEZIONE 2

### **Visibilità dei marchi commerciali**

#### Articolo 5

### **Condizioni generali**

1. Per marchi commerciali di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1144/2014 si intendono i marchi definiti agli articoli 4 e 66 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup> o all'articolo 2 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione, del 6 novembre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al registro degli operatori, all'importo dell'aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione, al simbolo grafico, all'esenzione dai dazi all'importazione per taluni bovini e al finanziamento di talune misure relative alle misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 3).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

2. I marchi commerciali dei prodotti promossi dalle organizzazioni proponenti sono visibili solo nel corso delle dimostrazioni e degustazioni.

Si applicano le definizioni seguenti:

- a) «dimostrazioni»: tutti i mezzi atti a illustrare i meriti di un prodotto o di un regime a un potenziale cliente al fine di incoraggiare l'acquisto del prodotto durante fiere o manifestazioni rivolte alle aziende e su siti Internet;
- b) «degustazioni»: ogni attività in cui un prodotto può essere assaggiato da un potenziale cliente durante fiere o manifestazioni rivolte alle aziende e nei punti vendita.

3. I marchi commerciali possono altresì essere visibili sul materiale informativo e promozionale esposto o distribuito durante le dimostrazioni e degustazioni.

4. Le organizzazioni proponenti che espongono marchi commerciali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) specificano nella domanda relativa al programma i motivi per cui l'indicazione dei marchi commerciali è necessaria per realizzare gli obiettivi della campagna e confermano che l'esposizione di tali marchi è limitata alle dimostrazioni e degustazioni;
- b) conservano gli elementi atti a dimostrare che tutti i membri dell'organizzazione proponente interessata hanno avuto pari opportunità di esporre i rispettivi marchi commerciali;
- c) provvedono affinché:
  - i) i marchi commerciali siano esposti insieme in modo ugualmente visibile, in uno spazio distinto da quello dedicato al principale messaggio dell'Unione;
  - ii) l'esposizione dei marchi commerciali non indebolisca il principale messaggio dell'Unione;
  - iii) il principale messaggio dell'Unione non sia oscurato dall'esposizione di materiale dotato di marchio commerciale, come ad esempio immagini, colori, simboli;
  - iv) l'esposizione dei marchi commerciali sia limitata al materiale visivo, escludendo gadget e mascotte, in un formato ridotto rispetto al principale messaggio dell'Unione. Nessuna indicazione dei marchi commerciali è data nel materiale audio.

#### Articolo 6

#### Condizioni specifiche

1. Durante le dimostrazioni e degustazioni, i marchi commerciali possono essere esposti soltanto:

- a) insieme in un banner collocato sul pannello frontale del banco dello stand o supporto equivalente. Il banner non può superare il 5 % della superficie totale del pannello frontale del banco dello stand o supporto equivalente; oppure
- b) singolarmente, collocando ciascun marchio commerciale in espositori distinti e identici, in modo neutro e identico, sul pannello frontale del banco dell'espositore o supporto equivalente. In tal caso l'esposizione del nome del marchio commerciale non può superare il 5 % della superficie totale del pannello frontale del banco dell'espositore o supporto equivalente.

2. Per i siti Internet, i marchi commerciali possono essere esposti soltanto insieme, in uno dei due modi seguenti:

- a) in un banner collocato nella parte inferiore della pagina Internet, che non può superare il 5 % della superficie totale della pagina stessa, in cui ciascun marchio commerciale deve avere dimensioni inferiori all'emblema dell'Unione che fa riferimento al cofinanziamento dell'Unione;
- b) su una pagina Internet dedicata, distinta dalla pagina iniziale, in modo neutro e identico per ciascun marchio commerciale.

3. Per il materiale stampato distribuito durante le dimostrazioni o degustazioni, i marchi commerciali possono essere esposti soltanto insieme, in un banner a piè di pagina che non può superare il 5 % della superficie totale di tale pagina.

*Articolo 7***Numero di marchi commerciali da esporre**

1. Sono esposti almeno cinque marchi commerciali.
2. In deroga al paragrafo 1, possono essere esposti meno di cinque marchi commerciali purché siano soddisfatte le due condizioni seguenti:
  - a) per il prodotto o regime oggetto del programma i marchi commerciali dello Stato membro di origine dell'organizzazione proponente sono in numero inferiore;
  - b) per motivi debitamente giustificati non è stato possibile organizzare un programma multiprodotto o multipaese che consenta di esporre un numero superiore di marchi commerciali.
3. Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 deve essere debitamente giustificato dall'organizzazione proponente e corroborato da tutti i documenti necessari, tra cui la prova che l'organizzazione proponente si è rivolta ad altre organizzazioni proponenti per proporre loro di stabilire insieme un programma multiprodotto o multipaese e i motivi per cui tale programma non è stato realizzato.
4. Qualora siano esposti meno di cinque marchi commerciali, si applicano le norme stabilite dall'articolo 6 e la superficie assegnata a tali marchi è ridotta in proporzione.

*Articolo 8***Indicazione dei regimi ammissibili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 che sono registrati come marchi**

Se il programma riguarda un regime di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014, gli articoli 5, 6 e 7 non si applicano ai nomi e ai simboli grafici dei regimi registrati come marchi.

## CAPO III

**GESTIONE DEI PROGRAMMI SEMPLICI**

## SEZIONE I

**Attuazione e finanziamento dei programmi***Articolo 9***Designazione delle autorità competenti**

Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento.

Essi comunicano alla Commissione i nomi e i dati completi delle autorità designate ed ogni eventuale modifica successiva.

La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni nei modi appropriati.

*Articolo 10***Conclusione dei contratti**

1. Non appena la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014, essa trasmette copia dei programmi selezionati agli Stati membri interessati.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alle organizzazioni proponenti l'esito della loro domanda.
3. Gli Stati membri concludono contratti per l'attuazione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate entro 90 giorni di calendario dalla notifica dell'atto della Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014 purché gli organismi incaricati dell'esecuzione di cui all'articolo 13 dello stesso regolamento siano stati selezionati conformemente alla procedura prevista all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829. Scaduto tale termine, non possono più essere conclusi contratti senza la preventiva autorizzazione della Commissione.
4. La data d'inizio dell'attuazione del programma è il primo giorno del mese successivo alla data di firma del contratto. Tuttavia, la data d'inizio può essere rinviata fino a un massimo di sei mesi, in particolare per tener conto del carattere stagionale del prodotto oggetto del programma o della partecipazione a una specifica manifestazione o fiera.
5. Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo messi a loro disposizione dalla Commissione.
6. Gli Stati membri possono eventualmente modificare alcune condizioni dei contratti tipo per conformarsi al diritto nazionale, ma solo nella misura in cui non contravvenga alla normativa dell'Unione.

#### Articolo 11

##### **Attuazione dei programmi da parte delle organizzazioni proponenti**

Un'organizzazione proponente può eseguire essa stessa alcune parti di un programma semplice purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'organizzazione proponente possiede un'esperienza di almeno tre anni nell'attuazione di azioni di informazione e di promozione; e
- b) l'organizzazione proponente si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato.

#### Articolo 12

##### **Obblighi in materia di informazione e registrazione**

1. Le organizzazioni proponenti mantengono aggiornate le informazioni e informano lo Stato membro interessato di eventi e circostanze che possano incidere in modo significativo sull'attuazione del programma o sugli interessi finanziari dell'Unione.
2. Le organizzazioni proponenti e gli organismi di esecuzione conservano i registri e gli altri documenti giustificativi che comprovano la corretta attuazione del programma e i costi dichiarati ammissibili, in particolare:
  - a) per i costi reali: idonei registri e altri documenti giustificativi comprovanti i costi dichiarati, come ad esempio contratti, subappalti, fatture e scritture contabili. Le prassi abituali di contabilità analitica e le procedure di controllo interno devono consentire il raffronto diretto tra gli importi dichiarati, gli importi riportati nella contabilità e quelli figuranti nei documenti giustificativi.

Per quanto riguarda i costi per il personale, l'organizzazione proponente e gli organismi di esecuzione tengono registri comprovanti il numero di ore dichiarate. In assenza di registri attendibili delle ore di lavoro dedicate all'azione, lo Stato membro può accettare prove alternative del numero di ore dichiarate, se ritiene che offrano un adeguato livello di affidabilità.

Per le persone che lavorano esclusivamente per il programma non è necessario registrare le ore, ma è richiesta una dichiarazione firmata attestante che le persone interessate hanno lavorato esclusivamente per l'azione;

- b) per i costi a tasso fisso: idonei registri e altri documenti giustificativi comprovanti l'ammissibilità dei costi sulla base dei quali è calcolato il tasso fisso.

*Articolo 13***Anticipi**

1. Entro 30 giorni dalla data alla quale è stato firmato il contratto di cui all'articolo 10, l'organizzazione proponente può presentare allo Stato membro una domanda di anticipo corredata della cauzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell'organizzazione proponente, di una cauzione a favore dello Stato membro di importo pari a quello dell'anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>.
3. L'anticipo non può eccedere il 20 % della partecipazione finanziaria massima dell'Unione di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014.
4. Lo Stato membro versa l'anticipo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della cauzione di cui al paragrafo 2, oppure entro 30 giorni dalla data del decimo giorno precedente la data d'inizio dell'attuazione del programma, se questa data è posteriore.
5. L'anticipo è liquidato al pagamento del saldo.
6. In deroga ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo, le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1144/2014 possono presentare domanda di anticipo in due quote. I richiedenti che scelgono di avvalersi di tale opzione presentano domanda per la prima quota dell'anticipo entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La domanda per la quota rimanente dell'anticipo può essere presentata solo dopo la liquidazione della prima quota.

*Articolo 14***Domanda di pagamenti intermedi**

1. Fatta eccezione per l'ultimo anno di attuazione del programma, le domande di pagamento intermedio della partecipazione finanziaria dell'Unione sono presentate dall'organizzazione proponente agli Stati membri entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'attuazione di un anno del programma.
2. Le domande riguardano i costi ammissibili sostenuti durante l'anno in questione e sono corredate di una relazione intermedia comprendente una relazione finanziaria periodica e una relazione tecnica periodica.
3. La relazione finanziaria periodica di cui al paragrafo 2 comprende:
  - a) il rendiconto finanziario di ciascuna organizzazione proponente che riporta i costi ammissibili inclusi nel programma, corredato di una dichiarazione attestante che:
    - le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere,
    - i costi dichiarati sono ammissibili a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829,
    - i costi possono essere suffragati da idonei registri e documenti giustificativi che verranno prodotti su richiesta o nell'ambito dei controlli previsti dal presente regolamento;
  - b) il certificato relativo ai rendiconti finanziari, redatto per l'organizzazione proponente interessata da un revisore dei conti esterno autorizzato, nel caso in cui la partecipazione finanziaria dell'Unione ai costi reali del programma sia pari o superiore a 750 000 EUR, e l'importo della partecipazione finanziaria dell'Unione ai costi reali chiesta a titolo

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 18).

di pagamento intermedio sia pari o superiore a 325 000 EUR. Il certificato comprova l'ammissibilità dei costi proposti a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 e il rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento;

- c) copia delle pertinenti fatture e dei documenti giustificativi comprovanti l'ammissibilità dei costi, nei casi in cui non è richiesto il certificato di cui alla lettera b).
4. La relazione tecnica periodica di cui al paragrafo 2 comprende:
- a) copia di tutto il materiale e degli elementi visivi utilizzati che non sono già stati trasmessi allo Stato membro;
  - b) la descrizione delle attività svolte nel periodo cui si riferisce il pagamento intermedio, che si avvale degli indicatori di realizzazione e di risultato del programma di cui all'articolo 22; e
  - c) la giustificazione delle eventuali differenze tra le attività previste dal programma e le relative realizzazioni e risultati previsti e quanto effettivamente svolto o conseguito.

#### Articolo 15

##### **Domanda di pagamento del saldo**

1. La domanda di pagamento del saldo è presentata dall'organizzazione proponente allo Stato membro entro 90 giorni dalla data di conclusione del programma oggetto del contratto di cui all'articolo 10.
2. La domanda è considerata ricevibile se è corredata della relazione intermedia finale, della relazione finale e di uno studio di valutazione dei risultati delle azioni di promozione e di informazione.
3. La relazione intermedia finale di cui al paragrafo 2 riguarda l'ultimo anno di attuazione del programma. Nei loro rendiconti finanziari le organizzazioni proponenti certificano che tutte le entrate sono state dichiarate.
4. La relazione finale di cui al paragrafo 2 comprende:
  - a) la relazione finanziaria finale contenente il riepilogo finanziario finale, redatto dall'organizzazione proponente, che consolida i rendiconti finanziari per tutti i pagamenti intermedi e riporta tutte le spese sostenute;
  - b) la relazione tecnica contenente:
    - i) una panoramica delle attività svolte e le realizzazioni e i risultati del programma sulla base degli indicatori di cui all'articolo 22; e
    - ii) una sintesi destinata alla pubblicazione.
5. Lo studio di valutazione dei risultati delle azioni di promozione e di informazione di cui al paragrafo 2 è realizzato da un organismo esterno indipendente. Tale organismo utilizza gli indicatori di cui all'articolo 22.

#### Articolo 16

##### **Versamenti da parte dello Stato membro**

1. I pagamenti intermedi e gli anticipi di cui agli articoli 13 e 14 non superano complessivamente il 90 % della partecipazione finanziaria totale dell'Unione di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014.
2. Lo Stato membro effettua i versamenti previsti agli articoli 14 e 15 entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento purché siano stati effettuati tutti i controlli in conformità del presente regolamento.
3. Ove risultino necessari ulteriori controlli amministrativi o in loco in conformità degli articoli 19 e 20, lo Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 2 mediante notifica all'organizzazione proponente.

*Articolo 17***Rigetto dei costi non ammissibili e recupero dei pagamenti indebiti**

1. All'atto del pagamento intermedio e del pagamento del saldo o successivamente a tali versamenti, gli Stati membri rifiutano i costi che risultano non ammissibili, in particolare a seguito dei controlli previsti dal presente regolamento.
2. L'organizzazione proponente rimborsa il pagamento indebito a norma del capo III, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>.

Si applica il tasso di interesse stabilito all'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione <sup>(2)</sup>.

*SEZIONE 2***Controllo dell'attuazione dei programmi e comunicazioni degli Stati membri***Articolo 18***Controlli sulla procedura di selezione degli organismi di esecuzione**

Prima della firma del contratto di cui all'articolo 10, gli Stati membri verificano che gli organismi di esecuzione siano stati selezionati secondo la procedura competitiva di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.

*Articolo 19***Controlli amministrativi sui programmi semplici**

1. Nel corso dei controlli amministrativi gli Stati membri verificano sistematicamente le domande di pagamento, in particolare le relazioni che corredano le domande e l'ammissibilità dei costi a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.
2. Gli Stati membri richiedono ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria e, se del caso, procedono a ulteriori controlli, in particolare quando:
  - a) le relazioni richieste non sono state presentate o non sono complete;
  - b) la verifica amministrativa del certificato relativo ai rendiconti finanziari non fornisce sufficienti elementi di prova in merito all'ammissibilità dei costi a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 e del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento; oppure
  - c) sussistono dubbi circa l'ammissibilità dei costi dichiarati nei rendiconti finanziari.

*Articolo 20***Controlli in loco sui programmi semplici**

1. Gli Stati membri selezionano le domande di pagamento da controllare in base a un'analisi del rischio.

La selezione è effettuata in modo tale da garantire che ogni programma semplice venga sottoposto a controlli in loco nel corso della sua attuazione almeno una volta nel periodo intercorrente tra il primo pagamento intermedio e il pagamento del saldo.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

2. I controlli in loco consistono in controlli tecnici e contabili nei locali dell'organizzazione proponente e, se del caso, dell'organismo di esecuzione. Gli Stati membri verificano quanto segue:

- a) che le informazioni e i documenti presentati siano esatti;
- b) che i costi siano stati dichiarati a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento;
- c) che tutte le obbligazioni previste dal contratto di cui all'articolo 10 siano state adempiute;
- d) che siano state rispettate le disposizioni degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione <sup>(1)</sup>, lo Stato membro informa al più presto la Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei controlli effettuati.

I controlli in loco possono essere limitati a un campione corrispondente ad almeno il 30 % dei costi ammissibili. Tale campione deve essere affidabile e rappresentativo.

Ove si riscontri un'inosservanza, lo Stato membro controlla tutti i documenti relativi ai costi dichiarati, oppure vengono estrapolati i risultati del campione.

3. Lo Stato membro redige una relazione su ciascun controllo in loco. Tale relazione specifica chiaramente l'ambito e i risultati dei controlli svolti.

#### *Articolo 21*

### **Comunicazioni alla Commissione relative ai programmi semplici**

1. Per quanto riguarda tutti i pagamenti effettuati per i programmi semplici, entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati riferiti al precedente anno civile e concernenti:

- a) l'esecuzione finanziaria e gli indicatori di realizzazione di cui all'articolo 22;
- b) l'impatto dei programmi valutato sulla scorta del sistema di indicatori di cui all'articolo 22;
- c) i risultati dei controlli amministrativi e in loco svolti conformemente agli articoli 19 e 20.

2. Tale comunicazione avviene per via elettronica utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati messe a disposizione dalla Commissione.

#### CAPO IV

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 22*

### **Sistema di indicatori per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione**

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione fondato su un sistema di indicatori. Tale sistema è composto dalle seguenti tre serie di indicatori di rendimento: indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto.

- a) Gli indicatori di realizzazione misurano il grado di attuazione delle attività previste in ciascun programma.
- b) Gli indicatori di risultato misurano gli effetti diretti e immediati delle attività.
- c) Gli indicatori di impatto misurano i benefici al di là degli effetti immediati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).

2. Ciascuna proposta di programma di informazione e di promozione presentata alla Commissione dall'organizzazione proponente specifica quali indicatori di ciascuna serie di indicatori di rendimento verranno utilizzati per valutare l'impatto del programma. L'organizzazione proponente si avvale, se pertinenti, degli indicatori figuranti nell'allegato, oppure può utilizzare altri indicatori se è in grado di dimostrare che sono più appropriati vista la natura del programma in questione.

*Articolo 23*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° dicembre 2015 alle proposte di programmi presentate a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

**Elenco di indicatori per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione di cui all'articolo 22**

Il sistema di indicatori relativi alle azioni intraprese dalle organizzazioni proponenti nell'ambito dei programmi di informazione e di promozione non rispecchia necessariamente tutti i fattori che possono intervenire e incidere sulle realizzazioni, sui risultati e sull'impatto di un programma operativo. In questo contesto, le informazioni fornite dagli indicatori vanno interpretate alla luce dei dati quantitativi e qualitativi concernenti altri fattori essenziali che contribuiscono al successo o all'insuccesso dell'attuazione del programma.

1. Gli indicatori di **realizzazione** comprendono ad esempio:

- numero di manifestazioni organizzate,
- numero di spot televisivi/radiofonici mandati in onda ovvero di annunci stampati o pubblicati online,
- numero di comunicati stampa,
- dimensioni del gruppo destinatario di attività specifiche (ad esempio, numero di operatori cui sono state indirizzate mail promozionali),
- numero di abbonati a bollettini elettronici.

2. Gli indicatori di **risultato** comprendono ad esempio:

- numero di operatori/esperti/importatori/consumatori che hanno partecipato a manifestazioni (seminari, workshop, degustazioni ecc.),
- numero di operatori/esperti/importatori/consumatori raggiunti da uno spot televisivo/radiofonico ovvero da un annuncio stampato o online,
- numero di operatori/esperti/importatori/consumatori che hanno partecipato a manifestazioni e si sono messi in contatto con l'organizzazione di produttori/con i produttori,
- numero di articoli non a pagamento pubblicati sulla stampa nel periodo oggetto della relazione sulla campagna di informazione,
- numero di visitatori del sito web o di «mi piace» sulla loro pagina Facebook,
- valore della copertura mediale.

3. Gli indicatori di **impatto** comprendono ad esempio:

- andamento delle vendite del settore nell'anno successivo alle campagne di promozione nella regione in cui si sono svolte rispetto all'anno precedente e rispetto all'andamento generale delle vendite sul mercato in questione,
  - andamento dei consumi del prodotto in tale paese,
  - valore e volume delle esportazioni dell'Unione del prodotto promosso,
  - variazione della quota di mercato dei prodotti dell'Unione,
  - andamento del prezzo medio di vendita del prodotto esportato nel paese in cui si sono svolte le campagne,
  - variazione del livello di riconoscimento dei loghi dei regimi di qualità dell'Unione,
  - variazione di immagine dei prodotti di qualità dell'Unione,
  - aumento della consapevolezza dei valori intrinseci/altri meriti dei prodotti agricoli dell'Unione, come indicato nell'elenco dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014,
  - aumento della fiducia dei consumatori a seguito dell'attuazione del programma,
  - rendimento dell'investimento (ROI).
-

**REGOLAMENTO (UE) 2015/1832 DELLA COMMISSIONE****del 12 ottobre 2015****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'eritritolo (E 968) come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 28 maggio 2014 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso dell'eritritolo (E 968) come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate, categoria alimentare 14.1.4 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) L'uso dell'eritritolo (E 968) è destinato a migliorare il profilo aromatico e le qualità organolettiche delle bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti in modo che abbiano un sapore simile a quello dei prodotti zuccherati. A bassi livelli l'eritritolo agisce come esaltatore di sapidità e contribuisce ad attenuare i sapori dissonanti e la dolcezza persistente associati all'uso di edulcoranti intensivi nelle suddette bevande. Il vantaggio per i consumatori consisterebbe dunque nella disponibilità di bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti aventi un sapore migliore.
- (5) Nel 2003 il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha concluso che l'uso dell'eritritolo (E 968) negli alimenti è sicuro. L'approvazione dell'eritritolo (E 968) da parte dell'Unione non si estende per il momento all'uso nelle bevande: il parere dell'SCF affermava infatti che con l'ingestione di eritritolo attraverso le bevande la soglia lassativa potrebbe essere superata, soprattutto dai giovani consumatori.
- (6) Il 12 febbraio 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha emesso un parere <sup>(3)</sup> sulla sicurezza della proposta di estendere l'uso dell'eritritolo (E 968) come additivo alimentare. L'Autorità ha concluso che la dose in bolo massiva (in un'unica ingestione) di eritritolo in bevande non alcoliche a un livello massimo dell'1,6 % non dovrebbe creare problemi di effetti lassativi. L'Autorità ha basato le sue conclusioni su dati comprendenti una stima dell'esposizione, tenendo conto del livello massimo di eritritolo dell'1,6 % proposto nelle bevande non alcoliche, della storia d'uso dell'eritritolo, delle sue caratteristiche di assorbimento e dell'assenza di risultati negativi, compresi gli effetti lassativi, a seguito dell'esposizione alla sostanza.
- (7) Per questa ragione è opportuno autorizzare l'uso dell'eritritolo (E 968) come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate, categoria alimentare 14.1.4 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, a un livello massimo dell'1,6 %.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2015;13(3):4033.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- a) Nella categoria alimentare 14.1.4: «Bevande aromatizzate», la voce relativa al gruppo I Additivi è modificata come segue:

«Gruppo I	Additivi			Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 ed E 967 E 968 non può essere utilizzato tranne nei casi specificati per questa categoria di alimenti»
-----------	----------	--	--	---

- b) Nella categoria alimentare 14.1.4: «Bevande aromatizzate», dopo la voce relativa a E 962 è aggiunta la seguente voce:

«E 968	Eritritolo	16 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, esclusivamente come esaltatore di sapidità»
--------	------------	--------	--	--

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1833 DELLA COMMISSIONE****del 12 ottobre 2015****che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 91, primo comma, lettera d), e secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione <sup>(2)</sup> definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Detti metodi sono regolarmente aggiornati in base al parere degli esperti di chimica e conformemente all'operato svolto nell'ambito del Consiglio oleicolo internazionale (COI).
- (2) Per garantire l'applicazione a livello dell'Unione delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, è opportuno aggiornare taluni metodi di analisi stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2568/91.
- (3) Alla luce dell'esperienza acquisita risulta che il metodo per rilevare la presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva può produrre falsi positivi. È pertanto opportuno eliminare i riferimenti a tale metodo.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:
  - a) il primo comma è così modificato:
    - i) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) per la determinazione della composizione di acidi grassi, il metodo di cui all'allegato X;»
    - ii) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) per la determinazione del contenuto di alcoli alifatici e triterpenici, il metodo di cui all'allegato XIX;»
  - b) il secondo comma è soppresso;
- 2) il sommario degli allegati è così modificato:
  - a) i riferimenti all'allegato X A e all'allegato X B, compresi i titoli di tali allegati, sono sostituiti dal seguente riferimento unico:

«Allegato X: Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia;»

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GUL 248 del 5.9.1991, pag. 1).

- b) nel riferimento all'allegato XIX, il titolo è sostituito dal seguente:  
«Determinazione del contenuto di alcoli alifatici e triterpenici mediante gascromatografia con colonna capillare»;
- c) il riferimento all'allegato XX bis è soppresso;
- 3) nell'allegato I *ter*, l'appendice 1 è modificata in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
- 4) l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;
- 5) l'allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- 6) gli allegati X A e X B sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento;
- 7) l'allegato XII è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento;
- 8) l'allegato XIX è modificato in conformità dell'allegato VI del presente regolamento;
- 9) l'allegato XX bis è soppresso.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO I

Nell'allegato I *ter* dell'appendice 1 del regolamento (CEE) n. 2568/91, la tavola di corrispondenza è così modificata:

- 1) le righe corrispondenti agli isomeri trans degli acidi grassi e alla composizione di acidi grassi sono sostituite dalle seguenti:

«— Isomeri trans degli acidi grassi	Allegato X	Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia
— Composizione di acidi grassi	Allegato X	Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia»

- 2) la riga corrispondente agli alcoli alifatici è sostituita dalla seguente:

«— Alcoli alifatici e triterpenici	Allegato XIX	Determinazione del contenuto di alcoli alifatici e triterpenici mediante gascromatografia con colonna capillare»
------------------------------------	--------------	--

## ALLEGATO II

Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

- «6.2. Si calcola il contenuto percentuale di ogni singolo sterolo dal rapporto fra l'area del picco corrispondente e la somma delle aree dei picchi degli steroli:

$$\text{sterol}_x = \frac{A_x}{\sum A} \times 100$$

in cui:

$A_x$  = area del picco x;

$\sum A$  = somma delle aree di tutti i picchi degli steroli.»

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO IX

## ANALISI SPETTROFOTOMETRICA NELL'ULTRAVIOLETTO

## PREMESSA

L'analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto può fornire informazioni sulla qualità di una sostanza grassa, sul suo stato di conservazione e sulle modificazioni indotte da processi tecnologici. L'assorbimento alle lunghezze d'onda specificate nel metodo è dovuto alla presenza di sistemi dienici e trienici coniugati derivanti da processi di ossidazione e/o da pratiche di raffinazione. I valori di tale assorbimento sono espressi come estinzione specifica  $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$  (estinzione di una soluzione della sostanza grassa all'1 % (p/v) nel solvente prescritto, in una cuvetta di 10 mm) convenzionalmente indicata con K (detto anche "coefficiente di estinzione").

## 1. OGGETTO

Il presente allegato descrive il procedimento per l'esecuzione dell'analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto dell'olio d'oliva.

## 2. PRINCIPIO DEL METODO

Un campione viene disciolto nel solvente stabilito e l'assorbanza della soluzione è misurata alle lunghezze d'onda prescritte, in riferimento al solvente puro.

Si determinano i valori dell'estinzione specifica alle lunghezze d'onda di 232 e 268 nm nell'isooctano o di 232 e 270 nm nel cicloesano, per una concentrazione dell'1 % p/v in una cuvetta di 10 mm.

## 3. APPARECCHIATURA

3.1. Spettrofotometro per misurazioni a lunghezze d'onda dell'ultravioletto (da 220 a 360 nm), con possibilità di lettura per ogni unità nanometrica. Si raccomanda l'esecuzione di controlli regolari in relazione all'accuratezza e alla riproducibilità delle scale di lunghezza d'onda e di assorbanza, nonché alla luce parassita.

3.1.1. *Scala delle lunghezze d'onda*: questo controllo può essere effettuato mediante materiale di riferimento costituito da un filtro di vetro ottico contenente ossido di olmio o una soluzione di ossido di olmio (sigillata o no), che presenta bande di assorbanza separate. I materiali di riferimento sono destinati alla verifica e alla taratura della scala delle lunghezze d'onda di spettrofotometri UV-visibile con ampiezza di banda spettrale nominale uguale o inferiore a 5 nm. Le misurazioni sono effettuate rispetto a una prova in bianco all'aria su un intervallo di lunghezze d'onda compreso tra 640 e 240 nm, secondo le istruzioni accluse ai materiali di riferimento. Ad ogni alterazione della larghezza della fessura (slit) si esegue una correzione della linea di base con un percorso ottico libero. Le lunghezze d'onda della norma sono elencate nel certificato del materiale di riferimento.

3.1.2. *Scala di assorbanza*: tale controllo può essere eseguito utilizzando materiali di riferimento sigillati reperibili in commercio, costituiti da soluzioni acide di dicromato di potassio a determinate concentrazioni e con valori certificati di assorbanza a  $\lambda_{\text{max}}$  (quattro soluzioni di dicromato di potassio in acido perclorico, sigillate in quattro cuvette UV in quarzo utilizzate per misurare la linearità e l'accuratezza fotometrica di riferimento nell'ultravioletto). Le soluzioni di dicromato di potassio sono misurate rispetto a una prova in bianco dell'acido utilizzato, previa correzione della linea di base, conformemente alle istruzioni accluse al materiale di riferimento. I valori di assorbanza sono elencati nel certificato del materiale di riferimento.

Per verificare la risposta della fotocellula e del fotomoltiplicatore è inoltre possibile procedere come segue: pesare 0,2000 g di potassio cromato puro per spettrofotometria e scioglierlo in una soluzione di idrossido di potassio 0,05 N in un matraccio tarato da 1 000 ml e portare a volume. Prelevare esattamente 25 ml della soluzione ottenuta, trasferirla in un matraccio tarato da 500 ml e portare a volume con la stessa soluzione di idrossido di potassio.

Misurare l'estinzione della soluzione così ottenuta a 275 nm, utilizzando come riferimento la soluzione di idrossido di potassio. L'estinzione misurata con cuvetta da 1 cm deve essere di  $0,200 \pm 0,005$ .

3.2. Cuvette in quarzo rettangolari, con coperchio, adatte per misurazioni a lunghezze d'onda dell'ultravioletto (da 220 a 360 nm), con un percorso ottico di 10 mm. Riempite di acqua o con altro solvente idoneo, le cuvette non devono presentare fra loro differenze superiori a 0,01 unità di estinzione.

3.3. Matracci volumetrici tarati da 25 ml, classe A.

3.4. Bilancia analitica, idonea a fornire una lettura con l'approssimazione di 0,0001 g.

#### 4. REAGENTI

Salvo indicazione contraria, durante l'analisi utilizzare soltanto reagenti di qualità analitica riconosciuta e acqua distillata o demineralizzata o acqua di purezza equivalente.

Solvente: Isoottano (2,2,4 trimetilpentano) per misurazioni a 232 nm e 268 nm o cicloesano per misurazioni a 232 nm e 270 nm, con assorbanza inferiore a 0,12 a 232 nm e a 0,05 a 270 nm rispetto all'acqua distillata, misurata in una cuvetta di 10 mm.

#### 5. PROCEDIMENTO

5.1. Il campione deve essere perfettamente omogeneo ed esente da impurezze sospese. In caso contrario deve essere filtrato su carta alla temperatura di circa 30 °C.

5.2. Del campione così preparato si versano circa 0,25 g (con un'approssimazione di 1 mg) in un matraccio tarato da 25 ml, si porta a volume con il solvente prescritto e si omogeneizza. La soluzione risultante deve essere perfettamente limpida. Qualora si riscontri opalescenza o torbidità si filtra rapidamente con carta.

NOTA: in generale, è sufficiente una massa di 0,25-0,30 g per misurare l'assorbanza di oli di oliva vergini ed extra vergini a 268 nm e 270 nm. Per misurazioni a 232 nm occorrono di norma 0,05 g di campione; in tal caso si preparano generalmente due soluzioni distinte. Per misurare l'assorbanza di oli di sansa d'oliva, oli d'oliva raffinati e oli d'oliva adulterati, che presentano un'assorbanza più elevata, è generalmente sufficiente un campione di quantità inferiore (ad esempio 0,1 g).

5.3. Se necessario, si corregge la linea di base (220-290 nm) con solvente in entrambe le cuvette di quarzo (campione e riferimento), quindi si riempie con la soluzione di prova la cuvetta di quarzo del campione e si misurano le estinzioni a 232, 268 o 270 nm rispetto al solvente utilizzato come riferimento.

I valori di estinzione registrati devono essere compresi tra 0,1 e 0,8 o nell'intervallo di linearità dello spettrofotometro (che deve essere verificato). In caso contrario è necessario ripetere le misurazioni utilizzando soluzioni più concentrate o più diluite, a seconda del caso.

5.4. Dopo aver misurato l'assorbanza a 268 o 270 nm, si misura l'assorbanza a  $\lambda_{\max}$ ,  $\lambda_{\max} + 4$  e  $\lambda_{\max} - 4$ . Questi valori di assorbanza sono utilizzati per determinare la variazione dell'estinzione specifica ( $\Delta K$ ).

NOTA: il valore di  $\lambda_{\max}$  è fissato a 268 nm per l'isoottano utilizzato come solvente e a 270 nm per il cicloesano.

#### 6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

6.1. Si riportano le estinzioni specifiche (coefficienti di estinzione) alle varie lunghezze d'onda calcolate come segue:

$$K\lambda = \frac{E\lambda}{c \times s}$$

in cui:

$K\lambda$  = estinzione specifica alla lunghezza d'onda  $\lambda$ ;

$E\lambda$  = estinzione misurata alla lunghezza d'onda  $\lambda$ ;

$c$  = concentrazione della soluzione in g/100 ml;

$s$  = spessore della cuvetta di quarzo in cm;

il valore è espresso con due cifre decimali.

6.2. Variazione dell'estinzione specifica ( $\Delta K$ )

La variazione del valore assoluto dell'estinzione ( $\Delta K$ ) è data da:

$$\Delta K = \left| K_m - \left( \frac{K\lambda_m - 4 + K\lambda_m + 4}{2} \right) \right|$$

in cui  $K_m$  è l'estinzione specifica alla lunghezza d'onda di massimo assorbimento a 270 nm e 268 nm, a seconda del solvente utilizzato.

Il valore è espresso con due cifre decimali.»

---

## ALLEGATO IV

## «ALLEGATO X

**DETERMINAZIONE DEGLI ESTERI METILICI DEGLI ACIDI GRASSI MEDIANTE GASCROMATOGRAFIA**

## 1. OGGETTO

Il presente allegato fornisce orientamenti per la determinazione mediante gascromatografia degli acidi grassi liberi e legati nei grassi e negli oli vegetali dopo la loro conversione in esteri metilici di acidi grassi (FAME).

Gli acidi grassi legati dei triacilgliceroli (TAG) e, a seconda del metodo di esterificazione, gli acidi grassi liberi (FFA), sono convertiti in esteri metilici di acidi grassi (FAME), determinati mediante gascromatografia con colonna capillare.

Il metodo descritto nel presente allegato consente di determinare gli esteri metilici degli acidi grassi da C12 a C24, compresi quelli saturi, monoinsaturi cis e trans e polinsaturi cis e trans.

## 2. PRINCIPIO

La gascromatografia (GC) è utilizzata per l'analisi quantitativa dei FAME. I FAME sono preparati conformemente alla parte A. Essi sono successivamente iniettati e vaporizzati nell'iniettore. La separazione dei FAME viene eseguita su colonne analitiche di polarità e lunghezza specifiche. Un rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) è utilizzato per il rilevamento dei FAME. Le condizioni di analisi figurano nella parte B.

L'idrogeno o l'elio possono essere utilizzati come gas vettore (fase mobile) nella gascromatografia dei FAME con FID. L'idrogeno accelera la separazione e produce picchi più marcati. La fase stazionaria consiste in un microscopico strato di una sottile pellicola liquida su una superficie solida inerte di silice fusa.

Mentre passano attraverso la colonna capillare i composti volatili in esame interagiscono con la fase stazionaria che riveste la superficie interna della colonna. A causa di tale differenza di interazione dei diversi composti, la loro eluizione avviene in un momento diverso, detto "tempo di ritenzione" del composto per un determinato insieme di parametri analitici. La comparazione dei tempi di ritenzione serve a identificare i diversi composti.

## PARTE A

**PREPARAZIONE DEGLI ESTERI METILICI DI ACIDI GRASSI DA OLIO DI OLIVA E DA OLIO DI SANSI DI OLIVA**

## 1. OGGETTO

La presente parte illustra la preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi e include metodi di preparazione degli esteri metilici di acidi grassi da oli di oliva e di oli di sansa di oliva.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La preparazione degli esteri metilici di acidi grassi da oli di oliva e oli di sansa di oliva avviene mediante transesterificazione con soluzione metanolica di idrossido di potassio a temperatura ambiente. La necessità di depurare il campione prima della transesterificazione dipende dal tenore di acidi grassi liberi del campione e dal parametro analitico da determinare; il metodo può essere scelto secondo la seguente tabella:

Categoria di olio	Metodo
Olivo di oliva vergine di acidità $\leq 2,0$ %,	1. Acidi grassi 2. Acidi grassi <i>trans</i>
Olivo di oliva raffinato	3. $\Delta$ ECN 42 (dopo purificazione tramite estrazione su fase solida (SPE) con gel di silice)
Olivo di oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini	

Categoria di olio	Metodo
Olio di sansa di oliva raffinato	
Olio di sansa di oliva	
Olio di oliva vergine con acidità > 2,0 % Olio di sansa di oliva greggio	1. Acidi grassi (dopo purificazione tramite estrazione su fase solida (SPE) con gel di silice) 2. Acidi grassi <i>trans</i> (dopo purificazione tramite estrazione su fase solida (SPE) con gel di silice) 3. ΔECN 42 (dopo purificazione tramite estrazione su fase solida (SPE) con gel di silice)

### 3. METODOLOGIA

#### 3.1. **Transesterificazione in soluzione metanolica di idrossido di potassio a temperatura ambiente**

##### 3.1.1. *Principio*

Gli esteri metilici si formano per transesterificazione in una soluzione metanolica di idrossido di potassio come fase intermedia prima della saponificazione.

##### 3.1.2. *Reagenti*

3.1.2.1. Metanolo con tenore di acqua non superiore allo 0,5 % (m/m).

3.1.2.2. Esano per cromatografia.

3.1.2.3. Eptano per cromatografia.

3.1.2.4. Etere dietilico, stabilizzato per analisi.

3.1.2.5. Acetone per cromatografia.

3.1.2.6. Solvente di eluizione per la purificazione dell'olio mediante cromatografia su colonna/estrazione su fase solida (SPE); miscela di esano/etere dietilico in proporzioni 87:13(v/v).

3.1.2.7. Idrossido di potassio, soluzione metanolica di circa 2M: sciogliere 11,2 g di idrossido di potassio in 100 ml di metanolo.

3.1.2.8. Cartucce di gel di silice, 1 g (6 ml), per l'estrazione in fase solida (SPE).

##### 3.1.3. *Apparecchiatura*

3.1.3.1. Provette con tappo a vite (volume 5 ml) munito di guarnizione in PTFE.

3.1.3.2. Pipette graduate o automatiche da 2 ml e 0,2 ml.

##### 3.1.4. *Purificazione dei campioni di olio*

All'occorrenza i campioni verranno purificati facendo passare l'olio su una cartuccia di gel di silice per estrazione in fase solida. Inserire una cartuccia di gel di silice (3.1.2.8) in un apparecchio di eluizione sotto vuoto e lavare con 6 ml di esano (3.1.2.2); effettuare il lavaggio senza vuoto. Quindi immettere nella colonna una soluzione d'olio (0,12 g circa) in 0,5 ml di esano (3.1.2.2). Far scendere la soluzione per eluizione con 10 ml di esano/etere dietilico (87:13 v/v) (3.1.2.6). Omogeneizzare tutti gli eluati e dividerli in due volumi simili. Fare evaporare un'aliquota fino ad essiccamento in un evaporatore rotante, a pressione ridotta e temperatura ambiente. Dissolvere il residuo in 1 ml di eptano: si ottiene una soluzione pronta per l'analisi degli acidi grassi mediante GC. Far evaporare la seconda aliquota e dissolvere il residuo in 1 ml di acetone per l'analisi dei trigliceridi mediante HPLC, se necessario.

3.1.5. *Procedura*

Pesare circa 0,1 g del campione di olio in una provetta da 5 ml con tappo a vite (3.1.3.1). Aggiungere 2 ml di eptano e mescolare (3.1.2.2). Aggiungere 0,2 ml di soluzione metanolica di idrossido di potassio (3.1.2.7), chiudere con il tappo munito di guarnizione in PTFE, stringere bene il tappo e agitare energicamente per 30 secondi. Lasciare depositare finché la parte superiore della soluzione diventa chiara. Far decantare lo strato superiore che contiene gli esteri metilici. La soluzione di eptano ottenuta è pronta per essere iniettata nel gascromatografo. Si consiglia di conservare la soluzione in frigorifero fino al momento dell'analisi gascromatografica. Non si consiglia di conservare la soluzione per un periodo superiore alle 12 ore.

## PARTE B

**ANALISI DEGLI ESTERI METILICI DEGLI ACIDI GRASSI MEDIANTE GASCROMATOGRAFIA**1. **OGGETTO**

La presente parte fornisce un orientamento generale per l'applicazione della gascromatografia con colonne capillari ai fini della determinazione della composizione qualitativa e quantitativa di una miscela di esteri metilici degli acidi grassi ottenuta con il metodo specificato nella parte A.

La presente parte non è applicabile agli acidi grassi polimerizzati.

2. **REAGENTI**2.1. **Gas vettore**

Gas inerte (elio o idrogeno) completamente essiccato ed avente un tenore di ossigeno inferiore a 10 mg/kg.

*Nota 1:* L'idrogeno può raddoppiare la velocità dell'analisi, ma è pericoloso. Sono disponibili dispositivi di sicurezza.

2.2. **Gas ausiliari**

2.2.1. Idrogeno (purezza  $\geq 99,9$  %), esente da impurezze organiche.

2.2.2. Aria od ossigeno, esente da impurezze organiche.

2.2.3. Azoto (purezza  $> 99$  %).

2.3. **Standard di riferimento**

Miscela di esteri metilici di acidi grassi puri oppure esteri metilici di un grasso di composizione nota, di preferenza analogo a quello della sostanza grassa da analizzare. Gli isomeri cis e trans di esteri metilici ottadecadienoici, ottadecenoici e ottadecatrienoici sono utili per l'identificazione degli isomeri trans degli acidi insaturi.

Si deve prestare attenzione a prevenire l'ossidazione degli acidi grassi polinsaturi.

3. **APPARECCHIATURA**

Le istruzioni precisano che deve essere usata la consueta apparecchiatura per gascromatografia, facendo uso di colonne capillari e di un rivelatore a ionizzazione di fiamma.

3.1. **Gascromatografo**

Il gascromatografo deve comprendere i seguenti elementi.

### 3.1.1. Sistema d'iniezione

Utilizzare un sistema d'iniezione con colonne capillari, nel qual caso il sistema di iniezione deve essere appositamente progettato per l'utilizzo delle colonne. L'iniezione può essere del tipo split o splitless (iniezione on-column).

### 3.1.2. Forno

Il forno deve poter scaldare la colonna capillare ad almeno 260 °C e mantenere la temperatura desiderata con l'approssimazione di  $\pm 0,1$  °C. Quest'ultimo requisito è particolarmente importante se si usa una provetta in silice fusa.

L'utilizzo di un apparecchio dotato di un programmatore di temperatura è raccomandato in tutti i casi e in particolare per gli acidi grassi con meno di 16 atomi di carbonio.

### 3.1.3. Colonna capillare

3.1.3.1. Tubo costituito di materiale inerte rispetto alle sostanze da analizzare (di solito vetro o silice fusa). Il diametro interno deve essere compreso tra 0,20 mm e 0,32 mm. La superficie interna deve essere sottoposta a un opportuno trattamento (ad es. preparazione della superficie, inattivazione) prima di ricevere la pellicola della fase stazionaria. Una lunghezza di 60 m è sufficiente per gli acidi grassi e per gli isomeri cis e trans degli acidi grassi.

3.1.3.2. Fase stazionaria, polisilossano polare (cianopropilsilicone). Le colonne a fase legata (a legami reticolari) sono adeguate.

*Nota 2:* Vi è il rischio che i polisilossani polari creino difficoltà nell'identificazione e separazione dell'acido linolenico e degli acidi a C20.

Lo spessore delle pellicole deve essere sottile, ad esempio 0,1  $\mu\text{m}$ -0,2  $\mu\text{m}$ .

### 3.1.3.3. Montaggio e condizionamento della colonna

Osservare le normali precauzioni necessarie per il montaggio delle colonne capillari, ovvero sistemazione della colonna nel forno (supporto), scelta e collegamento dei giunti (a tenuta stagna), sistemazione delle estremità della colonna nell'iniettore e nel rivelatore (riduzione degli spazi morti). Far fluire attraverso la colonna un flusso di gas vettore [ad es. 0,3 bar (30 kPa) per una colonna di 25 m di lunghezza e di 0,3 mm di diametro interno].

Condizionare la colonna programmando la temperatura del forno a 3 °C/min dalla temperatura ambiente a una temperatura di 10 °C inferiore al limite di decomposizione della fase stazionaria. Mantenere il forno a questa temperatura per 1 h fino a stabilizzazione della linea di base. Riportarla a 180 °C in modo da lavorare in condizioni isoterme.

*Nota 3:* Sono disponibili in commercio adeguate colonne preconizionate.

### 3.1.4. Rivelatore a ionizzazione di fiamma e convertitore-amplificatore

## 3.2. Siringa

La siringa deve avere una capacità massima di 10  $\mu\text{l}$  ed essere graduata in divisioni di 0,1  $\mu\text{l}$ .

## 3.3. Sistema di acquisizione dei dati

Sistema di acquisizione dei dati collegato online con i rilevatori e utilizzato con un software adeguato per l'integrazione e la normalizzazione dei picchi.

## 4. PROCEDURA

Le operazioni descritte dal paragrafo 4.1 al paragrafo 4.3 riguardano l'utilizzo di un rivelatore a ionizzazione di fiamma.

4.1. **Condizioni di prova**4.1.1. *Selezione delle condizioni operative ottimali per colonne capillari*

In considerazione delle caratteristiche di efficienza e di permeabilità delle colonne capillari, la separazione dei costituenti e la durata dell'analisi sono ampiamente dipendenti dal flusso del gas vettore nella colonna. Sarà pertanto necessario ottimizzare le condizioni operative adeguando questo parametro (o semplicemente la perdita di carico in testa alla colonna), a seconda che si voglia migliorare la separazione o accelerare l'analisi.

Le seguenti condizioni si sono rivelate adatte per la separazione dei FAME (da C4 a C26). Esempi di cromatogrammi figurano nell'appendice B:

Temperatura dell'iniettore:	250 °C
Temperatura del rivelatore:	250 °C
Temperatura del forno:	da 165 °C (8 min) a 210 °C a 2 °C/min
Gas vettore idrogeno: pressione in testa alla colonna:	179 kPa
Flusso totale:	154,0 ml/min;
Rapporto di partizione (split ratio):	1:100
Volume di iniezione:	1 µl

4.1.2. *Determinazione della risoluzione (cfr. appendice A)*

Calcolare la risoluzione, R, di due picchi vicini I e II, utilizzando la seguente formula:

$$R = 2 \times ((d_{r(II)} - d_{r(I)}) / (\omega_{(I)} + \omega_{(II)})) \text{ or } R = 2 \times ((t_{r(II)} - t_{r(I)}) / (\omega_{(I)} + \omega_{(II)})) \text{ (USP) (United States Pharmacopeia),}$$

Oppure

$$R = 1,18 \times ((t_{r(II)} - t_{r(I)}) / (\omega_{0,5(I)} + \omega_{0,5(II)})) \text{ (EP, BP, JP, DAB), (JP (Japanese Pharmacopeia), EP (Pharmacopée Européenne), (BP (British Pharmacopeia))}$$

in cui:

$d_{r(I)}$  è la distanza di ritenzione del picco I;

$d_{r(II)}$  è la distanza di ritenzione del picco II;

$t_{r(I)}$  è il tempo di ritenzione del picco I;

$t_{r(II)}$  è il tempo di ritenzione del picco II;

$\omega_{(I)}$  è la larghezza della base del picco I;

$\omega_{(II)}$  è la larghezza della base del picco II;

$\omega_{0,5}$  è la larghezza del picco dello specifico composto, a metà altezza del picco;

Se  $\omega_{(I)} \approx \omega_{(II)}$ , calcolare R applicando le seguenti formule:

$$R = (d_{r(II)} - d_{r(I)}) / \omega = (d_{r(II)} - d_{r(I)}) / 4\sigma$$

in cui:

$\sigma$  è la deviazione standard (cfr. appendice A, figura 1).

Se la distanza  $d_r$  tra due picchi  $d_{r(1)} - d_{r(2)}$  è uguale a  $4\sigma$ , il fattore di risoluzione  $R = 1$ .

Se due picchi non sono completamente separati, le tangenti ai punti di flesso dei due picchi si intersecano al punto C. Per separare completamente i due picchi, la distanza tra i due picchi deve essere pari a:

$d_{r(1)} - d_{r(2)} = 6\sigma$  da cui  $R = 1,5$  (cfr. appendice A, figura 3).

## 5. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

### 5.1. Analisi qualitativa

Identificare i picchi dell'estere metilico del campione dal cromatogramma nell'appendice B, figura 1, se necessario per interpolazione, o dal raffronto con quelli delle miscele degli esteri metilici di riferimento (come indicato al punto 2.3).

### 5.2. Analisi quantitativa

#### 5.2.1. Determinazione della composizione

Calcolare la frazione di massa  $w_i$  dei singoli esteri metilici di acidi grassi, espressa come percentuale in massa degli esteri metilici, come segue:

#### 5.2.2. Metodo di calcolo

##### 5.2.2.1. Caso generale

Calcolare il contenuto di un dato componente  $i$ , espresso come percentuale in massa degli esteri metilici, determinando la percentuale rappresentata dal rapporto tra l'area del picco corrispondente e la somma delle aree di tutti i picchi, usando la formula seguente:

$$w_i = (A_i / \Sigma A) \times 100$$

in cui:

$A_i$  è l'area del picco del singolo estere metilico di acidi grassi  $i$ ;

$\Sigma A$  è la somma delle aree dei picchi di tutti i singoli esteri metilici degli acidi grassi.

I risultati sono espressi con due cifre decimali.

*Nota 4:* Per oli e grassi, la frazione in massa degli esteri metilici di acidi grassi è pari alla frazione di massa dei triacilgliceroli in grammi per 100 g. Per i casi in cui tale ipotesi non è ammessa, cfr. 5.2.2.2.

##### 5.2.2.2. Uso di fattori correttivi

In taluni casi, ad esempio in presenza di acidi grassi con meno di otto atomi di carbonio oppure di acidi con gruppi secondari, le aree devono essere corrette con specifici fattori di correzione ( $F_{ci}$ ). Questi fattori sono determinati per ogni singolo strumento. A tal fine vanno utilizzati materiali di riferimento appropriati con una composizione in acidi grassi certificata nel corrispondente intervallo.

*Nota 5:* Questi fattori correttivi non sono identici ai fattori di correzione teorici FID, riportati nell'appendice A, poiché comprendono anche le prestazioni del sistema di iniezione ecc. Tuttavia, in caso di differenze maggiori, l'intero sistema dovrebbe essere controllato per verificarne le prestazioni.

Per questa miscela di riferimento, la percentuale in massa del FAME  $i$  è data dalla formula:

$$w_i = (m_i / \Sigma m) \times 100$$

in cui:

$m_i$  è la massa del FAME  $i$  nella miscela di riferimento;

$\Sigma m$  è il totale delle masse dei vari componenti come i FAME della miscela di riferimento.

Dal cromatogramma della miscela di riferimento calcolare la percentuale in area del FAME  $i$  come segue:

$$w_i = (A_i/\Sigma A) \times 100$$

in cui:

$A_i$  è l'area del FAME  $i$  nella miscela di riferimento;

$\Sigma A$  è la somma delle aree di tutti i FAME della miscela di riferimento.

Il fattore di correzione  $F_c$  è quindi

$$F_c = (m_i \times \Sigma A)/(A_i/\Sigma m)$$

Per il campione, la percentuale in massa di ciascun FAME  $i$  è:

$$w_i = (F_i \times A_i)/\Sigma (F_i \times A_i)$$

I risultati sono espressi con due cifre decimali.

*Nota 6:* Il valore calcolato corrisponde alla percentuale in massa dei singoli acidi grassi calcolata come triacilgliceroli per 100 g di grassi.

### 5.2.2.3. Uso di uno standard interno

In alcune analisi (ad es. quando non tutti gli acidi grassi sono quantificati e quando sono presenti acidi con 4 e 6 atomi di carbonio accanto ad acidi con 16 e 18 atomi di carbonio, oppure quando è necessario determinare il quantitativo assoluto di un acido grasso in un campione) è necessario ricorrere a uno standard interno. Vengono spesso usati acidi grassi con 5, 15 o 17 atomi di carbonio. Deve essere determinato l'eventuale fattore di correzione per lo standard interno.

La percentuale in massa del componente  $i$ , espressa in esteri metilici, è data dalla formula:

$$w_i = (m_{IS} \times F_i \times A_i)/(m \times F_{IS} \times A_{IS})$$

in cui:

$A_i$  è l'area del FAME  $i$ ;

$A_{IS}$  è l'area dello standard interno;

$F_i$  è il fattore di correzione dell'acido grasso  $i$ , espressa come FAME;

$F_{IS}$  è il fattore di correzione dello standard interno;

$m$  è la massa in milligrammi della quantità di sostanza prelevata per l'analisi,

$m_{IS}$  è la massa in milligrammi dello standard interno.

I risultati sono espressi con due cifre decimali.

## 6. RELAZIONE SULLA PROVA

La relazione sulla prova deve specificare i metodi usati per la preparazione degli esteri metilici e per l'analisi gascromatografica. Essa deve citare altresì tutti i dettagli operativi non specificati nel presente metodo standard oppure considerati facoltativi, nonché i particolari di qualsiasi evento che possa avere influenzato i risultati.

La relazione sulla prova deve comprendere tutti i dati necessari per la completa identificazione del campione.

## 7. PRECISIONE DEL METODO

### 7.1. Risultati del test interlaboratorio

Maggiori dettagli di un test interlaboratorio per verificare la precisione del metodo sono stabiliti nell'allegato C della norma COI/T.20/Doc. n. 33. I valori tratti da questa prova interlaboratorio potrebbero non essere applicabili a intervalli di concentrazioni e a matrici diverse da quelle date.

**7.2. Ripetibilità**

La differenza assoluta tra i risultati di due prove indipendenti, eseguite dallo stesso operatore entro un breve lasso di tempo, utilizzando la stessa attrezzatura e lo stesso metodo sul medesimo materiale di prova, nello stesso laboratorio, eccede in non più del 5 % dei casi il valore di ripetibilità ( $r$ ) riportato nelle tabelle 1-14 dell'allegato C della norma COI/T.20/Doc. n. 33.


**7.3. Riproducibilità**

La differenza assoluta tra i risultati di due prove, eseguite da diversi operatori utilizzando lo stesso metodo su materiale di prova identico in laboratori diversi con diverse attrezzature, eccede in non più del 5 % dei casi il valore di riproducibilità ( $R$ ) riportato nelle tabelle 1-14 dell'allegato C della norma COI/T.20/Doc. n. 33.

---

Appendice A

Figura 1



Con larghezza di  $\omega_{0,5}$  a metà altezza del triangolo (ABC) e larghezza b a metà altezza del triangolo (NPM).

Figura 2






Figura 3



## Appendice B

Figura 1

Profilo gascromatografico di un olio di sansa di oliva, ottenuto con il metodo della metilazione a freddo



I picchi cromatografici corrispondono agli esteri metilici ed etilici, salvo altre indicazioni.»

## ALLEGATO V

L'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

1) il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo internazionale stabilisce una procedura che consente di valutare le caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini ai sensi dell'allegato VII, parte VIII, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) e di classificarli in base a tali caratteristiche. Il metodo contiene inoltre indicazioni per un'etichettatura facoltativa.

Il metodo descritto è applicabile soltanto agli oli di oliva vergini e alla loro classificazione o etichettatura in funzione dell'intensità dei difetti percepiti e del flavor fruttato, determinata da un gruppo di assaggiatori selezionati, addestrati e controllati, costituito in panel.

Le norme COI citate nel presente allegato si intendono nell'ultima versione disponibile.

(\*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»

2) i punti 3.2, 3.3 e 3.4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.1.1. Altri attributi negativi

<i>Cotto o stracotto</i>	Flavor caratteristico dell'olio dovuto a eccessivo e/o prolungato riscaldamento, che si verifica in particolare durante la termo-gramolatura, se realizzata in condizioni termiche inadeguate.
<i>Fieno — Legno</i>	Flavor caratteristico di alcuni oli provenienti da olive secche.
<i>Grossolano</i>	Sensazione orale/tattile densa e pastosa prodotta da alcuni oli vecchi.
<i>Lubrificanti</i>	Flavor dell'olio che ricorda il gasolio, il grasso o l'olio minerale.
<i>Acqua di vegetazione</i>	Flavor acquisito dall'olio a causa di un contatto prolungato con le acque di vegetazione che hanno subito un processo di fermentazione.
<i>Salamoia</i>	Flavor dell'olio estratto da olive conservate in salamoia.
<i>Metallico</i>	Flavor che ricorda il metallo. È caratteristico dell'olio mantenuto a lungo in contatto con superfici metalliche durante i procedimenti di frangitura, gramolatura, pressione o stoccaggio.
<i>Sparto</i>	Flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive pressate in fiscoli di sparto nuovi. Può presentare caratteristiche diverse a seconda dello sparto utilizzato per costruire i fiscoli (sparto verde o secco).
<i>Verme</i>	Flavor dell'olio ottenuto da olive fortemente colpite da larve di mosca dell'olivo ( <i>Bactrocera oleae</i> ).
<i>Cetriolo</i>	Flavor dell'olio che ha subito un condizionamento ermetico eccessivamente prolungato, particolarmente in lattine, e che viene attribuito alla formazione di 2-6 nonadienale.

3.2. **Attributi positivi**

<i>Fruttato</i>	Insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, verdi o maturi, percepite per via diretta e/o retronasale.
<i>Amaro</i>	Sapore elementare caratteristico dell'olio ottenuto da olive verdi o invaiate, percepito dalle papille caliciformi che formano la V linguale.
<i>Piccante</i>	Sensazione tattile di pizzicore caratteristica degli oli prodotti all'inizio della campagna, principalmente da olive ancora verdi, che può essere percepita in tutta la cavità orale, in particolare in gola.

### 3.3. Terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura

Su richiesta, il capo panel può certificare che gli oli valutati corrispondono alle definizioni e agli intervalli relativi agli aggettivi di seguito elencati, in funzione dell'intensità e della percezione degli attributi.

Attributi positivi (fruttato, amaro e piccante): in funzione dell'intensità della percezione:

- *intenso*, quando la mediana dell'attributo è superiore a 6;
- *medio*, quando la mediana dell'attributo è compresa fra 3 e 6;
- *leggero*, quando la mediana dell'attributo è inferiore a 3.

<i>Fruttato</i>	Insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi senza predominanza del fruttato verde o del fruttato maturo, percepite per via diretta e/o retronasale.
<i>Fruttato verde</i>	Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti verdi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti verdi, sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.
<i>Fruttato maturo</i>	Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti maturi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.
<i>Equilibrato</i>	Olio che non presenta squilibrio. Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro e/o quella dell'attributo piccante superano di due punti la mediana del fruttato.
<i>Olio dolce</i>	Olio in cui la mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante sono inferiori o uguali a 2.»

3) al punto 7, dopo il punto 7.1 è inserito il seguente punto:

#### «7.1.1. Vicecapo panel

Per motivi giustificati, il capo panel può essere sostituito nei suoi compiti concernenti la realizzazione delle prove da un vicecapo. Il vicecapo deve possedere tutte le competenze necessarie per la funzione di capo panel.»

4) il punto 7.2 è sostituito dal seguente testo:

#### «7.2. Assaggiatori

Le persone che intervengono come assaggiatori nelle prove organolettiche di oli di oliva devono farlo a titolo volontario. Si raccomanda pertanto di richiedere ai candidati la presentazione di una domanda scritta. I candidati sono selezionati, addestrati ed esaminati dal capo panel in base alla capacità di distinguere campioni simili; occorre ricordare che la precisione dell'assaggiatore migliora con l'addestramento.

L'assaggiatore deve comportarsi come un vero osservatore sensoriale e riferire esclusivamente le sensazioni percepite, senza tener conto dei gusti personali. Svolgerà il suo lavoro in silenzio, con animo disteso e senza fretta, prestando la massima attenzione al campione che sta analizzando.

Per ciascuna prova occorrono da 8 a 12 assaggiatori. È bene prevedere alcuni assaggiatori di riserva, per supplire a eventuali assenze.»

5) il punto 9.3 è sostituito dal seguente testo:

#### «9.3. Uso dei dati da parte del capo panel

Il capo panel raccoglie le schede di profilo compilate dagli assaggiatori e controlla le intensità assegnate ai diversi attributi; se constata un'anomalia, chiede all'assaggiatore di rivedere la sua scheda di profilo e, se necessario, di ripetere la prova.

Il capo panel introduce i dati della valutazione di ogni componente del panel in un programma informatico come quello previsto dalla norma COI/T.20/Doc. n. 15 e procede a calcolare statisticamente i risultati dell'analisi, basandosi sul calcolo della mediana. V. punto 9.4 e Appendice del presente Allegato. L'inserimento dei dati per un campione va effettuato servendosi di una matrice composta di 9 colonne corrispondenti ai 9 attributi sensoriali e di 9 righe corrispondenti agli n componenti del panel impiegati.

Quando un difetto percepito è riportato alla voce "altri" da almeno il 50 % del panel, il capo panel deve procedere al calcolo della mediana del difetto in questione e alla corrispondente classificazione.

Il valore del coefficiente di variazione robusto che definisce la classificazione (difetto con l'intensità più alta e attributo fruttato) deve essere inferiore o pari al 20 %.

Altrimenti, il capo panel deve ripetere la valutazione del campione in questione in una seduta di assaggio distinta.

Se tale situazione si verifica frequentemente, si raccomanda al capo panel di fornire agli assaggiatori un ulteriore addestramento specifico (COI/T.20/Doc. n. 14, § 5) e di controllare le prestazioni dell'assaggiatore avvalendosi dell'indice di ripetibilità e di deviazione (COI/T.20/Doc. n. 14, § 6).»

6) il punto 9.4 è sostituito dal seguente testo:

«9.4. **Classificazione dell'olio di oliva**

L'olio è classificato nelle categorie sotto riportate in funzione della mediana dei difetti e della mediana dell'attributo fruttato. Per mediana dei difetti si intende la mediana del difetto percepito con l'intensità più alta. La mediana dei difetti e la mediana del fruttato sono espresse con una sola cifra decimale.

La classificazione dell'olio avviene confrontando il valore della mediana dei difetti e della mediana del fruttato con gli intervalli di riferimento indicati di seguito. Poiché i limiti di questi intervalli sono stati stabiliti tenendo conto del margine di errore del metodo, sono considerati assoluti. I programmi informatici consentono di visualizzare la classificazione su una tabella di dati statistici o un grafico.

- a) Olio extravergine di oliva: la mediana dei difetti è pari a 0 e la mediana del fruttato è superiore a 0;
- b) Olio di oliva vergine: la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è superiore a 0;
- c) Olio di oliva lampante: la mediana dei difetti è superiore a 3,5 oppure la mediana dei difetti è inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è pari a 0.

*Nota 1:* Quando la mediana dell'amaro e/o piccante è superiore a 5,0, il capo panel lo segnalerà nel certificato di analisi dell'olio.

Per le analisi eseguite al fini del controllo di conformità, si effettua una unica prova. Nel caso di analisi contraddittorie il capo panel deve provvedere a far realizzare l'analisi in doppio in sessioni distinte; la mediana degli attributi sarà calcolata sulla base della totalità dei dati della scheda di profilo per entrambe le prove.»

7) la figura 1 è sostituita dalla seguente:

«Figura 1

**SCHEDA DI PROFILO DELL'OLIO DI OLIVA VERGINE**

**Intensità di percezione dei difetti**

Riscaldamento/morchia

\_\_\_\_\_

Muffa/umidità/terra

\_\_\_\_\_

Avvinato/inacetito

acido/agro

\_\_\_\_\_

Olive gelate

(legno umido)

\_\_\_\_\_

Rancido

\_\_\_\_\_

Altri attributi negativi:

\_\_\_\_\_

Descrittore:

Metallico  Fieno secco  Verme  Grossolano

Salamoia  Cotto o stracotto  Acqua di vegetazione

Sparto  Cetriolo  Lubrificanti

**Intensità di percezione degli attributi positivi**

Fruttato

\_\_\_\_\_

Verde

Maturo

Amaro

\_\_\_\_\_

Piccante

\_\_\_\_\_

Nome dell'assaggiatore:

Codice dell'assaggiatore:

Codice del campione:

Data:

Firma:

Osservazioni:»

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO VI

L'allegato XIX del regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

**«DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ALCOLI ALIFATICI E TRITERPENICI MEDIANTE GASCROMATOGRAFIA CON COLONNA CAPILLARE»**

2) il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. OGGETTO

Il presente allegato descrive un procedimento per la determinazione del contenuto di alcoli alifatici e triterpenici negli oli e nelle sostanze grasse.»

3) il punto 4.11 è sostituito dal seguente testo:

«4.11. Soluzione di riferimento per la cromatografia su strato sottile: alcoli C20-C28 allo 0,5 % in cloroformio, o una frazione di alcoli ottenuti come indicato al punto 5.2 dall'insaponificabile di un olio di sansa di oliva.»

4) i punti 5.2.5 e 5.2.6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.2.5. Si spruzza la placca debolmente e uniformemente con la soluzione di 2,7-diclorofluoresceina. Osservando la placca alla luce ultravioletta si individua la banda degli alcoli alifatici per allineamento con la macchia ottenuta con la soluzione di riferimento e si delimita con una matita nera l'insieme della banda degli alcoli alifatici e della banda immediatamente superiore corrispondente agli alcoli terpenici (nota 4).

*Nota 4:* La banda degli alcoli alifatici e la banda degli alcoli terpenici devono essere raggruppate a motivo della possibile migrazione di alcuni alcoli alifatici nella banda degli alcoli triterpenici. Un esempio di separazione cromatografica su strato sottile è riportata nella figura 1 dell'appendice.

5.2.6. Con una spatola metallica si raschia il gel di silice compreso nell'area delimitata. Il materiale asportato, finemente sminuzzato, viene introdotto nell'imbuto filtrante (3.7); si aggiungono 10 ml di cloroformio caldo, si mescola accuratamente con la spatola metallica e si filtra aiutandosi con il vuoto, raccogliendo il filtrato nella beuta (3.8), collegata all'imbuto filtrante.

Si lava il gel di silice nell'imbuto per tre volte con etere etilico (circa 10 ml per volta) raccogliendo sempre il filtrato nella stessa beuta adattata all'imbuto. Si evapora il filtrato fino ad un volume di circa 4-5 ml, si trasferisce la soluzione residua nella provetta da 10 ml (3.9) previamente pesata, si porta a secco con blando riscaldamento in leggera corrente di azoto, si riprende con qualche goccia di acetone, si riporta ancora a secco, si pone 10 minuti circa in stufa a 105 °C, indi si lascia raffreddare in essiccatore e si pesa.

Il residuo contenuto nella provetta è costituito dalla frazione alcolica.»

5) il punto 5.4.4 è sostituito dal seguente testo:

«5.4.4. *Identificazione dei picchi.*

L'identificazione dei singoli picchi viene effettuata in base ai tempi di ritenzione e per paragone con miscele di TMSE degli alcoli, analizzate nelle medesime condizioni.

Nelle figure 2 e 3 dell'appendice sono riportati esempi di cromatogramma della frazione alcolica di un olio di oliva raffinato.»


6) l'appendice è sostituita dalla seguente:

«Appendice

**Esempio di separazione cromatografica su strato sottile ed esempi di cromatogramma**

Figura 1

**Cromatografia su strato sottile della frazione insaponificabile dall'olio di oliva eluito in esano/etere etilico (65/35)**




- 1 Alcol C<sub>26</sub>
- 2 Alcol C<sub>30</sub>
- 3 Alcol C<sub>20</sub>
- 4 Alcoli misti C<sub>20-22-26-30</sub>
- 5 «Extra vergine insaponificabile»

- A Steroli
- B Alcoli alifatici
- C Alcoli triterpenici
- D Squalene

Figura 2

## Cromatogramma della frazione alcolica di un olio di oliva raffinato



1 = Fitolo

2 = Geranil geraniolo

3 = Alcol C<sub>20</sub> (IS)4 = Alcol C<sub>22</sub>5 = Alcol C<sub>24</sub>6 = Alcol C<sub>26</sub>7 = Alcol C<sub>28</sub>

8 = Cicloartenolo


9 = 24-Metilen-cicloartenolo

10 = Citrostadienolo

11 = Ciclobranolo

Figura 3

## Alcoli alifatici e triterpenici di un olio di oliva raffinato e un olio di oliva di seconda centrifugazione



- |                            |                           |                                       |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 = Fitolo                 | 5 = Alcol C <sub>24</sub> | 9 = 24-Metilen-cicloartenolo (24MeCA) |
| 2 = Geranil geraniolo (CX) | 6 = Alcol C <sub>26</sub> | 10 = Citrostadienolo                  |
| 3 = Alcol C <sub>20</sub>  | 7 = Alcol C <sub>28</sub> | 11 = Ciclobranolo                     |
| 4 = Alcol C <sub>22</sub>  | 8 = Cicloartenolo (CA)    |                                       |

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1834 DELLA COMMISSIONE****del 12 ottobre 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	43,7
	MA	153,6
	MK	56,6
	TR	137,2
	ZZ	97,8
0707 00 05	AL	31,3
	TR	112,1
	ZZ	71,7
0709 93 10	TR	132,2
	ZZ	132,2
0805 50 10	AR	123,9
	CL	149,1
	TR	104,0
	UY	96,4
	ZA	117,0
	ZZ	118,1
	0806 10 10	BR
	EG	182,2
	MA	56,6
	MK	95,5
	TR	161,1
	ZZ	151,0
0808 10 80	AR	258,5
	CL	163,3
	MK	23,1
	NZ	176,4
	ZA	141,7
	ZZ	152,6
	0808 30 90	AR
	CN	65,9
	TR	130,4
	XS	93,4
	ZA	218,5
	ZZ	128,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2015/1835 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2015

### **che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (rifusione)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 45,

considerando quanto segue:

- (1) L'Agenzia europea per la difesa («Agenzia») è stata istituita dall'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio <sup>(1)</sup> con l'obiettivo di aiutare il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'Unione nel settore della gestione delle crisi e di sostenere la politica europea di sicurezza e di difesa.
- (2) La strategia europea in materia di sicurezza, approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, identifica nella creazione di un'agenzia per la difesa un elemento importante per sviluppare risorse militari europee più flessibili ed efficienti.
- (3) La relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza, dell'11 dicembre 2008, approva il ruolo guida dell'Agenzia nel processo di sviluppo di capacità di difesa essenziali per la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
- (4) L'articolo 45 del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede l'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione che fissi lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia e tenga conto del grado di partecipazione effettiva degli Stati membri alle attività dell'Agenzia.
- (5) L'Agenzia dovrebbe contribuire all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare della PSDC.
- (6) È opportuno che la struttura dell'Agenzia sia tale da consentirle di soddisfare le necessità operative dell'Unione e dei suoi Stati membri in relazione alla PSDC e, qualora necessario per svolgere le sue funzioni, di cooperare con Stati terzi, organizzazioni ed entità.
- (7) L'Agenzia dovrebbe instaurare assidue relazioni di lavoro con regimi, gruppi e organizzazioni esistenti, quali l'accordo quadro della Lettera di intenti («accordo quadro della Lol»), l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) e l'Agenzia spaziale europea (ESA).
- (8) Per svolgere la sua missione, l'Agenzia dovrebbe poter cooperare e concludere opportuni accordi con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione.
- (9) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, TUE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) dovrebbe avere un ruolo guida nella struttura dell'Agenzia e garantire il collegamento necessario tra l'Agenzia stessa e il Consiglio.
- (10) Nell'esercitare le sue funzioni di controllo politico e di elaborazione delle politiche, il Consiglio dovrebbe impartire orientamenti all'Agenzia.

<sup>(1)</sup> Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17).

- (11) Alla luce della loro natura, la conclusione di accordi amministrativi tra l'Agenzia e paesi terzi, organizzazioni ed entità dovrebbe essere approvata dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
- (12) Quando adotta orientamenti e decisioni in relazione ai lavori dell'Agenzia, il Consiglio dovrebbe riunirsi a livello di ministri della Difesa. Gli orientamenti o le decisioni adottati dal Consiglio in merito ai lavori dell'Agenzia dovrebbero essere elaborati a norma dell'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (13) Dovrebbero restare impregiudicate le competenze degli organi preparatori e consultivi del Consiglio, in particolare quelle del Comitato dei rappresentanti permanenti ai sensi dell'articolo 240 TFUE, del Comitato politico e di sicurezza (CPS) ai sensi dell'articolo 38 TUE e del Comitato militare dell'UE (EUMC).
- (14) I direttori nazionali degli armamenti (DNA), i direttori della capacità, i direttori per la ricerca e la tecnologia e i direttori per la politica di difesa dovrebbero ricevere relazioni e contribuire, per le questioni di loro competenza, alla preparazione delle decisioni del Consiglio riguardanti l'Agenzia.
- (15) L'Agenzia dovrebbe disporre della personalità giuridica necessaria per svolgere le proprie funzioni e realizzare i propri obiettivi, pur mantenendo stretti legami con il Consiglio, nel pieno rispetto delle competenze dell'Unione e delle sue istituzioni.
- (16) È opportuno provvedere affinché i bilanci amministrati dall'Agenzia possano ricevere, caso per caso, contributi dal bilancio generale dell'Unione, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali applicabili, compreso l'articolo 41, paragrafo 2, TUE.
- (17) L'Agenzia, aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri, dovrebbe anche consentire a gruppi specifici di Stati membri di elaborare progetti o programmi ad hoc.
- (18) Il fatto che tali progetti e programmi ad hoc rientrino nelle funzioni e nei compiti attribuiti all'Agenzia è suffragato dagli sforzi compiuti per chiarire lo status delle attività in questione quali parti integranti del bilancio dell'Agenzia. Questo dovrebbe assicurare che solo le attività in relazione alle quali il ruolo dell'Agenzia nell'amministrazione di progetti o programmi a sostegno degli Stati membri apporta un valore aggiunto possano beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 3 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea («protocollo n. 7») allegato al TUE e al TFUE, e all'articolo 151, paragrafo 1, lettera a bis), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>. Affinché tale esenzione si applichi, è necessario che il ruolo svolto dall'Agenzia apporti un valore aggiunto. L'esenzione non si estenderebbe pertanto ai casi in cui tale ruolo implichi meramente l'acquisizione di beni o servizi per gli Stati membri.
- (19) Fatta salva una decisione del Consiglio sull'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, a norma dell'articolo 42, paragrafo 6, e dell'articolo 46 TUE nonché del protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 TUE («protocollo n. 10») allegato al TUE e al TFUE, l'Agenzia dovrebbe sostenere l'attuazione dalla cooperazione strutturata permanente.
- (20) L'Agenzia dovrebbe disporre di procedure decisionali che le consentano di svolgere con efficacia i suoi compiti, nel rispetto delle politiche nazionali di sicurezza e di difesa degli Stati membri partecipanti.
- (21) L'Agenzia dovrebbe assolvere la sua missione nel pieno rispetto dell'articolo 40 TUE.
- (22) L'Agenzia dovrebbe agire in piena conformità con gli standard e le norme del Consiglio in materia di sicurezza. L'Agenzia dovrebbe applicare la pertinente legislazione dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, come pure quella in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (23) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non sarà pertanto vincolata dalla presente decisione.
- (24) È necessario apportare varie modifiche alla decisione 2011/411/PESC del Consiglio <sup>(1)</sup>. È opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione di tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### CAPO I

### CREAZIONE, MISSIONE E COMPITI DELL'AGENZIA

#### *Articolo 1*

#### **Creazione**

1. Un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti («Agenzia europea per la difesa» o «Agenzia»), originariamente istituita con l'azione comune 2004/551/PESC, continua le proprie attività a norma della presente decisione.
2. L'Agenzia opera sotto l'autorità del Consiglio, a sostegno della PESC e della PSDC, all'interno del quadro istituzionale unico dell'Unione e fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione e degli organi del Consiglio. La sua missione non pregiudica le altre competenze dell'Unione, nel pieno rispetto dell'articolo 40 TUE.
3. L'Agenzia è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Gli Stati membri già partecipanti all'Agenzia all'atto dell'adozione della presente decisione continuano a essere Stati membri partecipanti.
4. Qualsiasi Stato membro che desideri partecipare all'Agenzia, o ritirarsi da essa, dopo l'entrata in vigore della presente decisione, ne dà notifica al Consiglio e ne informa l'alto rappresentante. Eventuali disposizioni tecniche e finanziarie necessarie alla partecipazione o al ritiro sono definite dal comitato direttivo di cui all'articolo 8.
5. La sede dell'Agenzia è fissata a Bruxelles.

#### *Articolo 2*

#### **Missione**

1. L'Agenzia ha la missione di aiutare il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'Unione nel settore della gestione delle crisi e di sostenere la PSDC nel suo assetto attuale e in quello futuro.
2. L'Agenzia individua le esigenze operative e promuove misure intese a soddisfarle, contribuisce all'individuazione e, ove opportuno, all'attuazione di qualsiasi misura necessaria a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea in materia di capacità e armamenti e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.
3. La missione dell'Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/411/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga l'azione comune 2004/551/PESC (G.U.L 183 del 13.7.2011, pag. 16).

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «Stato membro partecipante», uno Stato membro che partecipa all'Agenzia;
- b) «Stati membri contributori», gli Stati membri partecipanti che contribuiscono a un progetto o programma particolare dell'Agenzia.

*Articolo 4***Controllo politico e relazioni al Consiglio**

1. L'Agenzia opera sotto l'autorità e il controllo politico del Consiglio, al quale riferisce e dal quale riceve orientamenti in relazione ai lavori dell'Agenzia, con particolare riguardo al quadro di pianificazione triennale.
2. L'Agenzia riferisce regolarmente al Consiglio sulle sue attività, in particolare:
  - a) ogni anno, nel mese di novembre, presenta al Consiglio una relazione sulle attività dell'anno in corso;
  - b) fatta salva una decisione del Consiglio sull'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, presenta al Consiglio almeno una volta l'anno informazioni sul contributo dell'Agenzia alle attività di valutazione nel contesto della cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), punto ii).

L'Agenzia fornisce, in tempo utile, al Consiglio informazioni su questioni importanti da sottoporre per decisione al comitato direttivo.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità e previo parere del CPS o, se del caso, di altri organismi competenti del Consiglio, emana orientamenti in relazione ai lavori dell'Agenzia, con particolare riguardo al suo quadro di pianificazione triennale.
4. Se necessario per espletare la sua missione, l'Agenzia può formulare raccomandazioni al Consiglio e alla Commissione.

*Articolo 5***Funzioni e compiti**

1. Nello svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti l'Agenzia rispetta le altre competenze dell'Unione e quelle delle istituzioni dell'Unione.
2. Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.
3. Sotto l'autorità del Consiglio, l'Agenzia:
  - a) contribuisce ad individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri, in particolare mediante:
    - i) l'identificazione, in associazione con gli organi competenti del Consiglio, compreso l'EUMC, e, tra l'altro, con l'aiuto del meccanismo di sviluppo delle capacità (CDM) e dell'eventuale strumento che vi succederà, delle future esigenze di capacità di difesa dell'Unione;
    - ii) il coordinamento dell'attuazione del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e dell'eventuale piano successivo;

- iii) la valutazione, in base a criteri che saranno concordati dagli Stati membri, degli impegni di capacità assunti dagli Stati membri, tra l'altro avvalendosi del CDP e del CDM nonché di eventuali strumenti successivi;
- b) promuove l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili, in particolare mediante:
  - i) la promozione e il coordinamento dell'armonizzazione dei requisiti militari;
  - ii) la promozione di un approvvigionamento valido ed efficiente in termini di costi mediante l'individuazione e la diffusione delle migliori pratiche;
  - iii) la messa a punto di valutazioni delle priorità finanziarie per lo sviluppo e l'acquisizione di capacità;
- c) propone progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicura il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici, in particolare mediante:
  - i) la promozione e la proposta di nuovi progetti multilaterali di cooperazione;
  - ii) l'individuazione e la proposta di attività di collaborazione nel settore operativo;
  - iii) il coordinamento dei programmi in essere attuati dagli Stati membri;
  - iv) su richiesta degli Stati membri, l'assunzione della responsabilità della gestione di programmi specifici;
  - v) su richiesta degli Stati membri, l'elaborazione di programmi di gestione da parte dell'OCCAR o, se del caso, secondo modalità diverse;
- d) sostiene la ricerca nel settore della tecnologia della difesa e coordina e pianifica attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future, in particolare mediante:
  - i) la promozione, ove opportuno in collegamento con le attività di ricerca dell'Unione, di una ricerca che miri a soddisfare le future esigenze di capacità in termini di sicurezza e difesa, rafforzando così il potenziale industriale e tecnologico dell'Europa in questo settore;
  - ii) la promozione di attività congiunte di R & T più efficacemente mirate nel settore della difesa;
  - iii) lo stimolo della R & T nel settore della difesa attraverso studi e progetti;
  - iv) la gestione dei contratti di R & T nel settore della difesa;
  - v) i lavori in collegamento con la Commissione volti a raggiungere la massima complementarità e sinergia tra i programmi di ricerca nel settore della difesa e quelli nel settore della sicurezza civile;
- e) contribuisce a individuare e, se del caso, ad attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari, in particolare:
  - i) contribuendo alla creazione di un mercato europeo dei materiali di difesa competitivo sul piano internazionale, fatte salve le regole del mercato interno e delle competenze della Commissione in questo campo;
  - ii) sviluppando pertinenti politiche e strategie, in consultazione con la Commissione e, ove opportuno, con l'industria;
  - iii) proseguendo, in consultazione con la Commissione, lo sviluppo e l'armonizzazione nell'intera UE delle pertinenti procedure, nell'ambito dei compiti dell'Agenzia;
- f) fatta salva una decisione del Consiglio sull'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, sostiene tale cooperazione, in particolare:
  - i) facilitando iniziative comuni o europee di vasta portata in materia di sviluppo di capacità;

- ii) contribuendo alla periodica valutazione dei contributi degli Stati membri partecipanti in termini di capacità, in particolare dei contributi forniti conformemente ai criteri da stabilire, tra l'altro, in base all'articolo 2 del protocollo n. 10 e riferendo al riguardo almeno una volta l'anno;
- g) persegue la coerenza con altre politiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano implicazioni in termini di capacità di difesa;
- h) promuove la cooperazione di difesa più profonda fra gli Stati membri partecipanti in linea con il quadro strategico per la cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di difesa;
- i) fornisce supporto alle operazioni PSDC, tenendo conto delle procedure UE di gestione delle crisi.

#### *Articolo 6*

### **Personalità giuridica**

L'Agenzia dispone della personalità giuridica necessaria per svolgere le sue funzioni e realizzare i suoi obiettivi. Gli Stati membri provvedono a conferire all'Agenzia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nei rispettivi ordinamenti. L'Agenzia può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Può concludere contratti con entità o organizzazioni pubbliche o private.

#### CAPO II

### **ORGANI E PERSONALE DELL'AGENZIA**

#### *Articolo 7*

### **Capo dell'Agenzia**

1. Il capo dell'Agenzia è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
2. Il capo dell'Agenzia è responsabile del funzionamento e dell'organizzazione generali dell'Agenzia e vigila affinché gli orientamenti forniti dal Consiglio e le decisioni del comitato direttivo siano attuati dal direttore esecutivo, che riferisce al capo dell'Agenzia.
3. Il capo dell'Agenzia presenta le relazioni dell'Agenzia al Consiglio, come previsto nell'articolo 4, paragrafo 2.
4. Il capo dell'Agenzia è competente a negoziare accordi amministrativi con gli Stati terzi e altre organizzazioni, gruppi o entità, conformemente alle direttive impartite dal comitato direttivo. Nell'ambito di detti accordi, ove approvati dal comitato direttivo, il capo dell'Agenzia è competente a instaurare appropriate relazioni di lavoro con gli stessi.

#### *Articolo 8*

### **Comitato direttivo**

1. Un comitato direttivo, composto da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri partecipanti abilitato a impegnare il proprio governo e da un rappresentante della Commissione, è l'organo decisionale dell'Agenzia. Il comitato direttivo opera nell'ambito degli orientamenti forniti dal Consiglio.
2. Il comitato direttivo si riunisce a livello di ministri della Difesa degli Stati membri partecipanti o dei loro rappresentanti. Il comitato direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno a livello di ministri della Difesa.
3. Il capo dell'Agenzia convoca e presiede le riunioni del comitato direttivo. Se uno Stato membro partecipante ne fa richiesta, il capo dell'Agenzia convoca una riunione entro un mese.

4. Il capo dell'Agenzia può delegare la competenza a presiedere le riunioni del comitato direttivo a livello di rappresentanti dei ministri della Difesa.
5. Il comitato direttivo può riunirsi in formazioni specifiche (ad esempio a livello di DNA, direttori della capacità, direttori per la ricerca e la tecnologia o direttori per la politica di difesa).
6. Alle riunioni del comitato direttivo partecipano:
  - a) il direttore esecutivo dell'Agenzia di cui all'articolo 10, o un suo rappresentante;
  - b) il presidente dell'EUMC o un suo rappresentante;
  - c) rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
7. Il comitato direttivo può decidere di invitare, per le questioni di interesse comune:
  - a) il segretario generale della NATO o un suo rappresentante;
  - b) i capi/presidenti di altri regimi, organizzazioni o gruppi le cui attività siano pertinenti a quelle dell'Agenzia (per esempio Lol, OCCAR ed ESA);
  - c) se del caso, i rappresentanti di altre parti terze.

#### Articolo 9

#### **Funzioni e competenze del comitato direttivo**

1. Il comitato direttivo, nell'ambito degli orientamenti del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 1:
  - a) approva le relazioni da sottoporre al Consiglio;
  - b) adotta, all'unanimità, il bilancio generale dell'Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno;
  - c) approva il quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia, che stabilisce le priorità dell'Agenzia entro i limiti del bilancio generale, tenendo conto che i valori finanziari attribuiti al secondo e terzo anno del quadro di pianificazione sono destinati esclusivamente a fini di pianificazione e non costituiscono massimali giuridicamente vincolanti;
  - d) approva la realizzazione in seno all'Agenzia di progetti o programmi ad hoc a norma dell'articolo 19;
  - e) nomina il direttore esecutivo e il suo vice;
  - f) decide che l'Agenzia possa essere incaricata da uno o più Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza a norma dell'articolo 17;
  - g) approva le eventuali raccomandazioni destinate al Consiglio o alla Commissione;
  - h) adotta il regolamento interno del comitato direttivo;
  - i) può modificare le disposizioni finanziarie per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia;
  - j) può modificare le norme e i regolamenti applicabili al personale temporaneo e contrattuale e a esperti nazionali distaccati;
  - k) stabilisce le disposizioni tecniche e finanziarie relative alla partecipazione o al ritiro degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4;
  - l) adotta direttive riguardanti la negoziazione di accordi amministrativi da parte del capo dell'Agenzia;
  - m) approva gli accordi ad hoc di cui all'articolo 23, paragrafo 1;
  - n) conclude gli accordi amministrativi tra l'Agenzia e le parti terze di cui all'articolo 26, paragrafo 1;

- o) approva i conti e il bilancio annuali;
- p) fornisce il suo assenso alle decisioni relative alla struttura organizzativa dell'Agenzia;
- q) approva gli accordi sul livello di servizio o accordi di lavoro di cui all'articolo 25, con l'esclusione di quelli di natura amministrativa;
- r) adotta tutte le altre pertinenti decisioni relative all'assolvimento della missione dell'Agenzia.

2. Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente decisione, il comitato direttivo decide a maggioranza qualificata. Ai voti degli Stati membri partecipanti è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE. Solo i rappresentanti degli Stati membri partecipanti possono partecipare alla votazione.

3. Se un rappresentante di uno Stato membro partecipante in seno al comitato direttivo dichiara che, per importanti e specificati motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Tale rappresentante, tramite il capo dell'Agenzia, può investire il Consiglio della questione, affinché siano impartiti, se del caso, orientamenti al comitato direttivo. In alternativa, il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che della questione sia investito il Consiglio affinché si pronunci. Il Consiglio delibera all'unanimità.

4. Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, può decidere di istituire:

- a) comitati incaricati di preparare le decisioni amministrative e di bilancio del comitato direttivo, composti da delegati degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione;
- b) comitati specializzati in questioni specifiche di competenza dell'Agenzia. Tali comitati sono composti da delegati degli Stati membri partecipanti e, salvo diversa decisione del comitato direttivo, da un rappresentante della Commissione.

La decisione relativa all'istituzione di tali comitati specifica il mandato e la durata dei comitati stessi.

#### Articolo 10

### **Il direttore esecutivo**

1. Il direttore esecutivo e il suo vice sono selezionati e nominati dal comitato direttivo, su proposta del capo dell'Agenzia, per un periodo di tre anni. Il comitato direttivo può concedere una proroga di due anni. Il direttore esecutivo e il suo vice agiscono sotto l'autorità del capo dell'Agenzia e conformemente alle decisioni del comitato direttivo.

2. Gli Stati membri partecipanti sottopongono candidature al capo dell'Agenzia, che ne informa il comitato direttivo. Il processo di preselezione è organizzato sotto la responsabilità del capo dell'Agenzia.

Previa approvazione da parte del comitato direttivo, è istituito un gruppo consultivo composto in modo tale da assicurare un giusto equilibrio tra rappresentanti del SEAE, dell'Agenzia e degli Stati membri partecipanti.

Sulla base del processo di preselezione, il capo dell'Agenzia fornisce al comitato direttivo una rosa di almeno due candidati indicando quello da esso raccomandato.

3. Il direttore esecutivo, assistito dal suo vice, adotta tutte le misure necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo è responsabile del controllo e del coordinamento delle unità funzionali, al fine di garantire la coerenza globale delle loro attività.

4. Il direttore esecutivo è responsabile:

- a) dell'attuazione del quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia;
- b) della preparazione dei lavori del comitato direttivo;

- c) dell'elaborazione del progetto di bilancio generale annuale da sottoporre al comitato direttivo;
  - d) dell'elaborazione del quadro di pianificazione triennale da sottoporre al comitato direttivo;
  - e) di una stretta cooperazione con gli organi preparatori del Consiglio, in particolare il CPS e l'EUMC, e della loro informazione;
  - f) dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
  - g) dell'elaborazione dello stato delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia e dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc affidati all'Agenzia;
  - h) di provvedere all'amministrazione corrente dell'Agenzia;
  - i) di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza;
  - j) di tutte le questioni relative al personale.
5. Nei limiti del bilancio generale dell'Agenzia e tenendo conto del quadro di pianificazione triennale concordato, il direttore esecutivo è abilitato a stipulare contratti e assumere personale. Il direttore esecutivo esercita lo stesso potere con riguardo agli altri bilanci di cui all'articolo 12, in particolare i bilanci relativi alle attività che rientrano nel capo IV e i bilanci risultanti dalle entrate supplementari di cui all'articolo 15.
6. Il direttore esecutivo risponde al comitato direttivo.
7. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.

#### Articolo 11

#### Personale

1. Il personale dell'Agenzia, incluso il direttore esecutivo, è composto da agenti temporanei e da agenti contrattuali assunti tra i candidati di tutti gli Stati membri partecipanti, su una base geografica quanto più ampia possibile, e delle istituzioni dell'Unione. Il personale dell'Agenzia è selezionato dal direttore esecutivo in base a competenze e conoscenze specifiche e tramite procedure concorsuali eque e trasparenti. Il direttore esecutivo pubblica in anticipo i particolari relativi a tutti i posti disponibili e i criteri pertinenti al processo di selezione. In tutti i casi, le assunzioni devono garantire all'Agenzia i servizi di un personale caratterizzato dai più elevati standard di capacità ed efficacia.
2. Il capo dell'Agenzia, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione con il comitato direttivo, nomina il personale dell'Agenzia a livello di quadri superiori e ne rinnova i contratti.
3. Il personale dell'Agenzia è costituito da:
- a) personale assunto direttamente dall'Agenzia con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta i regolamenti applicabili a tale personale <sup>(1)</sup>. Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi conferiscano tale potere al comitato direttivo;
  - b) esperti nazionali distaccati dagli Stati membri partecipanti in posti all'interno della struttura organizzativa dell'Agenzia oppure per compiti e progetti specifici. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, ha adottato i regolamenti applicabili a tale personale <sup>(2)</sup>. Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi gli conferiscano tale potere;
  - c) funzionari dell'Unione distaccati presso l'Agenzia per un periodo determinato e/o per compiti o progetti specifici, in funzione delle esigenze.

<sup>(1)</sup> Decisione 2004/676/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa allo statuto degli agenti dell'Agenzia europea per la difesa (GUL 310 del 7.10.2004, pag. 9).

<sup>(2)</sup> Decisione 2004/677/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa (GUL 310 del 7.10.2004, pag. 64).

4. L'Agenzia può anche ricorrere a:
  - a) personale di paesi terzi, organizzazioni ed entità, che provvedono alla retribuzione di tale personale e con cui l'Agenzia ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, distaccato o assegnato all'Agenzia in accordo con il comitato direttivo, conformemente alle condizioni stabilite in detti accordi;
  - b) agenti contrattuali ed esperti distaccati al fine di contribuire all'attuazione di uno o più progetti o programmi ad hoc dell'Agenzia di cui al capo IV. In tali casi, i bilanci relativi a tali progetti o programmi ad hoc possono coprire gli stipendi base degli agenti contrattuali e le indennità e le spese degli esperti distaccati interessati.
5. Mettendo insieme tutte le posizioni ricoperte, il numero totale di anni di servizio presso l'Agenzia non è superiore a dieci anni.
6. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie tra l'Agenzia e qualsiasi persona soggetta ai regolamenti applicabili al personale dell'Agenzia.

### CAPO III

## BILANCIO E NORME FINANZIARIE

### Articolo 12

#### **Bilancio dell'Agenzia**

Il bilancio dell'Agenzia comprende il bilancio generale, i bilanci relativi alle attività che rientrano nel capo IV e i bilanci risultanti dalle entrate supplementari di cui all'articolo 15.

Il bilancio dell'Agenzia è formato conformemente ai principi di bilancio dell'Unione europea <sup>(1)</sup>.

### Articolo 13

#### **Bilancio generale**

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il capo dell'Agenzia fornisce al comitato direttivo una stima preliminare del progetto di bilancio generale per l'esercizio successivo.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il capo dell'Agenzia propone al comitato direttivo una stima preliminare rivista del progetto di bilancio generale per l'anno successivo, unitamente al progetto di quadro di pianificazione triennale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il capo dell'Agenzia propone il progetto di bilancio generale al comitato direttivo unitamente al progetto di quadro di pianificazione triennale. Il progetto comprende:
  - a) gli stanziamenti ritenuti necessari:
    - i) per coprire i costi operativi, di personale e di riunione dell'Agenzia;
    - ii) per consulenze esterne, in particolare analisi operative, indispensabili affinché essa possa svolgere i suoi compiti nonché per specifiche attività a comune beneficio di tutti gli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 5;
  - b) una stima delle entrate necessarie per coprire le spese.
4. Il comitato direttivo mira ad assicurare che gli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), rappresentino una percentuale significativa degli stanziamenti complessivi di cui a tale paragrafo. Tali stanziamenti corrispondono alle esigenze effettive e consentono all'Agenzia di svolgere un ruolo operativo.

<sup>(1)</sup> Principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione e della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

5. Il progetto di bilancio generale è supportato da motivazioni particolareggiate e una tabella dell'organico.
6. Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, può decidere che il progetto di bilancio generale copra altresì un particolare progetto o programma ove questo risulti chiaramente a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti.
7. Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli.
8. Ogni titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti provvisori». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi, quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.
9. Le entrate comprendono:
  - a) contributi degli Stati membri partecipanti in base al criterio del reddito nazionale lordo (RNL);
  - b) altre entrate.

Il progetto di bilancio generale prevede per le entrate con destinazione specifica una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, l'importo previsto.

10. Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, adotta il progetto di bilancio generale entro il 31 dicembre di ogni anno. In tale occasione, il comitato direttivo è presieduto dal capo dell'Agenzia ovvero da un rappresentante da questo designato o da un membro del comitato direttivo invitato dal capo dell'Agenzia a svolgere tale funzione. Il direttore esecutivo dichiara che il bilancio è stato adottato e lo notifica agli Stati membri partecipanti.
11. Se, all'inizio dell'esercizio, il progetto di bilancio generale non è stato adottato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o per altra sottodivisione, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Tale misura non può tuttavia avere per effetto di mettere a disposizione dell'Agenzia stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio generale in preparazione. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, a condizione che i complessivi stanziamenti di bilancio per tale esercizio finanziario non superino quelli iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Il direttore esecutivo può chiedere che siano versati i contributi necessari per coprire gli stanziamenti autorizzati ai sensi della presente disposizione, pagabili entro 30 giorni dall'invio della richiesta di contributi.

#### *Articolo 14*

#### **Bilancio rettificativo**

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, il direttore esecutivo può proporre al comitato direttivo un progetto di bilancio rettificativo.
2. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio generale. Il comitato direttivo delibera tenendo conto dell'urgenza.

#### *Articolo 15*

#### **Entrate supplementari**

1. Nell'ambito della sua missione ai sensi dell'articolo 2, l'Agenzia può ricevere entrate supplementari con destinazione specifica:
  - a) a carico del bilancio generale dell'Unione decise caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali a esso applicabili;
  - b) degli Stati membri, di Stati terzi o di altre parti terze, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione di tali informazioni da parte dell'Agenzia.

2. Le entrate di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.

#### Articolo 16

### Contributi e rimborsi

1. Determinazione dei contributi laddove è applicabile il criterio dell'RNL:
  - a) laddove è applicabile il criterio dell'RNL, la ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo come previsto nell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio <sup>(1)</sup>, o di qualsiasi altra decisione che la sostituisca;
  - b) i dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell'RNL di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.
2. Calendario di pagamento dei contributi:
  - a) i contributi destinati a finanziare il bilancio generale dell'Agenzia sono versati dagli Stati membri partecipanti in tre quote uguali, entro il 15 marzo, il 15 giugno e il 15 ottobre dell'esercizio interessato;
  - b) quando è adottato un bilancio di rettifica, i contributi necessari sono versati dagli Stati membri interessati entro 60 giorni dall'invio della richiesta corrispondente;
  - c) le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne;
  - d) se il bilancio annuale non è approvato entro il 30 novembre, su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia può emettere una richiesta individuale provvisoria di contributi per tale Stato membro.

#### Articolo 17

### Gestione da parte dell'Agenzia di bilanci relativi ad attività ad hoc

1. Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può decidere che l'Agenzia può essere incaricata dagli Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza conformemente agli articoli 19 e 20.
2. Il comitato direttivo, nell'ambito dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia, può autorizzare quest'ultima, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano le attività in questione, a concludere contratti e convenzioni di sovvenzione, nonché a raccogliere in via preliminare presso tali Stati membri i contributi necessari per onorare detti contratti e convenzioni di sovvenzione.

#### Articolo 18

### Esecuzione del bilancio

1. Il Consiglio adotta le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia di cui alla decisione 2007/643/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup>. Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, riesamina e modifica dette disposizioni, ove necessario.

<sup>(1)</sup> Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

<sup>(2)</sup> Decisione 2007/643/PESC del Consiglio, del 18 settembre 2007, sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa nonché sulle norme di aggiudicazione degli appalti e norme relative a contributi finanziari a titolo del bilancio operativo dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 269 del 12.10.2007, pag. 1).

2. Se necessario e fatta salva la pertinente normativa dell'Unione, il comitato direttivo adotta, su proposta del direttore esecutivo, le modalità per l'esecuzione e il controllo del bilancio, in particolare in materia di aggiudicazione dei contratti. Il comitato direttivo assicura, in particolare, che siano tenuti in debito conto la sicurezza dell'approvvigionamento e le esigenze legate alla tutela sia del segreto in materia di difesa che dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Il collegio di revisori esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Agenzia.

#### CAPO IV

### GESTIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DI PROGETTI O PROGRAMMI AD HOC E RELATIVI BILANCI

#### Articolo 19

##### **Progetti o programmi ad hoc della categoria A (opt out) e relativi bilanci ad hoc**

1. Uno o più Stati membri partecipanti o il direttore esecutivo possono sottoporre al comitato direttivo un progetto o programma ad hoc di competenza dell'Agenzia che presuma la partecipazione di tutti gli Stati membri partecipanti, indicando anche il valore aggiunto previsto proposto dall'Agenzia. Il comitato direttivo è informato dell'eventuale bilancio ad hoc, relativo al progetto o programma proposto, e dei potenziali contributi di parti terze.
2. Tutti gli Stati membri partecipanti sono, in linea di principio, contributori e informano il direttore esecutivo delle loro intenzioni in proposito.
3. Il comitato direttivo approva la realizzazione del progetto o programma ad hoc.
4. Il comitato direttivo può decidere, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, di istituire un comitato incaricato di controllare la gestione e l'attuazione del progetto o programma ad hoc. Il comitato è composto da delegati di ciascun Stato membro contributore e, qualora l'Unione contribuisca al progetto o programma, da un rappresentante della Commissione. La decisione del comitato direttivo specifica il mandato e la durata del comitato.
5. Per il progetto o programma ad hoc gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano:
  - a) le norme che disciplinano la gestione del progetto o programma;
  - b) ove opportuno, il bilancio ad hoc relativo al progetto o programma, il criterio di ripartizione dei contributi e le necessarie norme di attuazione;
  - c) la partecipazione delle parti terze al comitato di cui al paragrafo 4. Tale partecipazione non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione.
6. Se l'Unione contribuisce a un progetto o programma ad hoc la Commissione partecipa alle decisioni di cui al paragrafo 5, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell'Unione.

#### Articolo 20

##### **Progetti o programmi ad hoc della categoria B (opt in) e relativi bilanci ad hoc**

1. Uno o più Stati membri partecipanti possono informare il comitato direttivo che intendono realizzare un progetto o programma ad hoc di competenza dell'Agenzia e, se del caso, il relativo bilancio ad hoc, indicando anche il valore aggiunto previsto proposto dall'Agenzia. Il comitato direttivo è informato del bilancio ad hoc, se esistente, da associare al progetto o programma proposto e dei dettagli, se rilevanti, sulle risorse umane da destinare a tale progetto o programma nonché dei potenziali contributi di parti terze.

2. Nella prospettiva di massimizzare le opportunità di cooperazione, tutti gli Stati membri partecipanti sono informati tempestivamente del progetto o programma ad hoc, comprese le condizioni per estendere la partecipazione, affinché possano manifestare un interesse a parteciparvi. Inoltre, il promotore/i promotori del progetto o programma si adopera/adoperano per estendere quanto più possibile la base di partecipazione. La partecipazione è stabilita caso per caso dai promotori.
3. Il progetto o programma ad hoc è allora considerato progetto o programma dell'Agenzia, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
4. Qualsiasi Stato membro partecipante che, in una fase successiva, desidera prendere parte al progetto o programma ad hoc notifica la sua intenzione agli Stati membri contributori. Entro due mesi dalla ricezione di detta notifica e tenendo in debita considerazione le condizioni comunicate agli Stati membri partecipanti insieme alle informazioni sul progetto o programma, gli Stati membri contributori decidono di concerto in merito alla partecipazione dello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri contributori adottano le decisioni necessarie per l'elaborazione e l'esecuzione del progetto o programma ad hoc e, ove opportuno, il relativo bilancio. Se l'Unione contribuisce a tale progetto o programma la Commissione partecipa alle decisioni di cui al presente paragrafo, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell'Unione. Gli Stati membri contributori tengono opportunamente informato il comitato direttivo degli sviluppi relativi a tale progetto o programma.

#### Articolo 21

##### **Portata dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia e relativi bilanci ad hoc**

1. Nell'ambito della missione, delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia definiti rispettivamente agli articoli 2 e 5, e fatta salva l'approvazione dei progetti e dei programmi ad hoc conformemente agli articoli 19 e 20, le attività dell'Agenzia possono riguardare, tra l'altro:
  - a) acquisizioni mediante appalti pubblici, aggiudicate conformemente alle pertinenti norme dell'Unione che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici;
  - b) sovvenzioni concesse conformemente alle modalità e alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18.
2. I bilanci ad hoc relativi a progetti e programmi dell'Agenzia e gestiti a norma dell'articolo 17 devono contenere, se del caso, stanziamenti destinati a coprire:
  - a) i costi relativi agli impegni giuridici di cui al paragrafo 1;
  - b) i costi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), punto i), nella misura in cui tali costi siano direttamente occasionati dalla gestione dei progetti e programmi ad hoc interessati.

#### Articolo 22

##### **Contributi del bilancio generale dell'Unione ai bilanci ad hoc**

Il bilancio generale dell'Unione può contribuire ai bilanci ad hoc stabiliti per i progetti o programmi ad hoc di cui agli articoli 19 e 20.

#### Articolo 23

##### **Partecipazione di parti terze**

1. A un particolare progetto o programma ad hoc, elaborato a norma dell'articolo 19 o 20 e al relativo bilancio, possono contribuire parti terze in qualità di membri contributori. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, approva se del caso accordi ad hoc tra l'Agenzia e parti terze per ciascun particolare progetto o programma.

2. Per i progetti e programmi ad hoc elaborati a norma dell'articolo 19, gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.
3. Per i progetti o programmi ad hoc elaborati a norma dell'articolo 20, gli Stati membri contributori decidono tutte le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.

#### CAPO V

### RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI, GLI ORGANI E GLI ORGANISMI DELL'UNIONE

#### Articolo 24

##### **Relazioni con la Commissione**

1. La Commissione è membro del comitato direttivo senza diritto di voto ed è pienamente associata ai lavori dell'Agenzia, in uno spirito di cooperazione e reciproco vantaggio.
2. L'Agenzia stabilisce relazioni di lavoro con la Commissione, in particolare al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori in cui le attività dell'Unione sono rilevanti per le missioni dell'Agenzia e in cui le attività dell'Agenzia hanno attinenza con quelle dell'Unione.
3. L'Agenzia e la Commissione, o gli Stati membri contributori e la Commissione, stabiliscono di comune accordo le modalità necessarie per coprire caso per caso i contributi a carico del bilancio generale dell'Unione a norma degli articoli 15 e 22.
4. La Commissione può partecipare ai progetti e programmi dell'Agenzia. In tal caso, partecipa alle decisioni di cui all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, fatta salva la competenza sovrana degli Stati membri nel corso dello sviluppo delle capacità di difesa.

#### Articolo 25

##### **Relazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione**

1. Qualora sia utile allo svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni e gli organi e organismi istituiti dal TUE o dal TFUE, o sulla base dei medesimi.

Se necessario, l'Agenzia conclude accordi sul livello di servizio o accordi di lavoro con tali entità. Tali accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, compresi dati personali e informazioni classificate, conformemente alle pertinenti norme di sicurezza.

2. Le entità di cui al paragrafo 1 possono partecipare ai progetti e programmi dell'Agenzia e al relativo bilancio.

#### CAPO VI

### RELAZIONI CON PAESI TERZI, ORGANIZZAZIONI ED ENTITÀ

#### Articolo 26

##### **Accordi amministrativi e altre questioni**

1. Per svolgere la sua missione, l'Agenzia può concludere accordi amministrativi con paesi terzi, organizzazioni ed entità. Tali accordi riguardano in particolare:
  - a) principi che regolano i rapporti fra l'Agenzia e la parte terza;
  - b) modalità di consultazione su argomenti connessi ai lavori dell'Agenzia;
  - c) questioni inerenti alla sicurezza.

L'Agenzia opera nel rispetto del quadro istituzionale unico e dell'autonomia decisionale dell'Unione. Ciascun accordo è concluso dal comitato direttivo previa approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

2. L'Agenzia stabilisce assidue relazioni di lavoro con i pertinenti elementi dell'OCCAR e l'accordo quadro della Lol al fine di integrare detti elementi o assimilarne i principi e le pratiche a tempo debito, se del caso e di comune accordo.
3. L'applicazione delle procedure del CDM garantisce la trasparenza reciproca e sviluppi coerenti nel settore delle capacità. Altre relazioni di lavoro tra l'Agenzia e i competenti organi della NATO sono definite tramite un accordo amministrativo di cui al paragrafo 1, nel pieno rispetto del quadro stabilito per la cooperazione e la consultazione Unione-NATO.
4. Nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con organizzazioni ed entità diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi.
5. Nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con Stati terzi al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi specifici.
6. Se l'Agenzia intende stabilire nuove relazioni di lavoro con organizzazioni, entità o paesi terzi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo e conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, chiede l'approvazione preventiva del comitato direttivo.

L'Agenzia riferisce inoltre al comitato direttivo in merito all'andamento delle relazioni stabilite.

Qualora gli Stati membri partecipanti ne facciano richiesta, l'Agenzia convoca una riunione ad hoc con gli Stati membri partecipanti e l'organizzazione, l'entità o il paese terzo con cui l'Agenzia ha concluso accordi amministrativi, al fine di procedere a consultazioni e a uno scambio di informazioni sull'eventuale partecipazione di tale organizzazione, entità o paese terzo a specifici progetti e programmi.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI VARIE

#### *Articolo 27*

#### **Privilegi e immunità**

1. I privilegi e le immunità del direttore esecutivo e dei membri del personale dell'Agenzia sono indicati nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 novembre 2004, concernente i privilegi e le immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.

In attesa dell'entrata in vigore di tale decisione, lo Stato ospitante può concedere al direttore esecutivo e al personale dell'Agenzia i privilegi e le immunità da essa previsti.

2. I privilegi e le immunità dell'Agenzia sono quelli indicati nel protocollo n. 7.
3. In particolare, l'articolo 3, secondo comma, del protocollo n. 7 si applica alle attività in relazione alle quali il ruolo dell'Agenzia nell'amministrazione di progetti o programmi a sostegno degli Stati membri apporta un valore aggiunto, e non ai casi in cui tale ruolo implica meramente l'acquisizione di beni o servizi per gli Stati membri.

#### *Articolo 28*

#### **Clausola di riesame**

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione il capo dell'Agenzia presenta al comitato direttivo una relazione sull'attuazione della presente decisione in vista di un eventuale riesame da parte del Consiglio.

*Articolo 29***Responsabilità giuridica**

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'agenzia.
3. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle pertinenti norme applicabili all'Agenzia.

*Articolo 30***Accesso ai documenti**

Ai documenti in possesso dell'Agenzia si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001.

*Articolo 31***Protezione dei dati**

Al trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001.

Ove necessario, il comitato direttivo adotta, su proposta del capo dell'Agenzia, le modalità di esecuzione.

*Articolo 32***Sicurezza**

1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>.
2. L'Agenzia garantisce adeguata sicurezza nelle sue comunicazioni esterne.

*Articolo 33***Regime linguistico**

Il regime linguistico dell'Agenzia è stabilito dal Consiglio che delibera all'unanimità.

*Articolo 34***Abrogazione**

La decisione 2011/411/PESC è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GUL 274 del 15.10.2013, pag. 1).

---

*Articolo 35***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. MOGHERINI

---

*ALLEGATO I***ATTI ABROGATI E MODIFICHE SUCCESSIVE**

Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio	GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.
Azione comune 2008/299/PESC del Consiglio	GU L 102 del 12.4.2008, pag. 34.
Decisione 2011/411/PESC del Consiglio	GU L 183 del 13.7.2011, pag. 16.

---

## ALLEGATO II

## TABELLA DI CONCORDANZA

Decisione 2011/411/PESC	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
—	Articolo 3, lettera c)
Articolo 4, paragrafi 3 e 4	—
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5	Articolo 5
—	Articolo 5, paragrafo 3, lettera g)
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)	—
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)
—	Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 11, paragrafo 1, prima frase	Articolo 11, paragrafo 3
—	Articolo 11, paragrafo 1
—	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)	—
Articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c)	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 1, seconda, terza e quarta frase	Articolo 11, paragrafo 6
—	Articolo 11, paragrafo 8
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 9
Articolo 12	—
—	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a), punto ii)	—
—	Articolo 13, paragrafo 2, lettera a), punto ii)
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 14, paragrafo 3	—
Articolo 15	Articolo 15

Decisione 2011/411/PESC	Presente decisione
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
—	Articolo 21
Articolo 21	Articolo 22
Articolo 22	Articolo 23
Articolo 22, paragrafo 4	Articolo 24, paragrafo 4, seconda frase
Articolo 23	Articolo 24
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 4, prima frase
—	Articolo 25
Articolo 24	Articolo 26
Articolo 24, paragrafi da 6 a 8	—
—	Articolo 24, paragrafo 6
Articolo 25	Articolo 27
Articolo 25, paragrafo 1	—
Articolo 26	Articolo 28
Articolo 27	Articolo 29
Articolo 28	Articolo 30
—	Articolo 31
Articolo 29	Articolo 32
Articolo 30	Articolo 33
Articolo 31	Articolo 34
Articolo 32	Articolo 35

**DECISIONE (PESC) 2015/1836 DEL CONSIGLIO****del 12 ottobre 2015****che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC <sup>(1)</sup> relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.
- (2) Da allora, il Consiglio ha continuato a condannare fermamente la violenta repressione contro la popolazione civile in Siria messa in atto dal regime siriano. Il Consiglio ha ripetutamente espresso profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione in Siria e, in particolare, per le diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
- (3) Il 14 aprile 2014, in linea con le conclusioni del Consiglio del 23 gennaio 2012, in cui il Consiglio confermava la determinazione dell'Unione a proseguire la sua politica di imposizione di misure aggiuntive nei confronti del regime fintanto che la repressione fosse continuata, il Consiglio ha affermato che l'UE la politica di misure restrittive nei confronti del regime fintanto che la repressione continuerà.
- (4) Il Consiglio ha più volte rilevato con grande preoccupazione i tentativi compiuti dal regime siriano per eludere le misure restrittive dell'UE al fine di continuare a finanziare e sostenere la politica di violenta repressione condotta dal regime nei confronti della popolazione civile.
- (5) Il Consiglio rileva che il regime siriano continua a mettere in atto la sua politica repressiva e, in considerazione della persistente gravità della situazione, ritiene necessario mantenere le misure restrittive in vigore e assicurarne l'efficacia sviluppandole ulteriormente e conservando nel contempo il suo approccio mirato e differenziato, nonché tenendo conto delle condizioni umanitarie della popolazione siriana. Il Consiglio ritiene che determinate categorie di persone ed entità rivestano particolare importanza per l'efficacia di tali misure restrittive, dato lo specifico contesto esistente in Siria.
- (6) Il Consiglio ha accertato che a motivo dello stretto controllo esercitato dal regime siriano sull'economia, una cerchia ristretta di imprenditori di spicco che operano in Siria è in grado di mantenere il proprio status soltanto grazie a una stretta associazione al regime e con il suo sostegno, nonché grazie all'influenza che esercita all'interno del medesimo. Il Consiglio ritiene che sia opportuno prevedere misure restrittive per imporre restrizioni in materia di ammissione e congelare tutti i fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da tali imprenditori di spicco che operano in Siria, individuati dal Consiglio ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1, per impedire loro di fornire sostegno materiale o finanziario al regime e, attraverso la loro influenza, aumentare la pressione sul regime stesso affinché cambi le sue politiche repressive.
- (7) Il Consiglio ha accertato che, in un contesto quale quello siriano, in cui il potere è tradizionalmente esercitato su base familiare, nell'attuale regime il potere è concentrato nelle mani di membri influenti delle famiglie Assad e Makhlof. Il Consiglio ritiene che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da taluni membri delle famiglie Assad e Makhlof e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I, sia per influenzare direttamente il regime attraverso i membri di tali famiglie affinché cambi le sue politiche repressive, sia per evitare il rischio di elusione delle misure restrittive attraverso membri della famiglia.
- (8) I ministri del governo siriano dovrebbero essere considerati responsabili in solido della politica repressiva messa in atto dal regime siriano. Il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex ministri del governo siriano, nel particolare contesto dell'attuale regime siriano, continuino ad esercitare un'influenza all'interno di tale regime.

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11).

Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dai ministri all'interno del governo siriano, sia dai ministri che hanno esercitato tali funzioni da maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.

- (9) Le forze armate siriane costituiscono uno strumento chiave attraverso il quale il regime attua le sue politiche repressive e commette violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e vi è il serio rischio che i loro ufficiali in carica continuino a commettere tali violazioni. Inoltre, nel particolare contesto delle forze armate siriane, il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex alti ufficiali delle forze armate continuino ad esercitare un'influenza all'interno del regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dagli alti ufficiali delle forze armate siriane, sia dagli ex alti ufficiali delle forze armate siriane che hanno esercitato tali funzioni dopo maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.
- (10) I servizi di sicurezza e di intelligence siriani costituiscono uno strumento chiave attraverso il quale il regime attua le sue politiche repressive e commette violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e vi è il serio rischio che gli ufficiali in carica continuino a commettere tali violazioni. Inoltre, nel particolare contesto dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex ufficiali di tali servizi continuino ad esercitare un'influenza all'interno del regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dai membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, sia dagli ex membri di tali servizi che hanno esercitato tali funzioni dopo maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.
- (11) Il Consiglio ha accertato che le milizie fedeli al regime sostengono il regime siriano nelle sue politiche repressive, commettono abusi dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario su ordine e in nome del regime siriano e vi è il serio rischio che i loro membri continuino a commettere tali violazioni. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai membri delle milizie fedeli al regime siriano, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.
- (12) Per prevenire la commissione di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario con l'uso di armi chimiche in Siria, il Consiglio ritiene che occorra prevedere misure restrittive nei confronti di persone, entità, unità, agenzie, organi o istituzioni che operano in tale settore, individuati dal Consiglio ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato I.
- (13) Tali misure lasciano impregiudicati i privilegi e le immunità di cui godono i membri delle missioni diplomatiche e consolari accreditati presso uno Stato membro dell'Unione conformemente al diritto internazionale, comprese la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Inoltre, le misure restrittive lasciano impregiudicato l'esercizio delle funzioni diplomatiche e dell'assistenza consolare degli Stati membri in Siria,
- (14) Persone o entità rientranti in una delle categorie di cui ai considerando da 6 a 12 non dovrebbero essere assoggettate a misure restrittive qualora fossero disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un'influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione.
- (15) È opportuno che tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco secondo tali nuovi criteri siano adottate su base individuale e caso per caso, tenendo conto della proporzionalità della misura.
- (16) Pertanto la decisione 2013/255/PESC <sup>(1)</sup>, che ha sostituito la decisione 2011/273/PESC, dovrebbe essere modificata di conseguenza,

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2013/255/PESC è modificata come segue:

1) sono aggiunti i considerando seguenti:

- «(3) Il Consiglio ha più volte rilevato con grande preoccupazione i tentativi compiuti dal regime siriano per eludere le misure restrittive dell'UE al fine di continuare a finanziare e sostenere la politica di violenta repressione condotta dal regime nei confronti della popolazione civile.
- (4) Il Consiglio rileva che il regime siriano continua a mettere in atto la sua politica repressiva e, in considerazione della persistente gravità della situazione, ritiene necessario mantenere le misure restrittive in vigore e assicurarne l'efficacia sviluppandole ulteriormente e conservando nel contempo il suo approccio mirato e differenziato, nonché tenendo conto delle condizioni umanitarie della popolazione siriana. Il Consiglio ritiene che determinate categorie di persone ed entità rivestano particolare importanza per l'efficacia di tali misure restrittive, dato lo specifico contesto esistente in Siria.
- (5) Il Consiglio ha accertato che a motivo dello stretto controllo esercitato dal regime siriano sull'economia, una cerchia ristretta di imprenditori di spicco che operano in Siria è in grado di mantenere il proprio status soltanto grazie a una stretta associazione al regime e con il suo sostegno, nonché grazie all'influenza che esercita all'interno del medesimo. Il Consiglio ritiene che sia opportuno prevedere misure restrittive per imporre restrizioni in materia di ammissione e congelare tutti i fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da tali imprenditori di spicco che operano in Siria, individuati dal Consiglio ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, per impedire loro di fornire sostegno materiale o finanziario al regime e, attraverso la loro influenza, aumentare la pressione sul regime stesso affinché cambi le sue politiche repressive.
- (6) Il Consiglio ha accertato che, in un contesto quale quello siriano, in cui il potere è tradizionalmente esercitato su base familiare, nell'attuale regime il potere è concentrato nelle mani di membri influenti delle famiglie Assad e Makhlof. Il Consiglio ritiene che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da taluni membri delle famiglie Assad e Makhlof e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I, sia per influenzare direttamente il regime attraverso i membri di tali famiglie affinché cambi le sue politiche repressive, sia per evitare il rischio di elusione delle misure restrittive attraverso membri della famiglia.
- (7) I ministri del governo siriano dovrebbero essere considerati responsabili in solido della politica repressiva messa in atto dal regime siriano. Il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex ministri del governo siriano, nel particolare contesto dell'attuale regime siriano, continuino ad esercitare un'influenza all'interno di tale regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dai ministri all'interno del governo siriano, sia dai ministri che hanno esercitato tali funzioni dopo maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.
- (8) Le forze armate siriane costituiscono uno strumento chiave attraverso il quale il regime attua le sue politiche repressive e commette violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e vi è il serio rischio che i loro ufficiali in carica continuino a commettere tali violazioni. Inoltre, nel particolare contesto delle forze armate siriane, il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex alti ufficiali delle forze armate continuino ad esercitare un'influenza all'interno del regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dagli alti ufficiali delle forze armate siriane, sia dagli ex alti ufficiali delle forze armate siriane che hanno esercitato tali funzioni dopo maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.
- (9) I servizi di sicurezza e di intelligence siriani costituiscono uno strumento chiave attraverso il quale il regime attua le sue politiche repressive e commette violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e vi è il serio rischio che i loro ufficiali in carica continuino a commettere tali violazioni. Inoltre, nel particolare contesto dei servizi di sicurezza e di intelligence siriani, il Consiglio ha rilevato la possibilità che

ex ufficiali di tali servizi continuano ad esercitare un'influenza all'interno del regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dai membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, sia dagli ex membri di tali servizi che hanno esercitato tali funzioni da maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.

- (10) Il Consiglio ha accertato che le milizie fedeli al regime sostengono il regime siriano nelle sue politiche repressive, commettono abusi dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario su ordine e in nome del regime siriano e vi è il serio rischio che i loro membri continuino a commettere tali violazioni. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai membri delle milizie fedeli al regime siriano, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.
- (11) Per prevenire la commissione di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario con l'uso di armi chimiche in Siria, il Consiglio ritiene che occorra prevedere misure restrittive nei confronti di persone, entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni che operano in tale settore, individuati dal Consiglio ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato I.
- (12) Tali misure lasciano impregiudicati i privilegi e le immunità di cui godono i membri delle missioni diplomatiche e consolari accreditati presso uno Stato membro dell'Unione conformemente al diritto internazionale, comprese la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Inoltre, le misure restrittive lasciano impregiudicato l'esercizio delle funzioni diplomatiche e dell'assistenza consolare degli Stati membri in Siria,
- (13) Persone o entità rientranti in una delle categorie di cui ai considerando da 5 a 11 non dovrebbero essere assoggettate a misure restrittive qualora fossero disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un'influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione.
- (14) È opportuno che tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco siano adottate su base individuale e caso per caso, tenendo conto della proporzionalità della misura.»

2) il considerando 3 diventa il considerando 15;

3) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell'allegato I.

2. In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come stabilito nei considerando da 5 a 11, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

- a) degli imprenditori di spicco che operano in Siria;
- b) dei membri delle famiglie Assad e Makhlouf;
- c) dei ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;
- d) dei membri delle forze armate siriane aventi il grado di "colonnello" e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011;
- e) dei membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in carica dopo maggio 2011;

- f) dei membri delle milizie fedeli al regime; o
- g) delle persone operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche, e delle persone ad essi associate, elencate nell'allegato I.
3. Le persone rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono incluse o mantenute nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un'influenza su di esso ovvero non presentano un concreto rischio di elusione.
4. Tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco sono adottate caso per caso tenendo conto della proporzionalità della misura.
5. I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
6. I paragrafi 1 e 2 fanno salvi i casi in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
- a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
  - b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di detta organizzazione;
  - c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
  - d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
7. Si considera che le disposizioni del paragrafo 5 si applichino anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
8. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7.
9. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma dei paragrafi 1 e 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Siria.
10. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 9 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
11. Ove uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 6 a 10, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini e alla persona oggetto dell'autorizzazione stessa.»;
- 4) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 28*
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate negli allegati I e II.
2. In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come stabilito nei considerando da 5 a 11, tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:
- a) dagli imprenditori di spicco che operano in Siria;
  - b) dai membri delle famiglie Assad e Makhoul;

- c) dai ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;
- d) dai membri delle forze armate siriane aventi il grado di “colonnello” e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011;
- e) dai membri dei servizi di sicurezza e intelligence in carica dopo maggio 2011;
- f) dai membri delle milizie fedeli al regime; o
- g) dai membri di entità, unità, agenzie, organi o istituzioni operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,  
e dalle persone ad essi associate, elencate nell'allegato I, sono congelati.

3. Le persone, le entità o gli organismi rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono inclusi o mantenuti nell'elenco delle persone ed entità di cui agl' allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che essi non sono, o non sono più, associati al regime o non esercitano un'influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione.

4. Tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco sono adottate su base individuale e caso per caso tenendo conto della proporzionalità della misura.

5. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui agli allegati I e II.

6. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencati negli allegati I e II e dei loro familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica;
- e) necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, e purché, in caso di rilascio di fondi congelati o risorse economiche, i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria (Syria Humanitarian Assistance Response Plan) (SHARP);
- f) da versare da un conto o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;
- g) necessari per l'evacuazione dalla Siria;
- h) destinate alla Banca centrale della Siria o a entità statali siriane, elencate negli allegati I e II, per effettuare pagamenti in nome della Repubblica araba siriana all'OPCW per le attività connesse alla missione di verifica OPCW e la distruzione delle armi chimiche siriane, e in particolare al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell'OPCW per le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona o dell'entità di cui al paragrafo 1 o 2 nell'elenco figurante nell'allegato I o II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
- c) la decisione non vada a favore di una delle persone o delle entità di cui all'allegato I o II; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

8. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1 e 2.

9. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che un'entità inserita nell'allegato II, per un periodo di due mesi successivamente alla data della sua designazione, effettui un pagamento con fondi o risorse congelati percepiti da detta entità dopo la data della sua designazione se tale pagamento è dovuto nell'ambito di un contratto in relazione al finanziamento di scambi commerciali, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.

10. Il paragrafo 5 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
- b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obbligazioni conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti ai paragrafi 1 e 2.

11. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o a un trasferimento di fondi o di risorse economiche alla Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento di un'istituzione finanziaria non designata dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.

12. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dallo Stato membro pertinente.

13. I paragrafi 1, 2 e 5 non si applicano ad un trasferimento da parte di un'entità finanziaria elencata nell'allegato I o nell'allegato II, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato I o nell'allegato II in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.

14. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines per il solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.

15. I paragrafi 1, 2 e 5 non si applicano al trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento di fondi o risorse economiche da parte o mediante la Commercial Bank of Syria sia ricevuto dall'esterno dell'Unione dopo la data della sua designazione, laddove tale trasferimento sia correlato ad un pagamento da parte di un istituto finanziario non designato dovuto in connessione con uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, di rifugi, sanitarie o igieniche per uso civile, a condizione che lo Stato membro interessato abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o un'entità di cui al paragrafo 1 o 2.»

5) l'articolo 30, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio comunica la sua decisione sull'inserimento nell'elenco, compresi i motivi di tale inserimento, alla persona, all'entità o all'organismo interessati, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni. In particolare, qualora una persona, entità od organismo è incluso nell'allegato I in ragione della sua appartenenza ad una delle categorie di persone o entità figuranti negli articoli 27, paragrafo 2 e 28, paragrafo 2, la persona, l'entità o l'organismo può presentare prove e osservazioni in base alle quali, sebbene rientrante in una tale categoria, considera la sua designazione non giustificata.»

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

---

**DECISIONE (PESC) 2015/1837 DEL CONSIGLIO****del 12 ottobre 2015**

**sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (strategia), che nel capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere adottate sia all'interno dell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
- (2) L'Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali quali il segretariato tecnico provvisorio (PTS) dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO).
- (3) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC <sup>(1)</sup> sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tale posizione comune sollecita, tra l'altro, la promozione della firma e della ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).
- (4) Gli Stati firmatari del CTBT hanno deciso di istituire una commissione preparatoria che sia dotata di capacità giuridica e abbia il rango di organizzazione internazionale, al fine di dare efficace attuazione al CTBT, in attesa della creazione della CTBTO.
- (5) La rapida entrata in vigore e l'universalizzazione del CTBT e il rafforzamento del sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono obiettivi importanti della strategia. In tale ambito, gli esperimenti nucleari effettuati dalla Repubblica democratica popolare di Corea nell'ottobre 2006, nel maggio 2009 e nel febbraio 2013 hanno ulteriormente sottolineato l'importanza di una rapida entrata in vigore del CTBT e la necessità di accelerare lo sviluppo e il potenziamento del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.
- (6) La commissione preparatoria della CTBTO è impegnata a individuare in che modo il suo sistema di verifica potrebbe essere rafforzato al meglio, anche tramite lo sviluppo di capacità di monitoraggio dei gas nobili e gli sforzi volti a coinvolgere pienamente gli Stati firmatari del CTBT nell'attuazione del regime di verifica.

<sup>(1)</sup> Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).

- (7) Nell'ambito dell'attuazione della strategia il Consiglio ha adottato tre azioni comuni e due decisioni a sostegno delle attività della commissione preparatoria della CTBTO, vale a dire l'azione comune 2006/243/PESC <sup>(1)</sup> nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica, l'azione comune 2007/468/PESC <sup>(2)</sup> e l'azione comune 2008/588/PESC <sup>(3)</sup>, la decisione 2010/461/PESC <sup>(4)</sup> e la decisione 2012/699/PESC <sup>(5)</sup> per il rafforzamento delle capacità di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO.
- (8) È opportuno che tale sostegno dell'Unione prosegua.
- (9) L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata alla commissione preparatoria della CTBTO che, considerate le competenze e capacità uniche di cui dispone grazie alla rete del sistema internazionale di monitoraggio (IMS), che comprende oltre 280 installazioni in circa 85 paesi, e al centro internazionale dati, è la sola organizzazione internazionale che ha la capacità e la legittimità di attuare la presente decisione. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati solo attraverso un contributo fuori bilancio alla commissione preparatoria della CTBTO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Al fine di assicurare l'attuazione costante e pratica di alcuni elementi della strategia, l'Unione sostiene le attività svolte dalla commissione preparatoria della CTBTO per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT, anche nel campo del rilevamento dei radionuclidi;
- b) rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nel quadro del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT.

2. I progetti che saranno sostenuti dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:

- a) sostenere il mantenimento del sistema di monitoraggio al fine di migliorare il rilevamento di eventuali esplosioni nucleari, in particolare fornendo sostegno a: stazioni sismiche (AS) selezionate e per la caratterizzazione del fondo globale di radioxeno e la mitigazione dello xeno; miglioramenti nella gestione del centro virtuale per l'utilizzo dei dati (vDEC) e delle attività associate; l'attuazione della fase due del programma di reingegnerizzazione del centro internazionale dati (IDC) in ambito sismico, idroacustico e infrasonico (SHI); l'aumento della copertura dei test per le applicazioni dell'IDC;
- b) migliorare le capacità di verifica della commissione preparatoria della CTBTO relativamente alle ispezioni in loco, in particolare sostenendo lo sviluppo delle capacità operative dell'ispezione in loco (OSI) attraverso l'ampliamento e l'integrazione delle capacità tecniche del sistema a raggi infrarossi multi-spettrale (MSIR) dell'OSI;
- c) sostenere la promozione dell'universalizzazione e dell'entrata in vigore del CTBT e la sostenibilità a lungo termine del suo regime di verifica attraverso la sensibilizzazione e lo sviluppo di capacità, anche fornendo sostegno alle seguenti

<sup>(1)</sup> Azione comune 2006/243/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 68).

<sup>(2)</sup> Azione comune 2007/468/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2007, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 31).

<sup>(3)</sup> Azione comune 2008/588/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2008, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 28).

<sup>(4)</sup> Decisione 2010/461/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, a sostegno delle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 219 del 20.8.2010, pag. 7).

<sup>(5)</sup> Decisione 2012/699/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 27).

attività: formazione e laboratori nell'Asia sudorientale, nella regione del Pacifico e nell'Estremo Oriente, nonché nel Medio Oriente e nell'Asia meridionale per promuovere la partecipazione efficace al CTBT; mantenimento del sistema di sviluppo di capacità; sensibilizzazione delle comunità scientifiche e diplomatiche/responsabili dell'elaborazione delle politiche per migliorare la conoscenza e la comprensione del CTBT; consolidamento e ampliamento dell'offerta/del pacchetto software extended National Data Centre (NDC) in-a-Box (NDC-in-a-Box).

I progetti mirano altresì ad assicurare la visibilità dell'Unione nella sua azione di sostegno alle attività summenzionate e alla gestione adeguata dei programmi nell'attuazione della presente decisione.

Tali progetti sono svolti a beneficio di tutti gli Stati firmatari del CTBT.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

#### *Articolo 2*

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO, che svolge tale compito sotto il controllo dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.

#### *Articolo 3*

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3 024 756 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione europea vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con la commissione preparatoria della CTBTO. L'accordo di finanziamento dispone che la commissione preparatoria della CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione europea si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

#### *Articolo 4*

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria della CTBTO. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione europea fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

#### *Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione cessa di produrre effetti ventiquattro mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
F. MOGHERINI

---

## ALLEGATO

**Sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria della CTBTO per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica, miglioramento delle prospettive di rapida entrata in vigore e sostegno all'universalizzazione del CTBT e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

## I. INTRODUZIONE

1. Lo sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO (commissione preparatoria) è un elemento fondamentale per preparare l'applicazione del CTBT dopo la sua entrata in vigore. Lo sviluppo delle capacità della commissione preparatoria per quanto riguarda il monitoraggio dei gas nobili costituisce uno strumento importante per giudicare se un'esplosione constatata sia o meno un esperimento nucleare. Inoltre, l'operatività e le prestazioni del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT dipendono dal contributo di tutti gli Stati firmatari del CTBT. È quindi importante consentire agli Stati firmatari del CTBT di partecipare e contribuire pienamente al sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT. Il lavoro svolto nell'attuazione della presente decisione sarà altresì importante per migliorare le prospettive di rapida entrata in vigore e universalizzazione del CTBT.

I progetti descritti nella presente decisione daranno un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

2. A tal fine l'Unione sosterrà i seguenti nove progetti:

- a) mantenimento delle IMS AS ubicate in paesi che necessitano di sostegno;
- b) progetto di caratterizzazione del fondo globale di radioxeno;
- c) gestione del vDEC e delle attività associate;
- d) sostegno alla fase due della reingegnerizzazione dell'IDC in ambito sismico, idroacustico e infrasonico;
- e) mitigazione dello xeno;
- f) aumento della copertura dei test per le applicazioni dell'IDC;
- g) potenziamento delle apparecchiature per il sistema MSIR dell'OSI;
- h) formazione e laboratori nell'Asia sudorientale, nella regione del Pacifico e nell'Estremo Oriente, nonché nel Medio Oriente e nell'Asia meridionale, mantenimento del sistema di sviluppo di capacità e sensibilizzazione delle comunità scientifiche e diplomatiche/responsabili dell'elaborazione delle politiche; e
- i) software Extended NDC-in-a-Box.

Le prospettive di entrata in vigore del CTBT sono migliorate grazie a un clima politico più favorevole, come dimostrano anche le recenti nuove firme e ratifiche del CTBT, fra cui quella dell'Indonesia, uno degli Stati elencati nell'allegato 2 del CTBT. In considerazione di questa dinamica positiva, nei prossimi anni occorre porre con urgenza un accento maggiore sia sul completamento dello sviluppo del regime di verifica del CTBT, sia sulla garanzia della prontezza e della capacità operativa del regime medesimo, nonché sulla prosecuzione dei lavori per l'entrata in vigore e l'universalizzazione del CTBT. Gli esperimenti nucleari compiuti nell'ottobre 2006, nel maggio 2009 e nel febbraio 2013 dalla Repubblica democratica popolare di Corea non solo hanno dimostrato l'importanza della messa al bando universale di questi esperimenti, ma hanno altresì sottolineato l'esigenza di un regime di verifica efficace per monitorare il rispetto di tale messa al bando. Un regime di verifica del CTBT pienamente operativo e credibile doterà la comunità internazionale di mezzi affidabili e indipendenti per accertare che tale messa al bando sia rispettata. Inoltre, i dati della CTBTO svolgono anche un ruolo cruciale ai fini dell'allarme tempestivo in caso di tsunami e per la valutazione della dispersione di emissioni radioattive a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima nel marzo 2011.

Il sostegno di tali progetti rafforza gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune. La realizzazione di detti complessi progetti contribuirà in modo significativo a migliorare l'efficacia delle risposte multilaterali alle attuali sfide nel campo della sicurezza. In particolare, detti progetti daranno impulso agli obiettivi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, inclusi l'ulteriore universalizzazione e il rafforzamento delle norme contenute nel CTBT e del suo regime di verifica. La commissione preparatoria sta sviluppando un IMS

per far sì che qualsiasi esplosione nucleare sia rilevata. Considerate le competenze uniche di cui dispone grazie a una rete mondiale IMS AS, con oltre 280 installazioni in 85 paesi, e all'IDC, la commissione preparatoria è la sola organizzazione in grado di realizzare detti progetti, che possono essere finanziati unicamente attraverso un contributo fuori bilancio alla commissione stessa.

Nell'azione comune 2006/243/PESC, nell'azione comune 2007/468/PESC, nell'azione comune 2008/588/PESC, nella decisione 2010/461/PESC e nella decisione 2012/699/PESC, l'Unione ha sostenuto l'istituzione di un programma di formazione all'apprendimento per via elettronica, l'esercitazione integrata sul campo 2008 concernente le OSI e l'esercitazione integrata sul campo 2014 (IFE14), la valutazione e la misurazione, la caratterizzazione e la mitigazione del radioxeno, l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità, lo sviluppo di capacità per le future generazioni di esperti CTBT, il miglioramento del modello di trasporto atmosferico (ATM), le stazioni AS, il rafforzamento della cooperazione con la comunità scientifica e il potenziamento delle capacità di OSI con lo sviluppo di un nuovo sistema di rilevamento dei gas nobili, il progetto pilota per sostenere la partecipazione di esperti provenienti da paesi in via di sviluppo a riunioni della commissione preparatoria di tipo tecnico e di elaborazione delle politiche. I progetti a norma della presente decisione si basano sui progetti contemplati da precedenti azioni comuni e sui progressi compiuti mediante la loro attuazione. I progetti a norma della presente decisione sono tali da evitare qualsiasi potenziale sovrapposizione con la decisione 2012/699/PESC. Alcuni dei progetti a norma della presente decisione contengono elementi che sono analoghi alle attività svolte nell'ambito di precedenti azioni comuni, ma presentano differenze quanto all'ambito di applicazione concreto o riguardano paesi e regioni destinatari diversi.

Così come per gli altri contributi volontari e in natura di donatori quali Stati dell'UE o paesi terzi, istituzioni e altri, ricevuti dalla CTBTO a sostegno delle sue attività, i nove progetti sopra menzionati a sostegno delle attività della commissione preparatoria saranno attuati e gestiti dal PTS.

## II. DESCRIZIONE DEI PROGETTI

### **Rubrica 1: Mantenimento del sistema di monitoraggio**

La presente rubrica comprende le sei componenti seguenti:

- Componente 1: mantenimento delle IMS AS ubicate in paesi che necessitano di sostegno
- Componente 2: progetto di caratterizzazione del fondo globale di radioxeno
- Componente 3: gestione del vDEC e delle attività associate
- Componente 4: sostegno alla fase due della reingegnerizzazione dell'IDC in ambito sismico, idroacustico e infrasonico
- Componente 5: mitigazione dello xeno
- Componente 6: aumento della copertura dei test per le applicazioni dell'IDC.

*Componente 1: mantenimento delle stazioni IMS AS ubicate in paesi che necessitano di sostegno*

#### 1. Contesto

Il presente progetto mira a continuare a fornire assistenza alle autorità locali per migliorare il funzionamento e la sostenibilità delle stazioni certificate della rete IMS AS ubicate in paesi che necessitano di sostegno.

#### 2. Portata del progetto

Alcuni paesi hanno notevoli difficoltà nel raggiungere gli alti livelli di qualità e di disponibilità dei dati previsti per le stazioni IMS AS. Le seguenti attività miglioreranno la sostenibilità complessiva delle stazioni e aiuteranno i rispettivi operatori locali ad assicurare in futuro il livello di prestazione richiesto dalle stazioni: valutazione dettagliata delle condizioni locali specifiche; miglioramenti mirati all'infrastruttura delle stazioni (sulla base dell'esperienza operativa nel passato); risoluzione dei problemi di obsolescenza imminente; assistenza nella predisposizione di disposizioni e accordi interni appropriati a sostegno del funzionamento e della manutenzione.

Pertanto, le attività a titolo del presente progetto comprenderebbero, tra l'altro, il proseguimento della raccolta degli elementi necessari e della valutazione delle condizioni di sostenibilità per le strutture della rete di stazioni ausiliarie a cui è rivolto il presente progetto, visite alle stazioni anche per calibrare i sistemi, riparazioni minori e formazione degli operatori, formazione aggiuntiva per gli operatori locali delle stazioni, ammodernamenti infrastrutturali, di sicurezza e del sistema di alimentazione di riserva, ammodernamento o sostituzione delle apparecchiature obsolete.

Inoltre, nell'ambito del presente progetto si continuerà a effettuare una serie di visite mirate presso le autorità locali dei paesi in cui sono situate le stazioni ausiliarie allo scopo di migliorare la conoscenza e la comprensione delle responsabilità derivanti loro dal CTBT per quanto concerne il funzionamento e la manutenzione degli impianti facenti parte dell'IMS, valutare le disposizioni in vigore per il funzionamento e la manutenzione delle stazioni, incoraggiare l'istituzione o il miglioramento delle strutture e risorse di supporto nazionali richieste.

### 3. Benefici e risultati

Mantenimento e miglioramento della disponibilità di dati dalle stazioni sismiche ausiliarie.

#### *Componente 2: progetto di caratterizzazione del fondo globale di radioxeno*

##### 1. Contesto

La commissione preparatoria misura il radioxeno nell'ambiente con sistemi molto sensibili, quale aspetto importante del regime di verifica del CTBT. Con il contributo ricevuto dall'Unione nell'ambito dell'azione comune 2008/588/PESC, la CTBTO ha acquistato due sistemi trasportabili per misurare i radioisotopi di gas nobili  $^{133}\text{Xe}$ ,  $^{135}\text{Xe}$ ,  $^{133m}\text{Xe}$  e  $^{131m}\text{Xe}$ . Tali sistemi sono stati utilizzati per misurare il fondo di radioxeno in Indonesia, Giappone e Kuwait. A tal fine sono stati definiti accordi di cooperazione con istituti partner.

##### 2. Portata del progetto

Per proseguire queste campagne di misurazione sono necessari fondi per il trasporto dei sistemi mobili di rilevamento dei gas nobili nei nuovi siti e per il funzionamento dei sistemi in un unico sito per un periodo di almeno dodici mesi, così da coprire la variazione stagionale.

Il sito in Kuwait è al centro di uno spazio privo di sistemi dell'IMS per la misurazione dei gas nobili. La stazione portatile in Kuwait è di grande importanza in termini di copertura di rete nella regione del Golfo Persico. Poiché tale sito fornisce notevoli informazioni sulla caratterizzazione del fondo globale di xeno, l'obiettivo è innanzitutto prorogare le campagne di misurazione in Kuwait durante il periodo di attuazione del presente progetto.

L'altro sistema comincerà a prendere misurazioni conformemente alla decisione 2012/699/PESC a Manado, Indonesia. La proroga della campagna di misurazione consentirebbe la caratterizzazione di tale località per un intero ciclo di dodici mesi, coprendo tutte le condizioni stagionali. Al termine di questa campagna la CTBTO prevede di effettuare ulteriori misure in zone in cui il fondo globale di radioxeno non è del tutto noto e compreso. I siti favoriti si trovano in località equatoriali dell'America latina, dell'Asia e dell'Africa.

##### 3. Benefici e risultati

I benefici consistono in una migliore comprensione della variazione del fondo globale di gas nobili e in una migliore copertura della rete di monitoraggio di tali gas. Dopo queste campagne di misurazione, i sistemi saranno a disposizione della CTBTO per studi di follow-up del fondo di gas nobili su scale geografiche differenti e quali sistemi ausiliari e/o di formazione.

#### *Componente 3: gestione del vDEC e delle attività associate.*

##### 1. Contesto

L'IDC provvede al vDEC, che consente a ricercatori esterni, NDC e contraenti del PTS di accedere ai dati dell'IMS nonché ai prodotti e ai software dell'IDC. Il vDEC è stato istituito a norma della decisione 2010/461/PESC.

## 2. Portata del progetto

L'obiettivo è continuare a sostenere il vDEC in quanto piattaforma per la ricerca collaborativa che utilizza i dati dell'IMS nonché i prodotti e i software dell'IDC.

## 3. Benefici e risultati

Il vDEC sostiene la ricerca e lo sviluppo nell'ambito delle tecnologie avanzate per il monitoraggio ai sensi del CTBT, offrendo quindi opportunità di ricerca a giovani scienziati e ingegneri, così come a ricercatori in paesi meno sviluppati, dove le risorse sono più scarse.

### *Componente 4: sostegno alla fase due della reingegnerizzazione dell'IDC in ambito sismico, idroacustico e infrasonico*

#### 1. Contesto

Sulla base di una fase iniziale volta a riorganizzare determinate parti del sistema sismico, idroacustico e infrasonico, il PTS ha avviato la cosiddetta fase due del programma di reingegnerizzazione dell'IDC in ambito sismico, idroacustico e infrasonico, approfittando di un'assistenza in natura di entità significativa fornita dagli Stati Uniti d'America. Scopo di tale programma è sviluppare un'architettura software globale che faccia da guida a progetti per nuovi sviluppi e aggiornamenti dei software esistenti nel corso dei prossimi da 5 a 7 anni. La fase due del programma di reingegnerizzazione è suddivisa a sua volta in fasi più brevi, secondo il processo di sviluppo del software Rational Unified Process (RUP). È previsto che la prima fase del RUP (nota come fase iniziale) si concluda nel 2014, con il completamento dei documenti concernenti i requisiti e le specifiche di sistema. La fase successiva del RUP, ovvero la fase di elaborazione, continuerà per tutto il 2016 e parte del 2017 e prevede lo sviluppo di un documento di architettura del software nonché lo sviluppo di un prototipo sufficiente ad attenuare i maggiori rischi individuati nella progettazione. Uno degli obiettivi fondamentali della specificazione di un'architettura software globale è quello di permettere al PTS di dare priorità alle attività di mantenimento. Sebbene l'assistenza in natura da parte degli Stati Uniti d'America costituisca una parte significativa di questo progetto, il coinvolgimento nel processo di tutti gli Stati membri della CTBTO è essenziale e sarà ottenuto informando periodicamente i gruppi di lavoro e tramite riunioni tecniche.

#### 2. Portata del progetto

L'obiettivo principale è: 1) dare sostegno a due riunioni tecniche di progettazione software; e 2) fornire servizi sulla base di contratti/l'assunzione di personale a tempo determinato per lo sviluppo del prototipo.

#### 3. Benefici e risultati

L'obiettivo generale del presente progetto è fornire un quadro più moderno e flessibile di sviluppo e manutenzione del software per i prossimi vent'anni, che dovrebbe portare a un'organizzazione del sistema e del sostegno più resiliente al cambiamento e meno costosa nel funzionamento e nella manutenzione.

### *Componente 5: mitigazione dello xeno*

#### 1. Contesto

La commissione preparatoria misura il radioxeno nell'ambiente con sistemi molto sensibili di rilevamento dei gas nobili, quale aspetto importante del regime di verifica del CTBT. Attualmente le emissioni di radioxeno che provengono dagli impianti di produzione radiofarmaceutica incidono in modo significativo sui livelli del fondo presso le stazioni per il rilevamento di gas nobili dell'IMS della CTBTO.

Con il contributo ricevuto dall'Unione nell'ambito della decisione 2012/699/PESC, la CTBTO ha commissionato uno studio per elaborare una soluzione tecnica che possa essere utilizzata per ridurre le emissioni di radioxeno da parte degli impianti di produzione radiofarmaceutica. Lo studio è stato svolto da SCK•CEN (Belgio) e ha consentito di sviluppare il prototipo di un sistema di intrappolamento, basato su materiale in zeolite d'argento, che ha mostrato risultati promettenti.

## 2. Portata del progetto

Per sostenere gli sforzi in corso per la mitigazione dello xeno e quale seguito dei lavori svolti a norma della decisione 2012/699/PESC, sono necessari fondi per l'ulteriore sviluppo del sistema di intrappolamento dello xeno, con i seguenti obiettivi principali:

- a) svolgere uno studio su scala più ampia del prototipo di intrappolamento basato su zeoliti d'argento e sviluppato da SCK•CEN a norma della decisione 2012/699/PESC, conformemente a una gamma più ampia di condizioni operative allo scopo di valutare ulteriormente le prestazioni del sistema;
- b) estendere il collaudo a ulteriori impianti di produzione radiofarmaceutica attraverso specifici studi di progettazione ed esercizi dimostrativi in vari ambienti operativi. Il futuro impianto di produzione radiofarmaceutica del KAERI, situato a Busan, Corea, è un candidato adatto a ospitare tali studi in cooperazione con SCK•CEN (Belgio);
- c) valutare il comportamento a lungo termine di materiali selezionati in termini di resistenza ad alti livelli di irradiazione in contesti operativi reali, che sarà esaminato quale parte del collaudo in condizioni operative;
- d) l'integrazione di sistemi di monitoraggio ad alta prestazione delle emissioni industriali presso gli impianti di produzione radiofarmaceutica permetterà di generare dati di alta qualità sulle emissioni da camino e ne consentirà la condivisione con la CTBTO e gli Stati firmatari del CTBT. I sistemi di rilevazione saranno basati su rivelatori al germanio iperpuro ad alta prestazione per l'analisi del radioxeno a differenti livelli di attività;
- e) sviluppare strumenti migliori di modellazione del trasporto atmosferico allo scopo di ottenere dalle stazioni dell'IMS valutazioni affidabili delle emissioni di radioxeno provenienti dagli impianti di produzione radiofarmaceutica. Gli strumenti saranno utilizzati dalla CTBTO e resi disponibili agli Stati firmatari del CTBT per consentire valutazioni indipendenti sulla base dei dati di monitoraggio delle emissioni industriali. Gli strumenti inoltre supporteranno anche la possibilità di configurare la rete di monitoraggio dei gas nobili dell'IMS.

## 3. Benefici e risultati

Il collaudo in scala reale dei sistemi di riduzione dello xeno in diverse condizioni operative consentirà la progettazione definitiva di una soluzione tecnica concreta per mitigare le emissioni di xeno degli impianti di produzione radiofarmaceutica. Le prestazioni migliorate della rete di monitoraggio dei gas nobili dell'IMS forniranno agli Stati firmatari del CTBT dati di monitoraggio di qualità più elevata in termini di valore di verifica del CTBT.

### *Componente 6: aumento della copertura dei test per le applicazioni dell'IDC*

#### 1. Contesto

I test di unità, integrazione e regressione costituiscono un compito ricorrente, altamente specializzato e dispendioso in termini di tempo nella manutenzione delle applicazioni dell'IDC per l'analisi delle forme d'onda e dei radionuclidi. Un collaudo approfondito è necessario, in quanto è parte del processo di installazione di una nuova versione del sistema operativo, di rilascio di una nuova versione di un'applicazione o di modifica della configurazione di un software esistente.

Poiché i software sono notevolmente complessi, possono essere utilizzati in migliaia di configurazioni differenti e spesso necessitano di un accesso sia al disco che al database per poter funzionare, anche lo sviluppo dei test è complesso. La maggior parte dei collaudi finora è stata svolta ricorrendo a un esperto di dominio che utilizza il software con le configurazioni standard, ne esamina i risultati e li raffronta con i risultati precedenti e attesi. Tale processo manuale è raramente ripetibile e dipende fortemente dalla disponibilità di risorse umane e di competenze.

Per affrontare tali problemi, nel novembre 2013 la commissione preparatoria ha avviato un progetto per individuare e applicare un framework open source di collaudo che consenta di effettuare test in modalità automatica e continua. Si tratta di un contratto di tre anni che è stato avviato nel novembre 2013 e la cui conclusione è prevista per novembre 2016. La commissione preparatoria ha già appaltato il lavoro a servizi di sviluppo software. I fondi dell'Unione sono intesi a coprire l'ultima proroga facoltativa di tale contratto esistente, che durerà da gennaio a novembre del 2016. Il framework di collaudo automatico e continuo è altresì inteso a facilitare la creazione e la manutenzione di batterie di test e a sviluppare una serie iniziale di test di integrazione per le componenti di elaborazione automatica delle forme d'onda.

Il progetto sta attualmente procedendo come pianificato. Il documento dei requisiti di sistema è stato completato e sono stati individuati due pacchetti software open source (Jenkins e FitNesse) che insieme soddisfano i requisiti della commissione preparatoria.

## 2. Portata del progetto

L'obiettivo del presente progetto è dare seguito all'applicazione del framework di collaudo automatico e continuo, aumentando la copertura del codice attraverso l'elaborazione di test di unità, di regressione e di integrazione in particolare nei seguenti ambiti: rete di elaborazione delle forme d'onda, software per l'analisi dei radionuclidi, diffusione dei prodotti e dei dati.

## 3. Benefici e risultati

Queste attività contribuiranno a mettere in atto processi di controllo della qualità ripetibili e miglioreranno l'efficienza delle operazioni di installazione dei software dell'IDC, consentendo di ottenere software per l'analisi automatica dei radionuclidi e delle forme d'onda di maggiore qualità e, in ultima analisi, un servizio migliore per gli Stati membri della CTBTO, specialmente per quanto concerne la diffusione di dati, prodotti e software.

### **Rubrica 2: potenziamento dell'apparecchiatura e del software del sistema di acquisizione di immagini multispettrali e infrarossi per l'OSI**

#### 1. Contesto

Il sistema MSIR sviluppato dal PTS grazie al finanziamento a norma della decisione 2012/699/PESC e integrato da un contributo in natura per l'IFE14, ha la capacità di acquisire — da una piattaforma aerea — informazioni spettrali nell'intervallo dal visibile all'infrarosso termico. Il sistema è costituito da un insieme di sensori su una base stabilizzata, nonché da strumenti di supporto e di elaborazione, per ricavare informazioni pertinenti ai fini dell'OSI.

Inoltre i componenti del sistema (tra cui software per la pianificazione della missione, unità di misura inerziale, controllore del sistema, sistema ausiliario di navigazione per il pilota e l'operatore e videocamera) sono stati integrati e collaudati nel sistema di spettrometria gamma aerea del PTS che consente l'acquisizione di dati lungo linee di volo predefinite. Tali componenti sono inoltre disponibili per altre operazioni aeree di ispezione in loco, compresi il sorvolo iniziale e il rilievo magnetico aereo.

#### 2. Portata del progetto

Gli obiettivi consistono nell'ampliare le capacità del sistema MSIR e, di conseguenza, rafforzare l'abilità delle squadre addette all'ispezione di rilevare caratteristiche pertinenti ai fini dell'OSI. Il sistema MSIR è stato progettato con una struttura modulare, quindi — se e quando i fondi lo consentono — si possono inserire componenti aggiuntivi. Il collaudo da parte del PTS ha dimostrato l'importanza di ulteriori sensori MSIR a integrazione dell'attuale serie di sensori del sistema. La presente proposta mira a integrare il sistema attraverso l'aggiunta di sensori dedicati:

##### a) Strumento basato su sensori multispettrali

Il collaudo, effettuato dal PTS utilizzando un sistema a disposizione grazie all'assistenza in natura, ha dimostrato l'importanza dell'acquisizione di dati in bande spettrali discrete sia nell'infrarosso vicino che a onde corte. Inoltre, nel corso di due incontri di esperti delle OSI tenutisi nel 2011 e nel 2012, è stato evidenziato che la capacità di rilevamento in questa parte dello spettro costituisce un requisito fondamentale per un sistema MSIR aviotrasportato; questo elemento, pertanto, è parte centrale della proposta.

L'apparecchiatura utilizzata grazie all'assistenza in natura durante l'IFE14 non è disponibile al PTS come prestito a lungo termine e, dato l'utilizzo di tali dispositivi nel corso di quasi tutto l'anno, vi sono poche probabilità che il PTS possa ricevere un simile dispositivo da uno Stato firmatario del CTBT tramite un accordo di prestito. Pertanto, la proposta mira all'acquisto di uno strumento multispettrale disponibile in commercio e pienamente integrato con le componenti esistenti, che sia in grado di rilevare le caratteristiche pertinenti ai fini dell'OSI nella banda dell'infrarosso vicino e a onde corte.

b) Strumento di misurazione della distanza

Come dimostrato durante varie prove sul campo, uno strumento laser di misurazione della distanza con funzionalità di scansione installato su una piattaforma aerea offre notevoli vantaggi a una squadra addetta all'ispezione. L'attuale sistema MSIR non ha la capacità di generare dati relativi al terreno ma è adatto a fornire tali dati con l'aggiunta di uno strumento di misurazione della distanza con scansione laser. Tale strumento:

- consentirebbe di generare rapidamente dati sulla superficie e l'elevazione del terreno che possono indicare caratteristiche pertinenti ai fini dell'OSI ma nascoste dalla vegetazione,
- semplificherebbe la correzione di altri dati MSIR e renderebbe più facile generare prodotti che constano di immagini ortorettificate,
- consentirebbe di generare modelli 3D, sostenendo così la pianificazione della missione e agevolando ulteriormente il processo decisionale all'interno della squadra addetta all'ispezione OSI.

Tale strumento potrebbe essere utilizzato, oltre che per affiancare il sistema MSIR, anche come componente ausiliario del sistema di misurazione dei radionuclidi per fornire dati relativi all'altezza dal suolo accurati, volti a correggere i dati gamma acquisiti durante i sorvoli. Uno strumento di questo genere sarebbe particolarmente utile in uno spazio con alti rilievi (come sperimentato durante l'IFE14).

3. Benefici e risultati

Un sistema MSIR più efficiente ed efficace migliorerà il lavoro degli ispettori durante un'OSI. Di conseguenza, esso sostiene la determinazione dell'Unione a favore dell'entrata in vigore del CTBT e le sue politiche in questo senso. Inoltre, il progetto può integrare e rafforzare ulteriormente il settore europeo dei sensori aviotrasportati. Vi sono nell'Unione numerose società che forniscono prodotti in tale settore.

**Rubrica 3: Sensibilizzazione e sviluppo di capacità a livello nazionale**

La presente rubrica comprende le due componenti seguenti:

Componente 1: formazione e laboratori nell'Asia sudorientale, nella regione del Pacifico e nell'Estremo Oriente, nonché nel Medio Oriente e nell'Asia meridionale, mantenimento del sistema di sviluppo di capacità e sensibilizzazione delle comunità scientifiche e diplomatiche/responsabili dell'elaborazione delle politiche

Componente 2: software Extended NDC-in-a-Box

*Componente 1: formazione e laboratori nell'Asia sudorientale, nella regione del Pacifico e nell'Estremo Oriente, nonché nel Medio Oriente e nell'Asia meridionale, mantenimento del sistema di sviluppo di capacità e sensibilizzazione delle comunità scientifiche e diplomatiche/responsabili dell'elaborazione delle politiche*

1. Contesto

Il PTS ha lavorato efficacemente allo sviluppo di capacità per sostenere in maniera sistematica i NDC e gli utenti autorizzati nelle seguenti regioni: Africa, America latina e Caraibi, Europa orientale, nonché parti dell'Asia sudorientale, della regione del Pacifico e dell'Estremo Oriente. I risultati positivi raggiunti sono stati fortemente valorizzati dal sostegno dell'Unione. L'estensione di tali attività di sviluppo delle capacità a ulteriori paesi dell'Asia sudorientale, della regione del Pacifico e dell'Estremo Oriente, nonché del Medio Oriente e dell'Asia meridionale, costituirebbe una logica conseguenza. Inoltre, i sistemi di sviluppo di capacità istituiti in una serie di paesi, ovvero quaranta sistemi (più venti sistemi in preparazione), sono fondamentali per il mantenimento delle capacità, ma sono frequentemente soggetti a difficoltà tecniche, spesso dovute alle difficili condizioni climatiche o infrastrutturali locali. Per tali sistemi è necessario un certo grado di mantenimento al fine di ottenere i pieni benefici derivanti dallo sviluppo di capacità a livello nazionale. L'interazione a livello di esperti con la commissione preparatoria costituisce un mezzo fondamentale per mantenere il sostegno politico a tutti gli aspetti del trattato nonché le competenze tecniche in questo campo. Una serie di conferenze ed eventi periodici di sensibilizzazione in ambito accademico, diplomatico e scientifico (quali la conferenza biennale CTBT su scienza e tecnologia, laboratori e conferenze CTBT a livello regionale, corsi CTBT di politiche pubbliche e laboratori condotti da scienziati per gli scienziati) ha contribuito a costruire e mantenere la fiducia nel regime di verifica e a mettere in luce l'importanza del CTBT quale pilastro del regime globale di non proliferazione e disarmo. Tali attività costituiscono inoltre un utile mezzo per coinvolgere gli Stati elencati nell'allegato 2 del CTBT ma che non hanno ratificato il CTBT, al fine di portare avanti l'entrata in vigore del CTBT.

## 2. Portata del progetto

Il presente sottoprogetto rafforza gli sforzi precedenti volti a sviluppare capacità tecniche a livello nazionale tramite il sostegno ad attività di formazione e laboratori nelle regioni dell'Asia sudorientale, del Pacifico e dell'Estremo oriente, nonché del Medio Oriente e dell'Asia meridionale per promuovere l'effettiva partecipazione al CTBT dei paesi di tali regioni. Un'attenzione particolare è riservata alla formazione degli specialisti per l'analisi dei radionuclidi basata sul software aggiunto al pacchetto NDC-in-a-Box nel 2013. A tali due regioni verrà dedicata opportuna attenzione al momento di selezionare i destinatari delle attività comprese nel nono progetto concernente il software Extended NDC-in-a-Box e la sua componente fondamentale, ovvero SeisComp3. Uno degli obiettivi principali consiste nel sostenere gli Stati firmatari del CTBT nell'integrare l'elaborazione dei dati dell'IMS con le reti sismiche nazionali e regionali e nel far confluire le normali operazioni di routine (come il monitoraggio del rischio sismico a livello locale e regionale) e il monitoraggio delle esplosioni nucleari operato dalle strutture che ospitano i centri nazionali dati. I collegamenti con gli altri due sottoprogetti a titolo della presente proposta saranno ricercati, ad esempio, attraverso l'utilizzo di adeguati materiali comuni per la formazione e i laboratori e tenendo conto degli insegnamenti tratti a livello nazionale.

Sarà fornito sostegno tecnico ai sistemi di sviluppo di capacità che sono effettivamente utilizzati a livello nazionale ma che non vanno a buon fine a causa di ostacoli tecnici di minore entità (tra cui la necessità di assicurare un'adeguata accessibilità tramite Internet), a cui verrà posto rimedio.

Il presente sottoprogetto migliorerà altresì la sensibilizzazione al CTBT e la sua comprensione nella comunità accademica nonché tra gli operatori delle politiche e i decisori, specialmente all'interno degli Stati elencati nell'allegato 2 del CTBT ma che non hanno ratificato il CTBT, attraverso l'offerta di corsi e programmi di formazione su questioni relative al CTBT, in particolare sugli aspetti tecnici e scientifici del CTBT. Sarà dedicata specifica attenzione ai paesi in via di sviluppo e agli Stati elencati nell'allegato 2 del CTBT che non hanno ancora ratificato il CTBT, in linea con le strategie del PTS per l'entrata in vigore e l'universalizzazione del CTBT.

## 3. Benefici e risultati

Le attività sono in linea con gli obiettivi dell'Unione nel promuovere una sicurezza globale rafforzata grazie alla sensibilizzazione al CTBT e al miglioramento della sua comprensione nonché tramite il sostegno alla posizione comune 2003/805/PESC e tramite una maggiore sensibilizzazione degli Stati elencati nell'allegato 2 del CTBT e allo sviluppo di capacità a livello nazionale, compreso l'avvio di tali attività anche nelle regioni dell'Asia sudorientale, del Pacifico e dell'Estremo oriente, nonché del Medio Oriente e dell'Asia meridionale.

### *Componente 2: software Extended NDC-in-a-Box*

#### 1. Contesto

Nel 2013 la commissione preparatoria si è impegnata al fine di ampliare l'offerta corrente del software NDC-in-a-Box con software aggiuntivi che permettano agli utenti di combinare più facilmente i dati acquisiti dalla rete dell'IMS con i dati provenienti dalle stazioni locali e nazionali, anche al fine di migliorare significativamente le capacità di elaborazione dei NDC. L'accordo di licenza firmato nel dicembre 2013 con il centro di ricerca sulle geoscienze tedesco (Helmholtz-Centre Potsdam GFZ) è parte di tale impegno e consente alla commissione preparatoria di distribuire agli utenti autorizzati il software SeisComp3 quale parte dell'offerta NDC-in-a-Box, ai fini dell'elaborazione e dell'analisi dei dati dell'IMS. È stato attualmente completato il lavoro di sviluppo del software per il primo rilascio di Extended NDC-in-a-Box agli utenti che eseguono test alpha ed è in corso il collaudo da parte degli NDC. Durante le sessioni DPSS del laboratorio degli NDC del 2014, tenutosi a Vienna dal 12 al 16 maggio, i rappresentanti dei NDC hanno discusso il framework del software Extended NDC-in-a-Box, hanno affinato i requisiti e li hanno considerati accettabili. Al termine del progetto gli stessi rappresentanti degli NDC, in qualità di tester della versione alpha, avranno l'opportunità di collaudare la nuova distribuzione software nelle rispettive sedi. Nonostante i requisiti in termini di tempo e attrezzatura richiesti ai rappresentanti degli NDC che partecipano al progetto, si è registrato grandissimo interesse da parte degli Stati membri della CTBTO per quanto concerne la definizione dei requisiti e il collaudo.

#### 2. Portata del progetto

Il presente sottoprogetto consoliderà altresì il nuovo pacchetto Extended NDC-in-a-Box al fine di facilitarne l'adozione da parte degli NDC, assicurando nel contempo la coerenza con la reingegnerizzazione dei software dell'IDC. Esso comprende i seguenti elementi: a) dare seguito ai riscontri ricevuti durante la fase di collaudo alpha risolvendo i problemi individuati ed eseguendo piccoli potenziamenti del software come richiesto dai tester della versione alpha. Questo lavoro dovrebbe portare a un primo rilascio ufficiale della distribuzione del software Extended NDC-in-a-Box; b) affrontare le esigenze degli NDC in termini di formazione, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di nuovo sviluppo inclusi nel software Extended NDC-in-a-Box e il pacchetto SeisComp3; tali esigenze saranno soddisfatte tramite due corsi rivolti agli specialisti nell'analisi delle forme d'onda degli NDC e due corsi di formazioni dedicati a SeisComp3, nonché attraverso missioni di esperti sul campo presso gli NDC che necessitano di sostegno in loco.

### 3. Benefici e risultati

Le attività sono in linea con gli obiettivi dell'Unione, poiché promuovono una sicurezza globale rafforzata grazie alla sensibilizzazione al CTBT e al miglioramento della sua comprensione e sostengono la posizione comune 2003/805/PESC e grazie a una maggiore sensibilizzazione degli Stati elencati nell'allegato 2 del CTBT e allo sviluppo di capacità a livello nazionale, tra cui le attività di mantenimento dei sistemi di sviluppo di capacità e l'adozione più ampia del software NDC-in-a-Box.

### III. DURATA

La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti è di ventiquattro mesi.

### IV. BENEFICIARI

I beneficiari dei progetti che riceveranno il sostegno ai sensi della presente decisione sono tutti gli Stati firmatari del CTBT e la commissione preparatoria.

### V. ORGANISMO INCARICATO DELL'ATTUAZIONE

La commissione preparatoria sarà incaricata dell'attuazione tecnica dei progetti. I progetti saranno attuati direttamente dal personale della commissione preparatoria, dagli esperti degli Stati firmatari del CTBT e dai contraenti. Si prevede di utilizzare i finanziamenti per stipulare un contratto con un consulente di gestione del progetto che sarà incaricato di assistere la commissione preparatoria nell'attuazione della presente decisione, degli obblighi di comunicazione durante l'intero periodo di attuazione, compresa la relazione descrittiva finale e il rapporto finanziario finale, di mantenere un archivio di tutti i documenti relativi alla presente decisione, specialmente in vista di possibili missioni di verifica, di assicurare la visibilità dell'Unione in tutti i suoi aspetti; di garantire che tutte le attività di tipo finanziario, giuridico e in materia di appalti siano in linea con l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione; nonché di garantire che tutte le informazioni, comprese le informazioni di bilancio, siano complete, accurate e fornite in modo tempestivo.

L'attuazione dei progetti sarà conforme all'accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA) e all'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione da concludere tra la Commissione europea e la commissione preparatoria.

### VI. PARTECIPANTI TERZI

Gli esperti della commissione preparatoria e degli Stati firmatari del CTBT possono essere considerati partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti della commissione preparatoria.

---

**DECISIONE (PESC) 2015/1838 DEL CONSIGLIO****del 12 ottobre 2015****recante modifica della decisione 2013/391/PESC a sostegno dell'attuazione pratica della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/391/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) La decisione 2013/391/PESC prevede per i quattro progetti contenuti nella stessa («i progetti») un periodo di attuazione di ventiquattro mesi per l'attuazione a decorrere dalla data della conclusione di un accordo di finanziamento tra la Commissione e il segretariato delle Nazioni Unite (ufficio per gli affari del disarmo).
- (3) Il 4 giugno 2015 l'agenzia esecutiva, ossia l'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA) ha chiesto all'Unione l'autorizzazione a prorogare fino al 25 aprile 2016 il periodo di attuazione, al fine di consentire il proseguimento dell'attuazione dei progetti oltre la data di scadenza iniziale.
- (4) Nella propria richiesta del 4 giugno 2015 l'UNODA ha affermato che il proseguimento dei progetti potrebbe essere attuato senza implicazioni sul piano delle risorse.
- (5) La decisione 2013/391/PESC dovrebbe pertanto essere prorogata al fine di consentire la piena attuazione dei progetti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2013/391/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 25 aprile 2016.»;

- 2) nell'allegato, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. DURATA

La presente decisione cesserà di produrre effetti il 25 aprile 2016.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/391/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013, a sostegno dell'attuazione pratica della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 40).

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (UE) 2015/1190 della Commissione, del 20 luglio 2015, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 21 luglio 2015)

A pagina 117, allegato, punto 1) [che modifica il numero d'ordine 2a dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009], colonna i, dodicesima riga:

*anziché:* «Contiene esteri dell'acido tioglicolico»,

*leggi:* «Contiene sali dell'acido tioglicolico»;

a pagina 117, allegato, punto 1) [che modifica il numero d'ordine 2a dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009], colonna i, ventesima riga:

*anziché:* «Contiene esteri dell'acido tioglicolico»,

*leggi:* «Contiene sali dell'acido tioglicolico»;

a pagina 117, allegato, punto 1) [che modifica il numero d'ordine 2a dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009], colonna i, diciottesima riga:

*anziché:* «Per uso esclusivamente professionale»,

*leggi:* «Solo per uso professionale»;

a pagina 118, allegato, punto 2) [che modifica il numero d'ordine 289 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009], colonna b:

*anziché:* «Composto di acido fosforico composto e 4- [(2,6-diclorofenil) (4-immino- 3,5- dimetil- 2,5-cicloesadien- 1-ilidene) metil] — 2,6-dimetilanilina (1: 1)»,

*leggi:* «Composto di acido fosforico con 4- [(2,6-diclorofenil) (4-immino- 3,5-dimetil- 2,5-cicloesadien- 1-ilidene) metil]- 2,6-dimetilanilina (1: 1)».

---









ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**